Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Imposta sul valore aggiunto

Progetto di adeguamento della prassi revLIVA

Tema: Aliquote saldo

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta, 08 Quote private, 12 Aliquote saldo e 15 Rendiconto e versamento dell'imposta
nonché Info IVA concernenti i settori 05 Veicoli a motore, 14 Finanza e 24 Sport

Osservazione:
Una versione PDF della nuova info IVA 12 «Aliquote saldo» (valida dal 01.01.2025) è disponibile sito Internet dell'AFC e sulla pagina iniziale delle pubblicazioni della prassi IVA basate sul web (link) a partire da oggi. L'info IVA 12 «Aliquote saldo» sarà integrata al più tardi entro fine marzo nelle tre lingue ufficiali nelle pubblicazioni IVA basate sul web.

Abbreviazioni
revLIVA = Legge sull'IVA parzialmente riveduta
revOIVA = Ordinanza sull'IVA parzialmente riveduta
Ulteriori abbreviazioni e acronimi

Adeguamenti dovuti alla revisione della LIVA

- *Art. 21 cpv. 2 n. 31 revLIVA: le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie sono ora escluse dall'imposta; non vi è possibilità di opzione. Di conseguenza, nell'ordinanza dell'AFC del 6 dicembre 2010 concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività (RS 641.202.62) viene soppresso il termine chiave «Viaggi, agenzie di –: mero retailer».*
- *Art. 35 e art. 35a revLIVA: anche in caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, nella legge è previsto il rendiconto annuale. Ai sensi dell'articolo 123 revOIVA quest'ultimo entrerà in vigore già dal 1° gennaio 2025.*
- *Art. 77 cpv. 2 lett. g, h e cpv. 3 revOIVA: le due lettere sono state completate per le imprese che rientrano nell'articolo 20a LIVA – imposizione delle piattaforme – nonché per le imprese con sede all'estero. Il capoverso 3 riprende la nuova esclusione dall'imposta relativa all'ambito delle agenzie di viaggio.*
- *Art. 78 cpv. 1 revOIVA: nel capoverso 1 viene riformulata la notifica all'AFC ed eliminata la formulazione «per scritto». Secondo l'articolo 123 revOIVA, l'annuncio elettronico all'AFC tramite il rispettivo portale entrerà in vigore soltanto nel 2027.*
- *Art. 78 cpv. 3 revOIVA: nel capoverso 3, il termine «anni» viene modificato in «periodi fiscali». Nel capoverso 5, i termini «scorte di merci, mezzi d'esercizio e beni d'investimento» vengono estesi a «beni e prestazioni di servizi», poiché nella parte attiva del bilancio rientrano anche le prestazioni di servizi attivabili, mentre i termini precedenti sono stati riuniti nel termine «beni».*

- *Art. 79 cpv. 1 revOIVA: nel capoverso 1, in caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle aliquote saldo, è richiesta una notifica all'AFC. Inoltre viene eliminato l'ultimo periodo, dato che in caso di mancata osservanza del termine di 60 giorni non è più possibile effettuare questo passaggio. Secondo l'articolo 123 revOIVA, l'annuncio tramite il portale elettronico dell'AFC entrerà in vigore soltanto nel 2027.*
- *Art. 79 cpv. 3 revOIVA: nel capoverso 3 vengono descritte le correzioni da effettuare in ogni caso, in analogia alla procedura in caso di modifiche d'utilizzazione al momento del passaggio al metodo delle aliquote saldo (valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi). Mediante una sistematica fiscale corretta si mira a evitare ottimizzazioni fiscali derivanti dall'adesione al metodo delle aliquote saldo o di un suo abbandono.*
- *Art. 79 cpv. 4 revOIVA: il capoverso 4 spiega le correzioni da effettuare su creditori e debitori simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto. Tutte le correzioni di cui ai capoversi 3 e 4 vanno effettuate nell'ultimo rendiconto secondo il metodo effettivo.*
- *Art. 81 revOIVA: il capoverso 1 disciplina, come nell'articolo 79, la notifica del passaggio e il termine entro il quale occorre notificare tale passaggio. Con la cancellazione dell'ultimo periodo non è più possibile effettuare il passaggio in tale momento. Secondo l'articolo 123 revOIVA, l'obbligo di utilizzo del portale entrerà in vigore soltanto nel 2027.*
- *Art. 81 cpv. 2 revOIVA: il capoverso 2 consente ora di passare anticipatamente al metodo di rendiconto effettivo, se in caso di un'aliquota saldo in aumento o in diminuzione sulla base di un nuovo calcolo, il contribuente non ha ancora applicato il metodo delle aliquote saldo per un periodo fiscale intero.*
- *Art. 81 cpv. 3 revOIVA: il capoverso 3 disciplina ora che in caso di superamento del limite della cifra d'affari e/o del limite del debito fiscale netto è obbligatorio passare al metodo di rendiconto effettivo. 2 modifiche: (1) Il superamento deve ora verificarsi nel corso di tre anziché di due periodi fiscali seguenti e (2) l'entità del superamento è irrilevante.*
- *Art. 81 cpv. 3 e 4 OIVA: questi due capoversi vengono abrogati perché non esiste più una regolamentazione speciale per il caso in cui il limite della cifra d'affari e/o del debito fiscale netto vengono superati di oltre il 50 %.*
- *Art. 81 cpv. 4 revOIVA: in questo capoverso viene regolamentata l'operazione contraria a quella dell'articolo 79 capoverso 3, segnatamente le correzioni in caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo a quello di rendiconto effettivo. Per contro, nel caso di questo passaggio occorre effettuare uno sgravio. La correzione va effettuata nel primo rendiconto allestito con il metodo effettivo dopo il passaggio. Unitamente all'articolo 79 capoverso 3 viene meno l'incentivo a passare a un metodo di rendiconto più vantaggioso ai fini dell'ottimizzazione fiscale. Dal punto di vista economico-amministrativo è più efficiente effettuare pochi passaggi.*
- *Art. 81 cpv. 5 revOIVA: il capoverso 5 spiega le correzioni da effettuare su creditori e debitori simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto. Tutte le correzioni di cui al capoverso 5 vanno effettuate nell'ultimo rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.*
- *Art. 82 cpv. 1 revOIVA: per quanto riguarda la fine dell'assoggettamento al capoverso 1 si precisa che le cifre d'affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate corrispondenti.*
- *Art. 82 cpv. 2 e 3 revOIVA: questi due capoversi sono stati abrogati. Le correzioni da effettuare in caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle aliquote saldo secondo l'articolo 79 capoverso 3 rendono superflue le correzioni alla fine dell'assoggettamento, in quanto il valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi è gravato dall'imposta precedente.*
- *Art. 83 cpv. 1 revOIVA: con il metodo delle aliquote saldo l'imposta precedente grava tutti i beni e le prestazioni di servizi utilizzati per eseguire la prestazione. Pertanto, in caso di assunzione di un patrimonio o di parte di esso oppure di altri valori patrimoniali nell'ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, il patrimonio assunto deve essere assoggettato all'imposta dalla persona assuntrice. In questo caso occorre procedere in analogia all'articolo 79 capoverso 3.*

- *Art. 83 cpv. 2 revOIVA: questo capoverso chiarisce i casi in cui non è necessario effettuare correzioni, ovvero quando l'attività eseguita dall'alienante non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.*
- *Art. 84 cpv. 1 revOIVA: il capoverso 1 stabilisce che i contribuenti devono conteggiare le loro attività alle AS autorizzate. Se ne evince che il numero di AS non è più limitato.*
- *Art. 84 cpv. 3 revOIVA: in questo capoverso è stato apportato un adeguamento formale per quanto riguarda la contabilizzazione separata, ovvero che ora possono trattarsi di più aliquote saldo e non soltanto di due al massimo.*
- *Art. 85 revOIVA: questo articolo può essere abrogato. L'applicazione di un'unica aliquota saldo non rappresenta più lo standard e l'applicazione di due non è più un'eccezione. Questa è la conseguenza dell'eliminazione della limitazione del numero delle aliquote saldo.*
- *Art. 86 cpv. 1 e 3 revOIVA: i due capoversi spiegano la regolamentazione del 10 % e come applicarla. Per ogni attività dalla quale deriva oltre il 10 % della cifra d'affari complessiva imponibile, va richiesta la relativa aliquota saldo. Le cifre d'affari delle attività cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate (attività secondo l'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività).*
- *Art. 86 cpv. 2 revOIVA: questo capoverso spiega quando è necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo. Per accertare se il limite del 10 % della cifra d'affari complessiva imponibile sia superato, sono determinanti due elementi: per le persone iscritte per la prima volta nel registro dei contribuenti o che iniziano una nuova attività, le cifre d'affari presumibili nei primi 12 mesi (lett. a); per un'attività che acquista importanza nel corso degli anni, il superamento durevole – ossia per tre periodi fiscali consecutivi – del limite del 10 % (lett. b). Se tale limite è superato durevolmente, è autorizzata l'applicazione dell'aliquota saldo all'inizio del quarto periodo fiscale.*
- *Art. 86 cpv. 4 revOIVA: questo capoverso disciplina la procedura in caso di mancato superamento del limite del 10 %. Se nel corso di tre periodi fiscali consecutivi il limite del 10 % della cifra d'affari complessiva imponibile non è superato, la relativa aliquota saldo decade.*
- *Art. 87 revOIVA: questo articolo è abrogato, dato che il numero di aliquote saldo applicabili non è più limitato. L'applicazione di due aliquote saldo in caso di due attività decade.*
- *Art. 88 cpv. 1 revOIVA: il capoverso 1 spiega che ora le cifre d'affari delle singole attività vanno conteggiate alla rispettiva aliquota saldo autorizzata. La regolamentazione del conteggio delle due aliquote saldo, a quella più elevata o a quella più bassa, decade.*
- *Art. 88 cpv. 2 revOIVA: questo capoverso disciplina ora se il conteggio deve avvenire all'aliquota saldo immediatamente superiore o immediatamente inferiore nel caso in cui per un'attività (meno del 10 %) non sia stata autorizzata la relativa aliquota saldo.*
- *Art. 88 cpv. 3 revOIVA: questo capoverso regolamenta un insieme di prestazioni indipendenti le une dalle altre o una combinazione di prestazioni secondo la regola del 70–30 %. Il trattamento uniforme secondo la prestazione preponderante (aliquota normale, aliquota ridotta, aliquota speciale, escluse, esenti) vale anche per il rendiconto con le aliquote saldo.*
- *Art. 88 cpv. 4 revOIVA: eccezione. Se tutte le prestazioni sono soggette alla medesima aliquota di cui all'articolo 25 LIVA, le singole prestazioni parziali vanno conteggiate alle aliquote saldo corrispondenti.*
- *Art. 88 cpv. 5 revOIVA: la controprestazione complessiva va conteggiata all'aliquota saldo massima autorizzata per le singole prestazioni parziali, se non è possibile dimostrare quali percentuali siano relative alle singole prestazioni parziali.*
- *Art. 88 cpv. 6 revOIVA: ora è possibile conteggiare la cifra d'affari complessiva all'aliquota saldo massima autorizzata, nel caso in cui l'assegnazione alle attività parziali dovesse risultare onerosa dal punto di vista amministrativo.*
- *Art. 89 revOIVA: articolo abrogato; non vi sono più settori misti, per i quali una seconda aliquota saldo viene autorizzata solo se con l'attività accessoria menzionata nell'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività viene realizzato più del 50 % della cifra d'affari imponibile.*
- *Art. 90 cpv. 1, 2 e 2bis revOIVA: capoversi abrogati; come semplificazione del metodo delle aliquote saldo si eliminano la procedura speciale per le esportazioni e le prestazioni esenti dall'imposta a beneficiari di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo*

Stato ospite, LSO; RS 192.12) e la procedura per il computo dell'imposta precedente fittizia nonché quella relativa all'applicazione dell'imposizione dei margini. Viene mantenuta solo la regolamentazione forfetaria per le paninoteche e gli snack-bar con possibilità di consumo sul posto nonché per le manifestazioni come proiezioni cinematografiche, concerti o manifestazioni sportive.

- *Art. 91 revOIVA: per quanto concerne l'imposta sull'acquisto di cui agli articoli 45–49 LIVA, sono state adeguate le formulazioni. Ora sono soggette all'imposta sull'acquisto anche prestazioni eseguite in territorio svizzero (trasmissioni di vari diritti e garanzie di origine, ad es. nell'ambito dei diritti d'emissione o dell'elettricità), inoltre viene offerta la possibilità di aderire al rendiconto annuale anziché a quello semestrale.*
- *Art. 92 revOIVA: per via dell'abrogazione delle fattispecie relative al consumo proprio di cui agli articoli 83 capoverso 1 e 93 – Assunzione nell'ambito della procedura di notifica e correzioni per beni immobili – il consumo proprio è ora sempre considerato mediante l'applicazione del metodo delle aliquote saldo, senza eccezione.*
- *Art. 93 revOIVA: articolo abrogato; viste le correzioni previste in caso di passaggio – adesione al metodo delle aliquote saldo o abbandono dello stesso metodo –, tutti i beni e le prestazioni di servizi vengono gravati o sgravati, pertanto i beni immobili di un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sono già gravati dall'imposta precedente e non sono necessarie altre correzioni (utilizzo nell'ambito di attività escluse dall'imposta o imprenditoriali).*
- *Art. 94 cpv. 1–4 revOIVA: i quattro capoversi di questo articolo possono essere unificati nei capoversi 1 e 2, poiché per le prestazioni a una persona strettamente vincolata e per le prestazioni al personale valgono le medesime regole. Si applica la regola del 10 %. Il numero di aliquote saldo applicabili non è più limitato e ogni prestazione può venire conteggiata all'aliquota saldo determinante per la prestazione in questione secondo l'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività. L'accento è posto sulle disposizioni concernenti il certificato di salario e sulle regole di calcolo delle autorità fiscali dirette.*
- *Art. 95 revOIVA: per le vendite di mezzi d'esercizio, beni d'investimento e prestazioni di servizi attivabili ora è determinante il tipo di prestazione. Sono indicate anche le prestazioni di servizi attivabili nel patrimonio d'investimento. La vendita deve essere conteggiata all'aliquota saldo prevista per questa prestazione.*
- *Art. 107 revOIVA: questa disposizione disciplina il cambiamento del sistema di rendiconto in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo o del metodo delle aliquote forfetarie. Determinante per decidere quale aliquota saldo o aliquota forfetaria applicare a una posizione debitori è l'aliquota che era in vigore per l'attività all'origine di queste posizioni debitori.*
- *Art. 123 cpv. 2 lett. c e d revOIVA: La procedura elettronica è prescritta per i metodi delle aliquote saldo e forfetarie.*
- *Art. 127 revOIVA: il capoverso 1 statuisce quali valori vanno indicati nel rendiconto. Le lettere e nonché f vengono abrogate, mentre viene aggiunta una nuova lettera g, poiché, in caso di cambiamento del metodo di rendiconto, le correzioni da effettuare sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi devono essere ora dichiarate nel rendiconto.*
- *Art. 166e revOIVA: Disposizione transitoria concernente i termini in caso di cambiamento di metodo di rendiconto.*
- *Ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività (RS 641.202.62; modifica del 5 settembre 2024): questa ordinanza contiene nuove parole chiave, mentre alcune parole chiave relative alle attività sono state eliminate. Inoltre, nelle loro descrizioni sono stati apportati adeguamenti redazionali, sono state aggiornate (aumento o riduzione) le aliquote saldo riferite ai valori aziendali, indipendentemente dagli aumenti legislativi delle aliquote in vigore dal 1° gennaio 2024, verificate ogni sette anni.*
- ***La struttura dell'info IVA Aliquote saldo viene in gran parte mantenuta.***
- *Le cifre 2.2.3, 2.2.4, 3.2.3, 3.2.4, 9, 12–12.3, 13–13.2 dell'attuale info IVA Aliquote saldo vengono cancellate.*
- *Vengono cancellate anche le cifre 9.1–9.4 dell'info IVA concernente i settori Orticoltura e fioreria. Alla cifra 9 si fa riferimento all'info IVA Aliquote saldo.*

- *Alle cifre 3.2 e 4.4 dell'info IVA concernente i settori Uffici di esecuzione e fallimenti viene cancellato il rimando agli articoli 83 e 93 OIVA (anche nei grafici).*
- *Nelle info IVA concernenti i settori Commercio al minuto (cifra 3.4.1) e Veicoli a motore (cifra 5) si precisa che per la cifra d'affari annua determinante per l'esame dell'assoggettamento occorre considerare le prestazioni imponibili, incluse quelle esenti dall'imposta.*
- *Nella futura versione dell'info IVA Procedura di notifica (presumibilmente cifra 7.4) verrà inserito un rimando all'info IVA Aliquote saldo (correzioni aggiuntive da effettuare sulle spese e sugli investimenti fiscalmente rilevanti a seguito del cambiamento di metodo).*

L'info IVA Aliquote saldo è integralmente rielaborata. Di conseguenza, questa pubblicazione non è in modalità revisione.

INFO IVA 12 ALIQUOTE SALDO 9

Parte A Il metodo delle aliquote saldo (metodo AS) in breve: 9

Parte B Aliquote saldo **10**
1 Informazioni generali sul metodo delle AS 10
1.1 Basi legali 10
1.2 Principi 10
1.3 Chi può applicare il metodo delle AS? 10
1.3.1 Cifra d'affari determinante per il limite 11
1.3.2 Calcolo del debito fiscale 11
1.3.3 Limiti della cifra d'affari e del debito fiscale netto 11
2 Inizio dell'adesione al metodo delle AS 12
2.1 Nuovi contribuenti 12
2.1.1 Come avviene l'adesione al metodo delle AS? 12
2.1.2 Beni e prestazioni di servizi 12
2.1.3 Debitori e creditori 12
2.2 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS 13
2.2.1 Condizioni 13
2.2.2 Termini 13
2.2.3 Correzioni sulle spese e sugli investimenti fiscalmente rilevanti 13
2.2.4 Correzioni su debitori e creditori 14
3 Fine dell'adesione al metodo delle AS 17
3.1 Fine dell'assoggettamento 17
3.2 Passaggio dal metodo delle AS al metodo di rendiconto effettivo 17
3.2.1 Passaggi volontari e obbligatori 17
3.2.2 Termini 18
3.2.3 Correzioni sulle spese e sugli investimenti fiscalmente rilevanti 18
3.2.4 Debitori e creditori 19
3.3 Revoca retroattiva dell'autorizzazione 21
4 Procedura di notifica (art. 83 OIVA) 21
4.1 Assunzione da parte di un contribuente che allestisce il rendiconto secondo il metodo effettivo 21
4.2 Assunzione da parte di un contribuente che allestisce il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo 23
5 Rendiconto dell'imposta sull'acquisto 24
6 Consumo proprio 24
7 Prestazioni a persone strettamente vincolate 25
8 Prestazioni al personale 25
9 Vendita di mezzi d'esercizio, beni d'investimento e prestazioni di servizi attivabili (art. 95 OIVA) 27
10 Prestazioni esenti dall'imposta 27
10.1 Esportazioni / Prestazioni eseguite all'estero 27
10.2 Forniture di beni alle piattaforme elettroniche 28
11 Prestazioni a organizzazioni internazionali e diplomatiche 28
12 Fatturazione e contabilità 29
12.1 Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta / Dichiarazione fiscale 29
12.2 Fatturazione a un'aliquota troppo elevata 29
12.3 Contabilità 29
13 Sinistri, prestazioni delle assicurazioni 29
14 Imposta sull'importazione, importazione o esportazione temporanea 30
14.1 Rettifica dell'imposta sull'importazione 30
14.2 Rimborso dell'imposta sull'importazione; beni di ritorno 30
14.3 Beni destinati all'importazione o all'esportazione temporanea 31

14.3.1 Beni destinati al perfezionamento (lavorazione, trasformazione e riparazione) 31
14.3.2 Beni in ammissione temporanea 32
15 Attribuzione delle aliquote saldo 32
15.1 Principi, dichiarazione delle AS nel rendiconto IVA 32
15.2 Pluralità di prestazioni, insieme di prestazioni, prestazioni indipendenti le une dalle altre 33
15.3 Attribuzione delle AS al momento dell'assoggettamento all'imposta e dell'avvio della nuova attività 35
15.4 Bewilligung eines neuen SSS bei regelmässiger Überschreitung oder Wegfall eines SSS bei regelmässiger Unterschreitung der 10-Prozent-Grenze 37
15.5 Attribuzione delle AS al momento del passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS (art. 86 cpv. 2 OIVA) 39
15.6 Attribuzione delle aliquote saldo in caso d'impennata della cifra d'affari 41
15.7 Regolamentazione forfetaria per paninoteche e snack-bar con possibilità di consumo sul posto e per determinate manifestazioni 42

Parte C Allegati 43
16 Aliquote saldo per settore e attività: suddivisione per aliquote saldo 43
16.1 Aliquota saldo 0,1 % 45
16.2 Aliquota saldo 0,6 % 45
16.3 Aliquota saldo 1,3 % 46
16.4 Aliquota saldo 2,1 % 47
16.5 Aliquota saldo 3,0 % 48
16.6 Aliquota saldo 3,7 % 49
16.7 Aliquota saldo 4,5 % 50
16.8 Aliquota saldo 5,3 % 51
16.9 Aliquota saldo 6,2 % 53
16.10 Aliquota saldo 6,8 % 54
17 Aliquote saldo per settore e attività: suddivisione in ordine alfabetico 55
18 Rendiconto e versamento dell'imposta 65
18.1 Istruzioni per la compilazione del modulo di rendiconto 65
18.1.1 Che cosa occorre osservare, in generale, nella compilazione del modulo di rendiconto IVA? 65
18.1.2 Dichiarazione semplificata per imprese con sede all'estero senza stabilimento d'impresa sul territorio svizzero 66
18.1.3 Prima parte (I. Cifra d'affari) 66
18.1.4 Seconda parte (II. Calcolo dell'imposta) 69
18.1.5 Terza parte (III. Altri flussi di mezzi finanziari; art. 18 cpv. 2 LIVA) 71
18.2 Che cos'è il periodo fiscale? 71
18.3 Che cosa occorre considerare riguardo al sistema di rendiconto? 72
18.4 Quali prescrizioni vigono in materia di presentazione del rendiconto IVA? 72
18.5 Quando e in quale forma deve essere versata l'imposta? 72
18.6 Quali sono le modalità in caso di eccedenza a favore del contribuente? 73
18.7 Come occorre comportarsi in caso di correzioni di lacune nel rendiconto IVA? 73

INFO IVA 04 OGGETTO DELL'IMPOSTA 74

7 Opzione (art. 22 LIVA) 74
7.1 Principio 74

INFO IVA 08 QUOTE PRIVATE 75

4 Quote private in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie 75

4.1 Prestazioni al personale 75
4.3 Prestazioni a persone strettamente vincolate 75

INFO IVA 15 RENDICONTO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA 75

INFO IVA 05 CONCERNENTE IL SETTORE VEICOLI A MOTORE 77
3.2 Presupposti per la deduzione dell'imposta precedente fittizia 77

10 Metodo delle aliquote saldo **78**

INFO IVA 14 CONCERNENTE IL SETTORE FINANZA 78

3.3 Aliquote saldo per gli istituti attivi nel settore finanziario **78**

INFO IVA 24 CONCERNENTE IL SETTORE SPORT 79

3 Metodi di rendiconto semplificati **79**
3.4 Aliquote per settore e attività 79

Info IVA 12 Aliquote saldo

Parte A Il metodo delle aliquote saldo (metodo AS) in breve:

Le aliquote saldo (AS) sono aliquote settoriali che semplificano notevolmente il rendiconto con l'AFC in quanto includono le imposte precedenti, che quindi non devono essere determinate. Applicando questo metodo, l'imposta dovuta viene calcolata moltiplicando la cifra d'affari (IVA inclusa) per la corrispondente AS autorizzata dall'AFC. Inoltre, l'imposta sull'acquisto in caso di acquisto di prestazioni ai sensi degli articoli 45–49 LIVA va corrisposta all'aliquota legale. Dato che si tratta di un metodo di rendiconto semplificato, a seguito di condizioni particolari l'imposta dovuta può risultare maggiore o minore rispetto a quella che sarebbe dovuta in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo (IVA sulla cifra d'affari e deduzione dell'imposta precedente).

Il metodo delle AS può essere applicato solo da contribuenti che realizzano una cifra d'affari annua massima di 5,024 milioni di franchi, proveniente da prestazioni imponibili e da prestazioni esenti dall'imposta, e che nel medesimo periodo devono pagare imposte non superiori a 108 000 franchi, calcolate in base alle aliquote saldo determinanti nei loro confronti.

Le AS applicabili dal contribuente vengono determinate in base al tipo di prestazione che esegue. Il valore delle AS si fonda sulla tipica struttura dei costi di una prestazione corrispondente. Più elevata è l'imposta precedente contenuta in merci, prestazioni di servizi, mezzi d'esercizio e beni d'investimento e costi generali, più bassa è l'AS. Pertanto, generalmente a lungo termine, l'imposta netta dovuta non differisce, o differisce solo in misura contenuta, dall'imposta dovuta applicando il metodo di rendiconto effettivo.

I nuovi contribuenti che intendono applicare il metodo delle AS devono comunicarlo mediante un annuncio online all'AFC. Le imprese già contribuenti che desiderano passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono invece notificare il passaggio all'AFC mediante il modulo n. 1198 «Dichiarazione d'adesione al metodo delle aliquote saldo», disponibile sul sito Internet dell'AFC. L'AFC autorizza una o più AS. Il numero di possibili AS non è quindi limitato. Per ogni attività dalla quale deriva oltre il 10 % della cifra d'affari complessiva imponibile dall'imposta (incluse le prestazioni esenti dall'imposta il cui luogo si trova in territorio svizzero ☞ cifra 1.3.1) viene autorizzata la relativa AS. Di regola, il rendiconto con l'AFC avviene semestralmente. Su richiesta l'AFC può autorizzare il rendiconto annuale, a condizione che i requisiti siano soddisfatti.

Nelle fatture ai clienti, il contribuente deve indicare l'imposta all'aliquota legale.

Per disposizioni dettagliate concernenti il metodo delle AS, si rimanda alle spiegazioni indicate nei capitoli seguenti.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 35 LIVA, art. 79, 81, 83, 84, 86 e 88 OIVA; abrogazioni degli art. 85, 87, 89 e 93 OIVA e nell'art. 90 OIVA) (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA 20 Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

Parte B Aliquote saldo

1 Informazioni generali sul metodo delle AS

1.1 Basi legali

I principi del metodo delle AS sono regolamentati negli articoli 37 capoversi 1–4 e 35 capoverso 1 LIVA e negli articoli 77–96, 107, 123, 127 e 166 lettere d ed e OIVA.

1.2 Principi

Le AS sono **aliquote settoriali** che considerano in modo forfetario **tutte le imposte precedenti** che sono contenute negli acquisti di merci, prestazioni di servizi, mezzi d'esercizio e beni d'investimento, nonché nelle spese generali. Generalmente a lungo termine l'imposta netta dovuta non differisce, o differisce solo in misura contenuta, dall'imposta dovuta applicando il metodo effettivo (calcolo dell'IVA sulla cifra d'affari con deduzione dell'imposta precedente). Non sono invece autorizzate AS individuali per azienda.

L'applicazione del metodo delle AS semplifica sensibilmente il lavoro amministrativo per la contabilità e il rendiconto IVA. Non è necessario determinare l'imposta precedente e l'IVA è conteggiata solo semestralmente anziché trimestralmente. Su richiesta l'AFC può autorizzare il rendiconto annuale ai sensi dell'articolo 35a LIVA.

Nel rendiconto IVA, le AS vanno applicate quali **moltiplicatori**, ossia occorre dichiarare il totale delle **cifre d'affari comprensive di IVA** e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicarlo per le AS.

Nelle fatture ai clienti non vanno però indicate le AS autorizzate dall'AFC, bensì **le aliquote legali in vigore**, ossia l'aliquota normale, l'aliquota ridotta o l'aliquota speciale (☞ cifra 12).

Esempio
All'architetto Nadine Meyer è stata autorizzata l'AS del 6,2 %. Nel primo semestre della sua adesione ha incassato 216 200 franchi incluso l'8,1 % di IVA. Dichiara una cifra d'affari di 216 200 franchi nel rendiconto semestrale e la moltiplica per l'AS del 6,2 %. L'IVA dovuta che risulta è di 13 404.40 franchi. Non sono necessari ulteriori calcoli né la determinazione dell'imposta precedente deducibile.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 35 e 35a LIVA, art 76a–76d OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA 20 Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

1.3 Chi può applicare il metodo delle AS?

I contribuenti che realizzano una cifra d'affari annua determinante proveniente da prestazioni imponibili fino a 5 024 000 franchi (IVA inclusa) e che devono pagare imposte per un importo pari o inferiori a 108 000 franchi all'anno, calcolate in base all'AS applicabile, possono conteggiare l'imposta con il metodo delle AS.

I contribuenti che non possono scegliere il metodo delle AS sono elencati in modo esaustivo nell'articolo 77 capoverso 2 OIVA. Si tratta di persone che

- in virtù dell'articolo 37 capoverso 5 LIVA hanno la possibilità di applicare il metodo delle aliquote forfetarie;
- applicano la procedura di riporto del pagamento dell'imposta secondo l'articolo 63 LIVA;

- applicano l'imposizione di gruppo secondo l'articolo 13 LIVA;
- hanno la loro sede o uno stabilimento d'impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;
- realizzano più del 50 % della loro cifra d'affari da prestazioni imponibili (con luogo della prestazione sul territorio svizzero) eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica ☞ info IVA Imposizione di gruppo;
- in virtù dell'articolo 7 capoverso 3 LIVA (dichiarazione d'adesione estero e regolamentazione della vendita per corrispondenza) eseguono forniture sul territorio svizzero;
- sono considerati fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA (attribuzione delle prestazioni in caso di forniture mediante piattaforme elettroniche);
- hanno la loro sede all'estero.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 77 cpv 2 lett. g e h OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

1.3.1 Cifra d'affari determinante per il limite

In virtù dell'articolo 77 capoverso 1 OIVA devono essere considerate:
- le forniture imponibili eseguite in territorio svizzero (incluse le forniture esenti dall'imposta, ad es. le esportazioni);
- le prestazioni di servizi imponibili (incluse le forniture esenti dall'imposta) per le quali il luogo della prestazione è situato in territorio svizzero.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (abrogazioni nell'art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

1.3.2 Calcolo del debito fiscale

La cifra d'affari complessiva, IVA inclusa, determinante per il limite della cifra d'affari (☞ cifra 1.3.1) va moltiplicata per l'AS o per le AS valevoli per i settori o le attività in questione (art. 37 cpv. 1 LIVA). Le attività sono elencate nell'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività (RS *641.202.62*) (☞ cifre 16 e 17).

1.3.3 Limiti della cifra d'affari e del debito fiscale netto

Chi viene iscritto nel registro dei contribuenti IVA in seguito all'avvio o all'ampliamento di un'attività può applicare le AS, purché
- la cifra d'affari determinante prevista per i primi dodici mesi dall'avvio o dall'ampliamento dell'attività non superi 5 024 000 franchi; e
- il debito fiscale netto calcolato con l'AS o le AS determinanti non superi i 108 000 franchi (art. 78 cpv. 2 OIVA).

Esempio
La Confotel SA gestisce un albergo con ristorante. Le cifre d'affari e il debito fiscale, il quale è calcolato con le rispettive AS, ammontano a:

Generi di cifra d'affari	*Cifra d'affari annua IVA incl. (in CHF)*	*AS attribuibile*	*Debito fiscale (in CHF)*
Alloggio con prima colazione	*1 900 000*	*2,1 %*	*39 900*
Prestazioni di ristorazione	*1 350 000*	*5,3 %*	*71 550*
Totale	*3 250 000*		***111 450***

La Confotel SA non è autorizzata ad applicare il metodo delle AS, in quanto l'imposta annua supera 108 000 franchi.
Se la Confotel SA adotta già tale metodo, si applicano le regole in caso di superamento del limite della cifra d'affari e del limite del debito fiscale (☞ cifra 3.2.1).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 37 LIVA), applicabile dal 01.01.2024 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

2 Inizio dell'adesione al metodo delle AS

2.1 Nuovi contribuenti

2.1.1 Come avviene l'adesione al metodo delle AS?

I contribuenti che intendono applicare il metodo delle AS dall'inizio del loro assoggettamento hanno la possibilità di richiedere l'adesione in occasione dell'iscrizione per via elettronica.

Se, in occasione dell'iscrizione per via elettronica, è stato scelto il metodo di rendiconto effettivo ma il contribuente desidera comunque applicare il metodo delle AS, egli deve richiederlo all'AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA, con l'ausilio del modulo n. 1198 «Dichiarazione d'adesione al metodo delle aliquote saldo», disponibile sul sito Internet dell'AFC (art. 78 cpv. 1 OIVA).

Se il contribuente non vuole applicare il metodo delle AS dall'inizio del suo assoggettamento, o se la comunicazione viene inviata troppo tardi, egli deve conteggiare l'imposta secondo il metodo effettivo **per almeno tre periodi fiscali interi** (art. 78 cpv. 3 OIVA). Al termine del periodo di tre anni, è possibile passare al metodo delle AS per l'inizio di un periodo fiscale (☞ cifra 2.2).

2.1.2 Beni e prestazioni di servizi

L'IVA che, all'inizio dell'assoggettamento, grava i beni e le prestazioni di servizi attivabili (ad es. scorte di merci, mezzi d'esercizio, immobili e licenze) è considerata applicando il del metodo delle AS. Uno sgravio fiscale successivo **non** è ammesso (art. 78 cpv. 5 OIVA).

2.1.3 Debitori e creditori

Sui debitori esistenti e comprovati all'inizio dell'assoggettamento non va conteggiata alcuna IVA.

L'imposta precedente gravante eventuali creditori esistenti all'inizio dell'assoggettamento non può essere dedotta.

2.2 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS

2.2.1 Condizioni

Un passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS è di norma possibile (art. 37 cpv. 4 LIVA):
- al più presto dopo **tre periodi fiscali interi**;
- sempre solo all'inizio di un periodo fiscale.

Il passaggio è tuttavia possibile anche quando l'AFC modifica l'AS del settore o dell'attività in questione, senza che ciò sia riconducibile a una modifica delle aliquote d'imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. I contribuenti che esercitano una tale attività al momento della modifica possono aderire al metodo delle AS (art. 78 cpv. 3 OIVA).

Nel periodo fiscale precedente al passaggio non possono essere superati né il limite della cifra d'affari né quello del debito fiscale netto (☞ cifra. 1.3.3; art. 79 cpv. 2 OIVA).

2.2.2 Termini

La comunicazione all'AFC per il passaggio al metodo delle AS va effettuata **entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale** a partire dal quale il contribuente vuole conteggiare l'imposta con le AS (art. 79 cpv. 1 OIVA). In caso di notifica tardiva il passaggio non è autorizzato. Se si desidera un passaggio all'inizio del periodo fiscale successivo, occorre effettuare una nuova notifica.

Precisazione della prassi (☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

2.2.3 Correzioni sulle spese e sugli investimenti fiscalmente rilevanti

(Art. 79 cpv. 3 OIVA)

In caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle AS, **immediatamente prima di questo passaggio nel rendiconto** secondo il metodo effettivo occorre effettuare le correzioni in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi. Oggetto di tali correzioni sono le imposte precedenti fatte valere nel quadro dell'applicazione del metodo di rendiconto effettivo alle spese e agli investimenti fiscalmente rilevanti. Sono comprese anche le quote corrette in seguito alle modifiche di utilizzazione o al cambiamento del metodo di rendiconto. La rilevanza fiscale delle spese e degli investimenti è definita sulla base delle disposizioni in caso di modifiche d'utilizzazione (☞ info IVA Modifiche d'utilizzazione). La correzione va effettuata in maniera **analoga alle correzioni dell'imposta precedente in seguito al consumo proprio** (☞ info IVA Modifiche d'utilizzazione).

Esempio
Dal 1° gennaio 2023, la Fiduciaria SA è iscritta nel registro dei contribuenti IVA e da allora applica il metodo di rendiconto effettivo. Nel corso del 2025 la Fiduciaria SA ha acquistato un'automobile nonché mobilio per un valore complessivo di 75 670 franchi (incl. 8,1 % IVA). Le imposte precedenti sono state fatte valere integralmente. Non sono stati effettuati ulteriori investimenti né sono state sostenute altre spese rilevanti per le correzioni. Il 1° gennaio 2028 la Fiduciaria SA passa al metodo delle AS. Occorre effettuare una correzione pari al valore attuale delle imposte precedenti che sono state fatte valere.

	Prezzo d'acquisto IVA esclusa (CHF)	***Imposta precedente sul prezzo d'acquisto (CHF)***
Acquisti nel 2025	*70'000*	*5'670*
Ammortamenti per gli anni 2025 (= anno dell'utilizzazione) fino al 2027 (= ultimo anno trascorso): 3 anni al 20 % = 60 % di CHF 5670		*- 3'402*
Correzione a favore dell'AFC (= valore attuale dell'imposta precedente)		***2'268***

La correzione di 2268 franchi deve essere dichiarata nel rendiconto T04/2027 alla cifra 415.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 79 cpv. 3 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

2.2.4 Correzioni su debitori e creditori

(Art. 79 cpv. 4 OIVA)

Al momento del passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS non vanno effettuate correzioni d'imposta sui debitori e creditori, purché non venga simultaneamente cambiato il sistema di rendiconto conformemente all'articolo 39 LIVA (passaggio dal sistema secondo le controprestazioni convenute a quello secondo le controprestazioni ricevute o viceversa):

Metodo di rendiconto		**Sistema di rendiconto**		**Correzioni**
da contropr.	**a contropr.**	**da contropr.**	**a contropr.**	
effettivo	AS	convenute	convenute	**Nessuna correzione** Sulle fatture dei creditori ricevute dopo la data del passaggio il contribuente non potrà dedurre l'imposta precedente.
effettivo	AS	ricevute	ricevute	**Nessuna correzione** Tutte le controprestazioni ricevute a partire dalla data del passaggio conteggiate con le AS autorizzate. Sulle fatture dei creditori pagate dopo la data del passaggio il contribuente non potrà dedurre l'imposta precedente.

Se al momento del passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle AS si effettua simultaneamente un cambiamento del sistema di rendiconto conformemente all'articolo 39 LIVA, **nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio** vanno effettuate le seguenti correzioni:

Metodo di rendiconto		Sistema di rendiconto		Correzioni
da contropr.	**a contropr.**	**da contropr.**	**a contropr.**	
effettivo	AS	convenute	ricevute	Tutte le entrate realizzate a partire dalla data del passaggio vanno conteggiate con le AS. Per tale motivo, alla data del passaggio, nell'ultimo rendiconto secondo il metodo effettivo occorre dedurre le **posizioni debitori** dalla cifra d'affari secondo la cifra 200 e dalle cifre d'affari secondo le cifre 302/303, 312/313 e 342/343; inoltre, l'IVA sulle posizioni debitori va dedotta dalle imposte secondo le cifre 302/303, 312/313 o 342/343. **Annullamento della deduzione dell'imposta precedente**, alla data del passaggio, sulle posizioni dei creditori alle cifre 400 e 405, a condizione che si tratti di imposte precedenti che non devono già essere corrette in virtù della cifra 2.2.3 (art. 79 cpv. 4 lett. a n. 2 OIVA)
effettivo	AS	ricevute	convenute	Dopo il passaggio vanno conteggiate con il metodo delle AS solo le cifre d'affari conseguite dopo la data del passaggio. Di conseguenza, le **posizioni debitori** vanno dichiarate alle cifre 200, 302/303, 312/313 e 342/343 e l'IVA sulla posizioni debitori va indicata alle cifre 302/303, 312/313 e 342/343. **Dichiarazione** dell'**imposta precedente** sulle posizioni creditori alla data del passaggio, alle cifre 400 e 405.

Esempio di correzione in caso di cambiamento simultaneo del metodo di rendiconto e del sistema di rendiconto

La Wild SA applica il metodo effettivo e secondo le controprestazioni convenute. Nel quarto trimestre 2027 la cifra d'affari realizzata ammonta a 200 000 franchi, di cui 150 000 franchi all'aliquota normale e 50 000 franchi all'aliquota ridotta. Le imposte precedenti contabilizzate sulle spese del materiale ammontano a 4000 franchi, mentre quelle sugli investimenti e altri costi d'esercizio a 2500 franchi. Il 1° gennaio 2028 passa al metodo delle AS e al sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute.

Al 31 dicembre 2027, i debitori all'aliquota normale ammontano a 25 000 franchi e i debitori all'aliquota ridotta a 7000 franchi.

Le scorte di merci all'aliquota normale valutate al prezzo di costo ammontano a 10 000 franchi. Inoltre, i creditori per le spese per merci all'aliquota normale ammontano a 6000 franchi; sono già state vendute e fatturate merci per un valore di 4000 franchi.

Oltre a ciò, gli ulteriori creditori ammontano a 15 000 franchi (tutti all'aliquota normale) e il credito relativo all'acquisto di un macchinario ammonta a 8000 franchi. Quest'ultimo è stato utilizzato già nel 2027.

Inoltre, nel 2025 è stato acquistato un autofurgone per 20 000 franchi. I restanti beni d'esercizio ancora disponibili hanno tutti più di cinque anni e risultano quindi ammortizzati dal punto di vista fiscale.

Tutti i valori si intendono al netto, ovvero senza IVA. L'azienda calcola i valori per il rendiconto T04/2027 come segue:

Cifre del rendiconto	CA*, imposte e IP** Q04/2027	Correzioni debitori	Correzioni creditori	CA*, imposte e IP** corrette	Cifre II 12 riguardanti le correzioni
CA*					
200	200'000.00	-32'000.00		168'000	cifra 2.2.4
303	150'000.00	-25'000.00		125'000	cifra 2.2.4
313	50'000.00	-7'000.00		43'000	cifra 2.2.4
343	0.00	0.00		0	cifra 2.2.4
Imposte					
303	12'150.00	-2'025.00		10'125	cifra 2.2.4
313	1'300.00	-182.00		1'118	cifra 2.2.4
343	0.00	0.00		0	cifra 2.2.4
IP**					
400	4000.00		-324	3'676	
405	2500.00		-1'215	1'285	
415			-1'976	-1'976	
Importo dovuto					
500				8'258	
Creditori spese per materiale (non più nelle scorte di merci)			-324		cifra 2.2.4
Altri creditori			-1215		cifra 2.2.4
Scorte di merci prezzo di costo (nessun ammortamento perché nuove)			-810		cifra 2.2.3
Macchinario (ammortamento nel 2027: 1 anno al 20%)			-518		cifra 2.2.3
Veicolo per trasporto (ammortamento 2025-27: 3 anni al 20%)			-648		cifra 2.2.3
* Cifre d'affari			-1976		
** Imposte precedenti					

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 79 cpv. 4 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

3 Fine dell'adesione al metodo delle AS

3.1 Fine dell'assoggettamento

Il contribuente che applica il metodo delle AS e cessa la sua attività lo annuncia all'AFC e si fa radiare dal registro dei contribuenti IVA. Un tale annuncio va effettuato anche dai contribuenti la cui cifra d'affari secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA da prestazioni imponibili non raggiunge più il limite di 100 000 franchi e che non intendono rinunciare all'assoggettamento in virtù dell'articolo 11 capoverso 1 LIVA.

Le cifre d'affari realizzate fino alla radiazione dal registro dei contribuenti IVA, i lavori in corso non ancora fatturati nonché il saldo delle posizioni debitori (in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute) vanno conteggiati con le AS autorizzate (art. 82 OIVA).

Su beni e prestazioni di servizi (ad es. scorte di merci, mezzi d'esercizio, immobili e altri beni d'investimento come licenze) che rimangono nell'impresa dopo la cancellazione dal registro non vengono effettuate correzioni, visto che nel caso dei contribuenti che conteggiano l'imposta con il metodo delle aliquote saldo tutti i beni e le prestazioni di servizi sono gravati dell'IVA.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 79 , 81 e 83 OIVA; abrogazione dell'art. 82 cpv. 2 e 3 OIVA e dell'art. 93 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

3.2 Passaggio dal metodo delle AS al metodo di rendiconto effettivo

3.2.1 Passaggi volontari e obbligatori

Il passaggio dal metodo delle AS al metodo effettivo è possibile al più presto (art. 37 cpv. 4 LIVA):

- dopo un periodo fiscale intero;
- sempre solo all'inizio di un periodo fiscale.

Il passaggio al metodo di rendiconto effettivo è ammesso prima della scadenza dell'intero periodo fiscale, se il conteggio è effettuato con almeno un'aliquota autorizzata, adeguata dall'AFC senza che l'adeguamento sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. In tal caso, il passaggio avviene al momento della modifica dell'AS (art. 81 cpv. 2 OIVA).

Esempio
L'iscrizione al registro dei contribuenti IVA di Mario Esempio, che ha optato per il metodo di rendiconto delle AS, avviene il 1° settembre 2028. L'AFC modifica con effetto dal 1° gennaio 2029 le AS del settore con il quale Mario Esempio effettua i conteggi, senza che vi sia stata alcuna modifica dell'aliquota d'imposta. Di conseguenza, Mario Esempio può passare al metodo di rendiconto effettivo a partire dal 1° gennaio 2029.

Conseguenze del superamento del limite della cifra d'affari e/o del debito fiscale netto (art. 81 OIVA):

Se uno o entrambi i limiti fissati nell'articolo 37 capoverso 1 LIVA vengono superati **nel corso di tre periodi fiscali consecutivi**, all'inizio del quarto periodo fiscale è imperativo passare al metodo di rendiconto effettivo (art. 81 cpv. 3 OIVA). I limiti sono i seguenti:

- 5 024 000 franchi per le cifre d'affari imponibili o esenti dall'imposta;
- 108 000 franchi per il debito fiscale netto, calcolati moltiplicando le cifre d'affari lorde determinanti con le AS determinanti.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 81 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

3.2.2 Termini

I contribuenti che intendono passare dal metodo delle AS al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo all'AFC **entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale,** a partire dal quale vogliono conteggiare l'imposta secondo il metodo effettivo (art. 81 cpv. 1 OIVA).

In caso di notifica tardiva il passaggio non è autorizzato. Se si desidera un passaggio all'inizio del periodo fiscale successivo, occorre effettuare una nuova notifica.

Se uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA vengono superati per tre periodi fiscali consecutivi, occorre notificarlo all'AFC entro 60 giorni dalla scadenza del terzo periodo fiscale, dato che il cambiamento avviene all'inizio del quarto periodo fiscale. Se non si procede a tale notifica, l'AFC provvede a effettuare, con effetto retroattivo, il passaggio al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del quarto periodo fiscale.

Precisazione della prassi (☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale) e **Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 81 cpv. 3 OIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

3.2.3 Correzioni sulle spese e sugli investimenti fiscalmente rilevanti

(Art. 81 cpv. 4 OIVA)

In caso di passaggio dal metodo di rendiconto delle AS al metodo effettivo, immediatamente dopo questo passaggio occorre effettuare le correzioni in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi. Sono oggetto di tali correzioni:
- le imposte precedenti dovute anteriormente nell'ambito del rendiconto con il metodo delle AS sulle spese e sugli investimenti fiscalmente rilevanti, e
- eventuali quote corrette in seguito alle modifiche di utilizzazione o al cambiamento del metodo di rendiconto.

La rilevanza fiscale delle spese e degli investimenti è definita sulla base delle disposizioni in caso di modifiche d'utilizzazione (☞ info IVA Modifiche d'utilizzazione). La correzione va effettuata in maniera **analoga alle correzioni dell'imposta precedente in seguito a uno sgravio fiscale successivo** (☞ info IVA Modifiche d'utilizzazione).

Esempio
Dal 1° gennaio 2023, la Fiduciaria SA è iscritta nel registro dei contribuenti IVA e da allora applica il metodo delle AS. Nel corso del 2023 la Fiduciaria Sagl ha acquistato un'automobile nonché mobilio per un valore complessivo di 75 390 franchi (incl. 7,7 % IVA). Non è stato possibile fare valere le imposte precedenti per via dell'applicazione del metodo delle AS. Non sono stati effettuati ulteriori investimenti né sono state sostenute altre spese rilevanti per le correzioni. Il 1° gennaio 2026 la Fiduciaria SA passa al metodo di rendiconto effettivo. Occorre effettuare una correzione pari al valore delle imposte precedenti.

	Prezzo d'acquisto IVA esclusa (CHF)	***Imposta precedente sul prezzo d'acquisto (CHF)***
Acquisti nel 2023	*70 000*	*5390*
Ammortamenti per gli 2023 (= anno dell'utilizzazione) fino al 2025 (= ultimo anno trascorso): *3 anni al 20 % = 60 % di CHF 5390*		*- 3234*
Correzione a favore della Fiduciaria SA		***2156***

La correzione di 2156 franchi deve essere dichiarata nel rendiconto Q01/2026 alla cifra 410.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 81 cpv. 4 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

3.2.4 Debitori e creditori

(Art. 81 cpv. 5 OIVA)

Al momento del passaggio dal metodo delle AS al metodo effettivo non vanno effettuate correzioni d'imposta sui debitori e creditori, purché non venga simultaneamente cambiato il sistema di rendiconto conformemente all'articolo 39 LIVA (passaggio dal sistema secondo le controprestazioni convenute a quello secondo le controprestazioni ricevute o viceversa):

Metodo di rendiconto		**Sistema di rendiconto**		**Correzioni**
da contropr.	**a contropr.**	**da contropr.**	**a contropr.**	
AS	effettivo	convenute	convenute	**Nessuna correzione** Tutte le controprestazioni convenute a partire dalla data del passaggio vanno conteggiate all'aliquota legale. L'IVA fatturata al contribuente a partire dalla data del passaggio può essere dedotta a titolo d'imposta precedente.
AS	effettivo	ricevute	ricevute	**Nessuna correzione** Tutte le controprestazioni ricevute a partire dalla data del passaggio vanno conteggiate all'aliquota legale. L'imposta precedente pagata a partire dalla data del passaggio può essere dedotta.

Se al momento del passaggio dal metodo delle AS al metodo effettivo si effettua simultaneamente un cambiamento del sistema di rendiconto conformemente all'articolo 39 LIVA, **nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio** vanno effettuate le seguenti correzioni:

Metodo di rendiconto		Sistema di rendiconto		Correzioni
da contropr.	**a contropr.**	**da contropr.**	**a contropr.**	
AS	effettivo	convenute	ricevute	A partire dalla data del passaggio, tutte le entrate realizzate devono essere dichiarate con le corrispondenti aliquote legali. Pertanto, l'IVA **sulle posizioni debitori** va **corretta secondo il metodo delle AS** alla data del passaggio, effettuando una deduzione dalle cifre 200, 322 e/o 323. **Addebito dell'imposta precedente sulle posizioni creditori** alla data del passaggio alla cifra 415 del rendiconto semestrale, a condizione che si tratti di posizioni creditori, per le quali è possibile uno sgravio fiscale successivo conformemente alla cifra 3.2.3 (art. 81 cpv. 5 lett. a. OIVA). La deduzione dell'imposta precedente è consentita per le fatture pagate dal contribuente dopo la data del passaggio, secondo il metodo di rendiconto effettivo.
AS	effettivo	ricevute	convenute	**Dichiarazione** dell'IVA sulle **posizioni debitori** alla data del passaggio al metodo delle **AS**, aggiungendo gli importi alle cifre 200, 322 e/o 323. **Nessuna correzione sulle posizioni creditori**, ossia deduzione dell'imposta precedente per le fatture ricevute dal contribuente dopo la data del passaggio.

Esempio: correzione in caso di cambiamento simultaneo del metodo di rendiconto e del sistema di rendiconto
La Hirsch SA allestisce il rendiconto applicando due AS e il sistema secondo le controprestazioni ricevute. Nel secondo semestre del 2027 registra una cifra d'affari di 750 000 franchi realizzata con il commercio di materiali di costruzione (AS 2,1 %) e di

150 000 franchi realizzata con il commercio di concimi (AS 0,6 %). A partire dal 1° gennaio 2028 l'impresa passa al metodo di rendiconto effettivo e al sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute.

Al 31 dicembre 2027, i debitori dell'impresa relativi al commercio di materiali di costruzione ammontano a 35 000 franchi e quelli relativi al commercio di concimi a 18 000 franchi.

I creditori per le spese del materiale ammontano invece a 17 000 franchi (aliquota normale) e i creditori per gli investimenti a 8000 franchi.

Le scorte di merci all'aliquota normale valutate al prezzo di costo ammontano a 32 430 franchi. Inoltre, i creditori per le spese per merci all'aliquota normale ammontano a 8648 franchi. Il valore delle merci che si trovano ancora nel deposito è pari a 6486 franchi. Al momento del cambiamento, nel deposito non vi sono concimi.

Oltre a ciò, gli ulteriori creditori ammontano a 16 250 franchi (tutti all'aliquota normale) e il credito relativo all'acquisto di un elevatore a forca a 21 620 franchi. Quest'ultimo è stato utilizzato già nel 2027.

Inoltre, nel 2025 è stato acquistato un autofurgone per 37 835 franchi. I restanti mezzi d'esercizio ancora disponibili hanno tutti più di cinque anni e risultano pertanto ammortizzati dal punto di vista fiscale.

Tutti i valori si intendono al lordo, ovvero IVA inclusa. L'impresa calcola i valori per il rendiconto S12/2027 come esposto di seguito:

La dichiarazione delle cifre d'affari va effettuata per via elettronica nel complemento alla dichiarazione IVA (valido dall'1.1.2024), alla cifra 323 e applicando le relative AS.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 81 cpv. 5 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

3.3 Revoca retroattiva dell'autorizzazione

Se l'applicazione del metodo delle AS è stata concessa in base a indicazioni false, entro il termine di prescrizione di cui all'articolo 42 LIVA e del passaggio in giudicato del credito fiscale ai sensi dell'articolo 43 LIVA, l'AFC può revocare l'autorizzazione retroattivamente sino al momento della concessione di questo metodo di rendiconto (art. 80 OIVA).

4 Procedura di notifica (art. 83 OIVA)

4.1 Assunzione da parte di un contribuente che allestisce il rendiconto secondo il metodo effettivo

Se un contribuente che applica il metodo delle AS assume un esercizio o un ramo d'attività risp. un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione in modo analogo a quanto previsto per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS (☞ cifra 2.2.3).

Non vanno effettuate correzioni per i valori patrimoniali oggetto dell'assunzione che sono stati utilizzati dall'alienante per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta

precedente. Per quel che concerne eventuali prove (art. 105 OIVA) in merito all'utilizzazione fatta in precedenza dei valori patrimoniali, si rimanda alle spiegazioni contenute nell'info IVA Procedura di notifica. Se non è possibile fornire una prova, come base di calcolo per la correzione vale il prezzo di vendita secondo la procedura di notifica.

Esempio
Il 1° gennaio 2025 l'impresa Linda SA, che applica il metodo effettivo, aliena per 1 milione di franchi un ramo della propria attività (senza alcun bene mobile) all'impresa Giorgio Sagl, che applica il metodo delle AS. Dato che la Linda SA aliena una parte del proprio patrimonio, deve applicare la procedura di notifica prevista dall'articolo 38 LIVA. La Giorgio Sagl utilizza la parte di patrimonio per eseguire prestazioni escluse dall'imposta. Se la Giorgio Sagl utilizza la parte di patrimonio per eseguire prestazioni imponibili o prestazioni escluse dall'imposta, è irrilevante per la correzione a seguito del cambiamento di metodo.

- ***Situazione iniziale 1:*** *La Giorgio Sagl non può provare quale utilizzazione la Linda SA abbia fatto in precedenza e deve quindi eseguire una correzione sull'intero valore della parte di patrimonio. La correzione di 81 000 franchi (CHF 1 mio. * 8,1 %) deve essere dichiarata come importo negativo alla cifra 415 del rendiconto S06/2025.*
- ***Situazione iniziale 2:*** *La Giorgio Sagl dispone della documentazione necessaria per provare che la Linda SA ha utilizzato il 30 % del proprio patrimonio per un'attività esclusa dall'imposta (per il 100 % si applica l'art. 83 cpv. 2 OIVA) e che nel 2023 ha acquistato i beni da trasferire al prezzo di 969 300 franchi (incl. 7,7 % IVA) prima di utilizzarli.*

	Base per la deduzione dell'imposta precedente (CHF)	***Imposta precedente (CHF)***
Prezzo d'acquisto nel 2023 escl. 7,7 % IVA	*900'000*	*69 300*
parte che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente (30 %)		*- 20 790*
parte deducibile		***48 510***
ammortamenti per gli anni 2023 (= anno dell'utilizzazione) fino al 2024 (= ultimo anno trascorso): 2 anni al 20 % = 40 % di 48 510 CHF		*- 19 404*
Correzione a favore dell'AFC		***29 106***

La correzione di 29 106 franchi va dichiarata come importo negativo alla cifra 415 del rendiconto S06/2025; ne deriva un onere fiscale.

Per quel che concerne le correzioni relative alle posizioni debitori e creditori riprese nell'ambito della procedura di notifica, si rimanda alle spiegazioni contenute nell'info IVA Procedura di notifica.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 83 e art. 79 cpv. 3 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

4.2 Assunzione da parte di un contribuente che allestisce il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo

Se nell'ambito della procedura di notifica un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo assume un patrimonio o parte di esso da un contribuente che allestisce il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie, non vanno effettuate correzioni.

Se, invece, la persona assuntrice allestisce il rendiconto secondo il metodo effettivo e utilizza il patrimonio per eseguire prestazioni imponibili o esenti dall'imposta, può effettuare le correzioni in maniera analoga al passaggio dal metodo delle aliquote saldo a quello effettivo (☞ cifra 2.3.3). Tuttavia, ciò presuppone che l'assuntore possa provare in maniera chiara che i valori patrimoniali da trasferire siano gravati dell'imposta precedente. Come base di calcolo si applica il valore attuale dei valori patrimoniali trasferiti al momento del passaggio. Per calcolare il valore attuale, si considera il tempo durante il quale l'alienante ha utilizzato il valore patrimoniale. Gli ammortamenti vengono calcolati secondo l'articolo 32 capoverso 2 LIVA (sgravio fiscale successivo). Per quel che concerne eventuali prove in merito all'utilizzazione di tali valori patrimoniali fatta in precedenza, si rimanda alle spiegazioni contenute nell'info IVA Procedura di notifica.

Esempio
Il 1° gennaio 2026 l'impresa Erna SA, che applica il metodo delle aliquote di saldo, aliena per 1,5 milioni di franchi un immobile aziendale all'impresa Francellai Sagl, che applica il metodo effettivo. Secondo l'articolo 104 lettera a OIVA la procedura di notifica si applica a titolo facoltativo. A partire dall'assunzione, l'impresa Francellai Sagl utilizzerà l'immobile all'80 % per eseguire prestazioni imponibili e al 20 % per prestazioni esenti dall'imposta.

La Francellai Sagl può provare mediante documenti appropriati che nel 2018 la Erna SA ha acquistato l'immobile per 1 398 701 franchi (7,7 % IVA inclusa) e che applica il metodo delle aliquote saldo già dal 2016; non ha quindi potuto dedurre l'imposta precedente.

	Base per la deduzione dell'imposta precedente (in CHF)	***Imposta precedente (in CHF)***
Prezzo d'acquisto al 1° gennaio 2018 (107,7 %)	*1 398 701*	*100 000*
al netto degli ammortamenti 8 anni al 5 %		*- 40 000*
Valore attuale dell'imposta precedente		*60 000*
parte che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente (20 %)		*- 12 000*
Correzione a favore della Francellai Sagl		***48 000***

La Francellai Sagl può dedurre l'imposta precedente pari a 48 000 franchi nel rendiconto Q01/2026 alla cifra 410.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 83 e art. 79 cpv. 3 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

5 Rendiconto dell'imposta sull'acquisto

Chi acquista prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto secondo l'articolo 45 capoverso 1 LIVA deve dichiararle nel relativo periodo di rendiconto alla cifra 383. Va applicata l'aliquota legale valida per tali prestazioni, ossia di solito l'aliquota normale (art. 91 OIVA; ☞ cifra 18.1.4 e info IVA Imposta sull'acquisto). La controprestazione per l'acquisto di prestazioni imponibili s'intende senza l'IVA (la controprestazione corrisponde al 100 %).

Esempio
A maggio 2026 l'agenzia pubblicitaria Meyer Sagl acquista dall'impresa tedesca Grafik SA, non iscritta nel registro dei contribuenti IVA, alcuni modelli di layout per annunci pubblicitari. L'acquisto ammonta a 15 000 franchi. L'agenzia moltiplica questo importo per l'aliquota dell'8,1 % e lo dichiara, insieme all'imposta di 1215 franchi risultante dal calcolo, alla cifra 383 del rendiconto S06/2026.

6 Consumo proprio

Con l'applicazione del metodo delle AS il consumo proprio di cui all'articolo 31 LIVA è sempre preso in considerazione (art. 92 OIVA).

Esempio 1
Il maestro pittore Marzio Bottani (impresa individuale) conteggia l'imposta all'AS del 5,3 %. Impiega la sua automobile per scopi aziendali, ma anche in misura esigua per scopi privati. Ha acquistato l'automobile nel 2018 per 40 000 franchi (IVA inclusa). Le spese per il carburante e la manutenzione come pure gli ammortamenti sono contabilizzati come costi aziendali.

Sotto il profilo dell'IVA, Marzio Bottani non deve conteggiare alcuna quota privata per l'utilizzo dell'automobile di servizio, perché il metodo delle AS tiene conto del consumo proprio.

Esempio 2
La fiduciaria Elena Esempio (impresa individuale) conteggia l'imposta all'AS del 6,2 %. Per motivi di salute cessa l'attività commerciale. La totalità degli attivi viene trasferita nel patrimonio privato.

Questo prelievo per il consumo proprio è considerato con l'applicazione del metodo delle aliquote saldo.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (abrogazione degli art. 83, cpv. 1, lett. b, e 93 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

7 Prestazioni a persone strettamente vincolate

(art. 3 lett. h LIVA e art. 94 cpv. 1 OIVA)

Le prestazioni a persone strettamente vincolate di cui all'articolo 3 lettera h LIVA devono essere conteggiate con le AS autorizzate dall'AFC e determinanti per le prestazioni interessate:

- nel caso di prestazioni a persone strettamente, la controprestazione versata, ma almeno il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (art. 24 cpv. 2 LIVA), va conteggiata all'AS relativa all'attività interessata;
- se si applicano più AS, le AS vengono attribuite secondo le regole stabilite agli articoli 84, 86 e 88 OIVA (☞ cifra 15); un'attività deve costituire oltre il 10 % della cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili, perché l'AS corrispondente possa essere autorizzata. Il numero di AS applicabili non è limitato;
- se per un'attività non è stata autorizzata l'AS corrispondente, viene attribuita l'AS immediatamente inferiore o superiore secondo quanto definito all'articolo 88 capoverso 2 lettere a e b OIVA. (☞ n. 15).

Per le persone strettamente vincolate che appartengono al personale (destinatari del certificato di salario, art. 47 cpv. 5 OIVA), sono applicabili le disposizioni valide per il personale (☞ cifra 8).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86, 88 e 94 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

8 Prestazioni al personale

(art 24 LIVA, art. 47 cpv. 1–5 e art. 94 cpv. 2 OIVA)

In linea di principio, tutte le prestazioni al personale effettuate a titolo oneroso sono imponibili. Esse vengono dichiarate alle AS fissate per le rispettive attività. È irrilevante se si tratta di prestazioni acquistate, beni fabbricati in proprio o proprie prestazioni di servizio. Se le prestazioni vengono effettuate a titolo gratuito o al di sotto del loro valore, occorre verificare se devono essere dichiarate sul certificato di salario e a quale valore (☞ info IVA Quote private).

Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette (art. 47 cpv. 2 OIVA) sono sempre considerate eseguite a titolo oneroso. L'imposta è calcolata sulla

base dell'importo determinante anche per le imposte dirette (art. 94 cpv. 2 OIVA; ☞ info IVA Quote private).

Se si applicano più AS, la rispettiva attribuzione si basa sulle regole stabilite agli articoli 84, 86 e 88 OIVA (☞ cifra 15). Un'attività deve costituire oltre il 10 % della cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili, affinché l'AS corrispondente possa essere autorizzata. Il numero di AS applicabili non è limitato;

Se per un'attività non è stata autorizzata l'AS corrispondente, viene attribuita l'AS immediatamente inferiore o superiore secondo quanto definito all'articolo 88 capoverso 2 lettere a e b OIVA (☞ cifra 15).

Le disposizioni valide per il personale sono applicabili anche alle persone strettamente vincolate che appartengono al personale (destinatari del certificato di salario; art. 47 cpv. 5 OIVA).

Esempio 1
Alberto Lancia è impiegato nell'impresa di pittura Rava SA e dal 1° gennaio 2025 può utilizzare il veicolo di servizio anche privatamente. Questa prestazione non figura nel conteggio del salario mensile. Figura però nel certificato di salario inviato alla fine dell'anno. L'impresa di pittura Rava SA applica l'AS del 5,3 %. L'impresa dispone inoltre di un ramo aziendale secondario dedicato alla locazione di gru e impalcature. Le cifre d'affari realizzate in questo ramo aziendale superano il 10 % della cifra d'affari complessiva imponibile. Per la locazione di beni imponibili all'aliquota normale è stata autorizzata l'AS del 3,7 %. Il veicolo è stato acquistato nel 2022 per 30 000 franchi (IVA esclusa).

Dato che la prestazione deve figurare nel certificato di salario, si tratta di una prestazione eseguita a titolo oneroso e l'imposta deve essere calcolata sull'importo determinante per le imposte dirette. Secondo l'articolo 47 capoverso 4 OIVA, l'impresa di pittura Rava SA può applicare il forfait ammesso nell'ambito delle imposte dirette. Nel rendiconto per il 2° semestre 2025, alle cifre 200 e 323 dichiara quindi una cifra d'affari di 3240.00 franchi e alla cifra 323 un importo d'imposta di 119.90 franchi (CHF 30 000.00 x 0,9 % = CHF 270.00 x 12 mesi = CHF 3240.00 [IVA inclusa] x 3,7 % AS = CHF 119.90). L'attività di riferimento è «Veicoli: locazione con o senza conducente». Dato che le cifre d'affari derivanti da attività con la stessa AS vengono sommate, in questo caso si applica l'AS del 3,7 %.

Esempio 2
Pietro Rossi è titolare e amministratore della Bici Rava SA. Dal 1° gennaio 2025 può utilizzare anche privatamente il veicolo di servizio acquistato nel 2022 per 30 000 franchi (IVA esclusa). Nel certificato di salario per questa prestazione vanno dichiarati 3240 franchi (fr. 30 000 x 0,9 % = fr. 270 x 12 mesi = fr. 3240.00 [IVA esclusa]) (☞ info IVA Quote private). Se è possibile utilizzare altri veicoli di servizio, occorre effettuare un calcolo del costo globale (☞ info IVA Quote private).

La Bici Rava SA conteggia l'imposta all'AS del 4,5 % (Biciclette/motociclette: lavori di riparazione e manutenzione) e dell'1,3 % (Biciclette/motociclette: commercio). Di massima, per la quota privata di 3240 franchi (IVA inclusa) si applica l'AS del 3,7 % (Veicoli: locazione con o senza conducente). Tuttavia, i 3'240 franchi rappresentano meno del 10 % della cifra d'affari imponibile (☞ cifra 15). Di conseguenza è determinante l'AS immediatamente superiore, pari al 4,5 %. La Bici Rava SA dichiara alle cifre 200 e 323 del rendiconto del secondo semestre del 2025 una cifra d'affari pari a 3240 franchi e alla cifra 323 un importo d'imposta di 145.80 franchi.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86, 88 e 94 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

9 Vendita di mezzi d'esercizio, beni d'investimento e prestazioni di servizi attivabili (art. 95 OIVA)

La vendita di mezzi d'esercizio, beni d'investimento e prestazioni di servizi attivabili (☞ info IVA Modifiche d'utilizzazione) che non sono stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione di prestazioni escluse dall'imposta è conteggiata all'AS autorizzata determinante per la prestazione in questione. La dichiarazione avviene nel periodo di rendiconto, durante il quale è avvenuta la vendita.
In questo caso le AS vengono attribuite tenendo conto delle regole stabilite agli articoli 84, 86 e 88 OIVA. (☞ cifra 15.3).

Esempio 1
La Falegnami Sagl conteggia le sue prestazioni con le AS del 3,7 % (falegnameria) e del 6,8 % (lavori a cottimo nel settore edilizio). L'impresa acquista una nuova piallatrice e nel maggio 2027 vende quella vecchia di 20 anni, che finora veniva impiegata per entrambi i tipi di prestazione. La Falegnami Sagl aveva acquistato una piallatrice che ora rivende. Questa vendita non corrisponde a una prestazione di falegnameria, ma si tratta di un commercio di beni usati imponibili all'aliquota normale. Pertanto, con questa vendita la Falegnami Sagl ha avviato una nuova attività. La rispettiva aliquota saldo ammonta al 3,0 % (attività: «Beni usati: commercio»). La Falegnami Sagl richiede l'aliquota saldo per questa nuova attività mediante la dichiarazione nel rendiconto del primo semestre 2027. Se le condizioni per l'attribuzione di questa AS non sono soddisfatte (☞ cifra 17 e segg., regola del 10 %), si applica l'AS immediatamente superiore del 3,7 %.
Se la falegnameria vende ad esempio un veicolo aziendale, l'attività in questione sarà «Automobili e autocarri: commercio d'occasione» e occorrerà verificare l'AS dello 0,6 %.

Esempio 2
*Se l'impresa Constructa SA vende una delle sue gru usata e attivata a bilancio, realizzando oltre il 10 % della cifra d'affari complessiva imponibile, **non** si applica l'aliquota saldo dell'1,3 % per l'attività «Macchine e utensili da costruzione: commercio», bensì l'aliquota saldo del 3,0 % per «Beni usati: commercio». Le AS valide per i settori e le attività del commercio si applicano solo nel caso di beni nuovi. Per quanto riguarda il commercio di beni usati si applicano le AS appositamente previste.*

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86, 88 e 95 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

10 Prestazioni esenti dall'imposta

10.1 Esportazioni / Prestazioni eseguite all'estero

Prestazioni che, secondo l'articolo 7 o 8 LIVA, vengono eseguite sul territorio svizzero, esenti dall'imposta conformemente all'articolo 23 LIVA, vanno dichiarate nel rendiconto IVA alla cifra 200 e portate in deduzione alla cifra 220.
Prestazioni che, secondo l'articolo 7 o 8 LIVA, vengono eseguite all'estero, vanno dichiarate nel rendiconto IVA alla cifra 200 e portate in deduzione alla cifra 221. Ulteriori dettagli sul rendiconto e sul pagamento dell'imposta figurano alla cifra 18.1.3.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (abrogazioni nell'art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale) e

Precisazione della prassi e adeguamento redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA; abrogazione dell'art. 107 cpv. 2 LIVA nonché degli art. 44 e 63 cpv. 3 lett. c OIVA) (info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

10.2 Forniture di beni alle piattaforme elettroniche

Le forniture di beni ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 1 LIVA (vendita di beni) a un gestore di una piattaforma elettronica, riconosciuto come fornitore secondo l'articolo 20a LIVA per simili forniture sono esenti dall'imposta (art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA), purché il gestore della piattaforma è iscritto nel registro dei contribuenti IVA.

Le relative cifre d'affari vanno dichiarate alla cifra 200 e possono essere dedotte alla cifra 220 del rendiconto IVA.
In caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo non viene accordata alcuna compensazione supplementare.

Sulla base dell'articolo 43a OIVA, a determinate condizioni vi è tuttavia la possibilità di indicare l'imposta nella fattura per le prestazioni.

Ulteriori informazioni figurano nell'info IVA concernente il settore Piattaforme elettroniche.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

11 Prestazioni a organizzazioni internazionali e diplomatiche

Le prestazioni ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) e all'articolo 143 OIVA sono esenti dall'imposta (art. 143–150 OIVA), se esiste il corrispondente modulo ufficiale dell'AFC (n. 1070–1079) debitamente compilato.

Le cifre d'affari provenienti da prestazioni eseguite sul territorio svizzero (ad es. a favore dell'ambasciata francese a Berna) nonché da prestazioni verso l'estero (ad es. a favore dell'OCSE con sede a Parigi) vanno trattate nel rendiconto IVA come le esportazioni (cifra 10.1).

L'opzione per l'imposizione delle prestazioni enumerate nell'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA a favore dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 143 capoverso 2 lettera a e all'articolo 150 OIVA non è possibile in caso di applicazione del metodo delle AS.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (abrogazioni nell'art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

12 Fatturazione e contabilità

12.1 Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta / Dichiarazione fiscale

I contribuenti che conteggiano l'imposta con il metodo delle AS possono optare soltanto per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta giusta l'articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA (art. 77 cpv. 3 OIVA).

Se un'imposta è comunque fatturata per altre prestazioni escluse dall'imposta, l'importo indicato va versato all'AFC, salvo che abbia luogo una correzione della fattura conformemente all'articolo 27 capoverso 4 LIVA o che il contribuente renda verosimile che per la Confederazione non ne risulta una perdita d'imposta (art. 77 cpv. 3 OIVA in combinato disposto con l'art. 27 cpv. 2 LIVA).

12.2 Fatturazione a un'aliquota troppo elevata

Se applica il metodo dell'AS e fattura una prestazione applicando un'aliquota troppo elevata, il contribuente deve corrispondere, oltre all'IVA calcolata con l'ausilio dell'AS, anche la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota dichiarata e quella calcolata con l'ausilio dell'aliquota applicabile secondo l'articolo 25 LIVA. La controprestazione è considerata comprensiva dell'IVA (art. 96 OIVA). La correzione può essere omessa se la fattura viene corretta conformemente all'articolo 27 capoverso 4 LIVA oppure se il contribuente rende verosimile che il destinatario della prestazione non ha dedotto l'imposta precedente. Ciò è il caso quando in particolare il destinatario della prestazione è un privato.

Esempio
Un caseificio, che conteggia con l'AS dello 0,1 %, fattura alla Dettaglio SA una fornitura di latticini per 5000 franchi con l'IVA dell'8,1 % invece del 2,6 %. Oltre all'IVA di 5 franchi calcolata con l'AS dello 0,1 %, esso deve corrispondere all'AFC anche il 4,9590 % (7,4931 % [moltiplicatore dell'8,1 %] dedotto il 2,5341 % [moltiplicatore del 2,6 %]) di 5000 franchi, ossia 247.95 franchi.

12.3 Contabilità

I contribuenti ai quali sono state concesse più AS (☞ cifra 15) devono contabilizzare separatamente i proventi delle diverse attività afferenti a ognuna di queste AS (art. 84 cpv. 3 OIVA), ossia tenere un conto ricavi per ogni tipo di introito. Ciò è consigliabile anche nel caso in cui il limite definito dalla regola del 10 % non sia stato raggiunto e, quindi, per l'attività in questione non sia stata autorizzata l'AS corrispondente (art. 88 cpv. 2 OIVA). Per accertare un eventuale futuro superamento di tale limite, è pertanto meglio basarsi sui tipi di introiti della contabilità (art. 86 cpv. 1–3 OIVA).

13 Sinistri, prestazioni delle assicurazioni

Se agli assicurati che applicano il metodo delle AS le compagnie di assicurazione risarciscono i danni IVA esclusa, ossia senza l'IVA gravante i costi per la rimozione dei danni, i contribuenti non possono dedurre questa IVA nel loro rendiconto semestrale né chiedere all'AFC l'emissione di una nota di credito. Si tratta di una questione di diritto privato fra assicurazioni e assicurati.

14 Imposta sull'importazione, importazione o esportazione temporanea

L'imposta sull'importazione è riscossa dall'UDSC. Lo stesso è competente per rilasciare informazioni corrispondenti nonché per la rettifica e il rimborso di questa imposta.
I contribuenti che applicano il metodo delle AS non possono dedurre a titolo di imposta precedente l'imposta sull'importazione a loro trasferita. Le seguenti regole dell'UDSC descrivono le importazioni esenti dall'imposta sull'importazione, le correzioni dell'imposta sull'importazione o il rispettivo rimborso.

14.1 Rettifica dell'imposta sull'importazione

Se nel corso dell'imposizione all'importazione di beni in seguito a
- un'errata aliquota;
- un'errata base di calcolo; oppure
- una successiva diminuzione della controprestazione

è riscossa un'imposta sull'importazione eccessiva, è possibile richiedere una rettifica presso l'UDSC. Se l'importo troppo elevato è dovuto a un errore nella dichiarazione doganale, l'UDSC riscuote una tassa per la sua restituzione. Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta sull'importazione è stata riscossa.

La richiesta di rettifica va presentata preferibilmente all'ufficio doganale presso il quale è avvenuta la dichiarazione (idealmente da parte del dichiarante doganale). Nella richiesta occorre precisare che il contribuente applica il metodo delle AS. Occorre inoltre indicare un conto PCD, conto postale o bancario sul quale l'imposta sull'importazione riscossa in eccedenza potrà essere accreditata e allegare la decisione d'imposizione IVA nonché una copia dei giustificativi a comprova del valore.

Precisazione della prassi (☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

14.2 Rimborso dell'imposta sull'importazione; beni di ritorno

- Se beni provenienti dall'estero sono ritornati al mittente sul territorio svizzero senza essere stati modificati (destinatario estero che rifiuta l'accettazione, fornitura rifiutata a causa di difetti constatati nell'uso o a vista ecc.), l'UDSC rimborsa su richiesta l'imposta sull'importazione riscossa alla reimportazione.
  Le domande di rimborso dell'imposta sull'importazione riscossa sulla reimportazione di beni vanno inoltrate all'UDSC (a livello regionale o alle direzioni di circondario) entro cinque anni dallo scadere dell'anno civile durante il quale essa è stata riscossa. La regione in cui è avvenuta la reimportazione è determinante. Nella domanda va precisato che l'imposta sull'importazione riscossa sui beni di ritorno non può essere conteggiata come imposta precedente nel rendiconto periodico trasmesso all'AFC. Va comunicato se il bene è stato esportato sulla base di un contratto di vendita o di commissione e se è stato fabbricato in proprio o acquistato da un terzo sul territorio svizzero o all'estero prima dell'esportazione. Occorre inoltre indicare un conto PCD, conto postale o bancario sul quale l'imposta sull'importazione da rimborsare potrà essere accreditata e allegare alle domande la decisione d'imposizione IVA, la decisione d'imposizione all'esportazione nonché altri documenti commerciali rilasciati in relazione all'esportazione e alla reimportazione (fatture, bollettini di consegna ecc.).

- Se il contribuente esporta dei beni precedentemente importati a causa di un rifiuto dell'accettazione o di un annullamento della fornitura, l'UDSC rimborsa su domanda l'imposta sull'importazione, a condizione che il bene venga esportato entro lo scadere di

cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile durante il quale l'imposta sull'importazione è stata riscossa e che la restituzione dell'imposta venga richiesta al momento della dichiarazione per il regime d'esportazione. Le domande di rimborso presentate successivamente possono venir prese in considerazione se inoltrate entro 60 giorni a contare dal rilascio della decisione d'imposizione all'esportazione. Le domande vanno presentate all'ufficio doganale presso il quale è avvenuta l'imposizione all'esportazione.

Nelle domande di rimborso dell'imposta sull'importazione il contribuente deve indicare il motivo per il quale il bene è stato riesportato e precisare che applica il metodo delle AS. Se solo una parte dei beni importati viene trasferita nuovamente all'estero, occorre indicare quali beni vengono riesportati per ogni decisione d'imposizione e fattura del fornitore. Occorre inoltre indicare il destinatario e il conto su cui potrà essere accreditata l'imposta sull'importazione da rimborsare e allegare alla domanda i seguenti documenti:

- decisione d'imposizione IVA («IMe Importazione»);
- fatture, bollettini di consegna, documenti di trasporto ecc., rilasciati in relazione all'importazione e alla riesportazione dei beni;
- per quel che concerne i beni utilizzati sul territorio svizzero: corrispondenza (e-mail ecc.) con il fornitore estero, da cui si evince che la fornitura che ha condotto all'importazione del bene (ad es. vendita) è stata annullata;
- giustificativi di pagamenti e rimborsi (accrediti);
- nel caso di domande presentate successivamente, la decisione d'imposizione all'esportazione.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (abrogazioni nell'art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

14.3 Beni destinati all'importazione o all'esportazione temporanea

14.3.1 Beni destinati al perfezionamento (lavorazione, trasformazione e riparazione)

- I beni che sono stati importati temporaneamente per essere perfezionati a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto vanno imposti secondo il **regime doganale del perfezionamento attivo**. Solo in questo caso l'importazione temporanea è considerata esente dall'imposta sull'importazione. Se in occasione dell'importazione non è effettuata la citata procedura, l'UDSC riscuote l'imposta sull'importazione sul valore di mercato del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero. Un rimborso di tale imposta da parte dell'UDSC è precluso a causa dell'esportazione di beni perfezionati. Chi vuole imporre beni secondo il regime doganale del perfezionamento attivo necessita di un'autorizzazione dell'UDSC.

- I beni esportati temporaneamente per il **perfezionamento a cottimo** nell'ambito di un contratto d'appalto e successivamente ritornati al mittente sul territorio svizzero possono essere dichiarati all'esportazione secondo il **regime doganale d'esportazione**. Se è provato al momento della reimportazione dei beni che gli stessi sono stati esportati secondo questo regime e perfezionati all'estero (ad es. ordini, fatture, documenti d'esportazione, ordini di spedizione) e che sono ritornati al mittente all'origine sul territorio svizzero, l'imposta all'importazione è calcolata sulla controprestazione per i lavori eseguiti all'estero (costi di perfezionamento). È indispensabile tuttavia che nella dichiarazione doganale la controprestazione sia dichiarata.

  Anche se i beni sono stati dichiarati in esportazione temporanea secondo il **regime doganale del perfezionamento passivo**, al momento della reimportazione l'imposta

sull'importazione è calcolata sulla controprestazione per i lavori eseguiti all'estero al luogo di destinazione sul territorio svizzero.

14.3.2 Beni in ammissione temporanea

- I beni (destinati ad es. a esposizioni, test, sperimentazioni, formazioni, materiale professionale e aziendale) che sono **importati** temporaneamente vanno dichiarati nel **regime doganale di ammissione temporanea**. Solo in tal caso l'importazione temporanea è esente dall'imposta sull'importazione. Questa esenzione non comprende la controprestazione per l'uso temporaneo. Se per l'uso temporaneo non è chiesto alcun importo per il noleggio, o se tale importo è esiguo, è determinante la controprestazione che verrebbe fatturata per il noleggio a un terzo indipendente. Se in occasione dell'importazione non è effettuata la citata procedura, l'UDSC riscuote l'imposta sull'importazione sul valore di mercato del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero. È precluso il rimborso di tale imposta da parte dell'UDSC in seguito a un'esportazione dei beni oppure un'imposizione successiva della controprestazione per l'uso temporaneo.

- I beni (destinati ad es. a esposizioni, test, sperimentazioni, formazioni, materiale professionale e aziendale) che sono **esportati** temporaneamente vanno anch'essi dichiarati nel **regime doganale di ammissione temporanea**. Solo in tal caso la reimportazione è esente dall'imposta sull'importazione. Se in occasione dell'esportazione non è effettuata la citata procedura, l'UDSC riscuote l'imposta sull'importazione sul valore di mercato del bene al luogo di destinazione sul territorio svizzero. Il rimborso successivo di tale imposta è ammesso a determinate condizioni (☞ cifra 14.2, primo punto).

15 Attribuzione delle aliquote saldo

15.1 Principi, dichiarazione delle AS nel rendiconto IVA

I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle AS autorizzate dall'AFC. Il numero di AS applicabili non è limitato (art. 84 cpv. 1 OIVA). I contribuenti ai quali sono state concesse più AS devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote (art. 84 cpv. 3 OIVA).

Le AS sono aliquote settoriali, che in quanto aliquote medie, corrispondono al caso tipo del settore o dell'attività in questione. AS individuali non possono essere accordate.

L'applicazione delle AS viene autorizzata nel quadro della dichiarazione delle cifre d'affari tramite il portale elettronico direttamente nel rendiconto. Nel corso di questa procedura è possibile dichiarare nuove AS applicando l'AS stabilita per l'attività corrispondente sulla base delle regole di cui agli articoli 84, 86 e 88 OIVA. Ciò presuppone sempre che le quote delle singole attività rappresentino ciascuna presumibilmente più del 10 % della cifra d'affari complessiva realizzata con prestazioni imponibili (comprese le prestazioni esenti dall'imposta per le quali il luogo della prestazione è situato in territorio svizzero; ☞ cifra 1.3.1).

Se vengono svolte più attività per le quali si applica la medesima aliquota saldo, le cifre d'affari realizzate vanno cumulate al fine di chiarire se il limite del 10 % è stato superato.

Nel complemento al rendiconto è altresì possibile cercare e selezionare in modalità elettronica le attività determinanti. L'AFC verifica e autorizza le nuove AS selezionate.

Se in un secondo tempo risulta che le condizioni per l'autorizzazione di un'aliquota saldo non erano soddisfatte, l'AFC può revocare a posteriori l'autorizzazione per l'applicazione di tale aliquota saldo.

La soppressione di un'AS autorizzata a seguito della cessazione dell'attività o di un calo della cifra d'affari deve essere comunicata all'AFC. Le AS non possono essere cancellate autonomamente nel quadro del rendiconto.

I limiti relativi all'applicazione del metodo delle AS (cifra d'affari massima, IVA incl., di fr. 5024 mio. e debito fiscale annuo non superiore a fr. 108 000) non possono essere complessivamente superati (☞ cifre 1.3.1 e 1.3.2).

Esempio 1
La Rossi Management SA, di recente costituzione, offre prestazioni di servizi di management e ha ripreso l'intera clientela della ditta individuale Robert Meier, che nell'ultimo esercizio prima della cessione dell'attività ha generato cifre d'affari imponibili sul territorio svizzero pari a circa 2,2 milioni di franchi, IVA inclusa. Le cifre d'affari imponibili sul territorio svizzero della Rossi Management SA dovrebbero essere dello stesso ordine di grandezza. Calcolata con un'AS determinante del 6,2 %, l'imposta ammonta a 136 400 franchi.

La Rossi Management SA non è autorizzata ad applicare il metodo delle AS, in quanto il debito fiscale annuo presumibile supera i 108 000 franchi.

Esempio 2
La macelleria Bianchi Sagl gestisce più macellerie con sedi diverse. La cifra d'affari della Sagl ammonta a 6,2 milioni di franchi.

La macelleria Bianchi Sagl non è autorizzata ad applicare il metodo delle AS, in quanto la cifra d'affari annua supera i 5,024 milioni di franchi.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA; abrogazione degli art. 85, 87 e 89 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

15.2 Pluralità di prestazioni, insieme di prestazioni, prestazioni indipendenti le une dalle altre

Se più prestazioni indipendenti le une dalle altre, imponibili ad aliquote d'imposta differenti, sono rese al cliente in cambio di una controprestazione complessiva (art. 19 cpv. 2 LIVA), tale controprestazione può essere conteggiata con l'AS applicata alla prestazione preponderante (al minimo 70 % della controprestazione complessiva); (☞esempio 3). Se invece le prestazioni indipendenti le une dalle altre sono soggette alla medesima aliquota legale (ad es. 8,1 %), le singole prestazioni parziali vanno conteggiate alle AS autorizzate corrispondenti (art. 88 cpv. 4 OIVA).

Se, in caso di fatturazione ad un prezzo forfettario, il contribuente non è in grado di dimostrare tramite una calcolazione interna quali siano le percentuali relative alle singole prestazioni parziali (art. 88 cpv. 5 OIVA), la controprestazione complessiva va conteggiata all'AS massima autorizzata per la prestazione in questione (☞ esempi 4 e 5).

Se per un'attività non è stata autorizzata l'applicazione dell'AS corrispondente, dato che le cifre d'affari realizzate con questa attività rappresentano meno del 10 % della cifra d'affari complessiva imponibile, le relative entrate vanno conteggiate all'AS autorizzata

immediatamente superiore (art. 88 cpv. 2 lett. b OIVA ☞ esempio 6). Se non è stata autorizzata un'AS più alta, le entrate vanno conteggiate all'AS autorizzata immediatamente inferiore (art. 88 cpv. 2 lett. a OIVA).

Il contribuente può decidere volontariamente di conteggiare la cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all'aliquota saldo massima autorizzata (art. 88 cpv. 6 OIVA).

Esempio 3
L'albergo Raggio di sole applica il metodo delle AS e fattura alla famiglia Sarti il pacchetto mezza pensione di 400 franchi con l'aliquota speciale del 3,8 % (☞ info IVA concernente il settore Albergheria e ristorazione). L'albergo Raggio di sole può conteggiare i 400 franchi con l'AS del 2,1 %, valevole per "Alberghi: prestazioni imponibili all'aliquota speciale per l'alloggio".

Esempio 4
La Vino Sagl è stata autorizzata ad applicare l'AS dello 0,6 % (Derrate alimentari salvo le bevande alcoliche: commercio) e l'AS dell'1,3 % (Bevande alcoliche: commercio, se acquisto con IVA). Nei suoi negozi, la Vino Sagl vende cestini regalo al prezzo forfettario di 80 franchi (senza menzione dell'imposta). Nei cestini si trovano diversi generi alimentari italiani, come, ad esempio, olio d'oliva, pasta, salse, antipasti e anche una bottiglia di buon vino rosso. Sulla base dei singoli prezzi, la Vino Sagl può comprovare che il prezzo del vino è di 28 franchi e quello degli alimenti di 52 franchi. Quindi può conteggiare i 28 franchi con l'AS dell'1,3 % e i 52 franchi con l'AS dello 0,6 %. Se non può fornire la prova, deve conteggiare l'intero prezzo forfettario di 80 franchi con l'AS dell'1,3 %.

Se in questo caso il valore dei beni imponibili all'aliquota ridotta superasse la quota del 70 %, anche le entrate complessive potrebbero essere fatturate all'aliquota ridotta con l'AS dello 0,6 %.

Esempio 5
L'AFC ha autorizzato l'impresa di pittura Notari ad applicare l'AS del 5,3 % (Pittori e pittori tappezzieri) e l'AS del 2,1 % (Commercio di beni imponibili all'aliquota normale: nella misura in cui non menzionato altrove). L'impresa di pittura Notari esegue per Giorgio Modello lavori di pittura, materiale incluso, per un importo di 1000 franchi e gli vende per uso personale della vernice per un totale di 5000 franchi. Nella fattura a Giorgio Modello l'impresa di pittura presenta separatamente il valore dei lavori e quello della pittura venduta. La cifra d'affari proveniente dai lavori di pittura deve essere conteggiata con l'AS del 5,3 % e la cifra d'affari realizzata con il commercio con l'AS del 2,1 %.

Se l'impresa di pittura Notari fatturasse semplicemente un importo forfettario di 6000 franchi, l'intera cifra d'affari dovrebbe essere conteggiata con l'AS del 5,3 %. Non ha alcuna importanza se nella fattura figura o no l'IVA dell'8,1 %. Se però l'impresa di pittura Notari può comprovare tramite una calcolazione interna il valore delle singole prestazioni, i lavori di pittura (fr. 1000) possono essere conteggiati con l'AS del 5,3 % e la vernice (fr. 5000) con l'AS del 2,1 % (entrambe le prestazioni soggiacciono all'aliquota normale dell'8,1 %, pertanto in questo caso non si applica la regola del 70/30 %).

Esempio 6
Anna Marchesi effettua prestazioni di estetista (istituto di bellezza) e si occupa del commercio di prodotti cosmetici. Inizialmente le cifre d'affari realizzate con il commercio sono insignificanti e l'AFC ha quindi autorizzato unicamente l'applicazione dell'AS del 5,3 % valevole per l'attività "Istituti di bellezza: commercio". Anche le cifre d'affari realizzate con il commercio devono essere conteggiate con l'AS del 5,3 %. Nel corso degli anni la cifra d'affari realizzata con il commercio aumenta e nei tre anni successivi supera il limite del

10 % della cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili. Nel periodo fiscale successivo Anna Marchesi può quindi chiedere la seconda AS del 2,1 % valevole per l'attività "Cosmetici: commercio di prodotti".

Per i casi in cui la quota delle cifre d'affari aumenta notevolmente, si applicano le disposizioni della cifra 15.6.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA; abrogazione degli art. 85, 87 e 89 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

15.3 Attribuzione delle AS al momento dell'assoggettamento all'imposta e dell'avvio della nuova attività

Per ogni attività che costituisce oltre il 10 % della cifra d'affari complessiva derivante **da prestazioni imponibili** (nei seguenti esempi: «quota della cifra d'affari») è autorizzata l'applicazione dell'AS corrispondente (art. 86 cpv. 1 OIVA). In seguito, l'AFC verifica la correttezza dell'AS.

Un'impresa, **neo contribuente**, che svolge diverse attività per le quali valgono AS distinte è autorizzata ad applicare l'AS corrispondente per ognuna di queste attività. Lo stesso vale per un contribuente che applica già il metodo delle AS e intraprende **una nuova attività** (= nuova attività), non soggetta a un'AS già autorizzata. Ciò presuppone sempre che le quote delle singole attività rappresentino ciascuna presumibilmente più del 10 % della cifra d'affari complessiva realizzata con prestazioni imponibili (comprese le prestazioni esenti dall'imposta per le quali il luogo della prestazione è situato in territorio svizzero; ☞ cifra 1.3.1). La situazione deve essere giudicata in base alla pianificazione (ad es. preventivo o business plan; art. 86 cpv. 2 lett. a e b OIVA).

Se all'inizio dell'assoggettamento o all'avvio di una nuova attività sussistono dubbi sul fatto che il limite del 10 % verrà superato, inizialmente il contribuente può dichiarare separatamente la cifra d'affari di tale attività. Se dopo un intero periodo fiscale risulta che il limite del 10 % non è stato raggiunto, l'AFC revoca con effetto retroattivo l'aliquota saldo.

Se vengono svolte più attività per le quali si applica la medesima aliquota saldo, le cifre d'affari realizzate vanno cumulate al fine di chiarire se il limite del 10 % è stato superato.

Nei seguenti casi vengono eseguite unicamente delle prestazioni imponibili:

- *Spazzacamino (82 % della cifra d'affari complessiva; AS 6,2 %); copritetti (18 % della cifra d'affari complessiva; AS 3,7 %): vengono autorizzate le due AS del 6,2 e del 3,7 %. Le cifre d'affari realizzate con l'attività dello spazzacamino vanno conteggiate all'AS del 6,2 % e quelle dell'attività del copritetti all'AS del 3,7 %.*
- *Giardinaggio (91 % della cifra d'affari complessiva; AS 5,3 %); forniture di piante fatturate separatamente (9 % della cifra d'affari complessiva; AS 0,6 %): è autorizzata solo l'AS del 5,3 %.*
- *Chiosco (91 % della cifra d'affari complessiva è realizzata con il commercio; AS 0,6 %; il 9 % della cifra d'affari complessiva proviene da ricavi da provvigioni; AS 6,8 %): gli introiti complessivi del chiosco vanno conteggiati all'AS dello 0,6 %.*

Esempio 7
L'impresa Pane e dolci Sagl si occupa della vendita di prodotti da forno di produzione propria in una panetteria, oltre a gestire un tea-room e l'agenzia postale del Comune.

Descrizione delle attività	*AS*	*Quota della cifra d'affari*	*AS autorizzata*
Panetteria/pasticceria/: produzione	*0,1 %*	*46 %*	*Sì*
Panetteria/pasticceria: commercio di beni imponibili all'aliquota normale	*2,1 %*	*14 %*	*Sì*
Panetteria/pasticceria: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta	*0,6 %*	*8 %*	*No*
Bevande alcoliche: commercio, se acquisto con trasferimento esplicito dell'IVA	*1,3 %*	*7 %*	*Sì*
Articoli per fumatori: commercio	*1,3 %*	*6 %*	*Sì*
Tea-room: prestazioni imponibili all'aliquota normale	*5,3 %*	*16 %*	*Sì*
Agenzia postale: remunerazione da parte della Posta Svizzera	*6,2 %*	*3 %*	*No*

Le AS dello 0,1 %, dell'1,3 % (le entrate risultanti dalle attività corrispondenti ammontano complessivamente al 13 %), del 2,1 % e del 5,3 % vengono autorizzate in quanto le cifre d'affari realizzate con queste attività rappresentano più del 10 % della cifra d'affari complessiva imponibile. In questo caso le AS dello 0,6 % e del 6,2 % non vengono autorizzate. Di conseguenza, le entrate realizzate mediante il commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta vanno conteggiate all'AS autorizzata immediatamente superiore dell'1,3 %. Le remunerazioni da parte della Posta Svizzera vanno invece conteggiate all'AS autorizzata immediatamente inferiore del 5,3 %, dato che non è stata autorizzata un'AS più alta.

Esempio 8
L'autorimessa Officina SA gestisce un'officina di riparazione di autoveicoli, nella quale si eseguono anche lavori di carrozzeria e lattoneria, di montaggio e commercio di pneumatici. Le entrate relative al periodo fiscale 2026 si compongono come segue:

Attività 2026	*AS*	*Quota della cifra d'affari*	*AS autorizzata*
Automobili: officine di riparazioni	*3,7 %*	*60 %*	*Sì*
Automobili: carrozzieri e lattonieri d'auto	*4,5 %*	*24 %*	*Sì*
Gommisti: commercio	*1,3 %*	*4 %*	*No*
Montaggio al di fuori del settore edilizio	*6,2 %*	*12 %*	*Sì*

Anche negli anni precedenti le entrate realizzate con il commercio di pneumatici rappresentavano meno del 10 % della cifra d'affari complessiva, ragion per cui per questa attività non è stata autorizzata alcuna AS. Tali entrate sono state conteggiate all'AS autorizzata immediatamente superiore, pari al 3,7 %.

A inizio 2027, nel quadro di una fusione, l'autorimessa Officina SA ha ripreso l'Officina SA commercio di veicoli, che commerciava veicoli nuovi e gestiva un autolavaggio. Pertanto, in futuro l'autorimessa Officina SA genererà entrate anche con il commercio di veicoli nuovi e la gestione di un autolavaggio (inizio di una nuova attività). Le entrate saranno presumibilmente le seguenti:

Attività 2027	*AS*	*Quota della cifra d'affari*	*AS autorizzata*
Automobili: officine di riparazioni	*3,7 %*	*30 %*	*Sì*
Automobili: carrozzieri e lattonieri d'auto	*4,5 %*	*12 %*	*Sì*
Gommisti: commercio	*1,3 %*	*2 %*	*No*
Montaggio al di fuori del settore edilizio	*6,2 %*	*6 %*	*Sì*
Automobili nuove: commercio	*0,6 %*	*48 %*	*Sì*
Autolavaggio	*3,7 %*	*2 %*	*Sì*

Il 1° gennaio 2027, l'autorimessa Officina SA deve richiedere inoltre l'AS dello 0,6 %. I ricavi derivanti dall'autolavaggio possono essere conteggiati con l'AS del 3,7 %, poiché si tratta dell'avvio di una nuova attività. Occorre continuare ad applicare l'AS del 6,2 %, poiché si tratta di un'attività attuale. L'autorizzazione per tale AS viene revocata solo nei casi in cui il limite del 10 % non viene raggiunto regolarmente (ovvero per tre periodi fiscali consecutivi) (☞ cifra 15.4).

Esempio 9
La Boutique di moda Sagl gestisce due negozi di abbigliamento, uno a Zurigo e l'altro a Basilea. Commercia esclusivamente in abbigliamento di prima mano e conteggia le entrate complessive con l'AS del 3,0 % (Abbigliamento: commercio).

La Abbigliamento di lusso SA cerca una nuova ubicazione a Zurigo per aprire una propria boutique. A tale scopo propone alla Boutique di moda Sagl di riprendere l'attuale contratto di locazione, offrendole una buona entrata («key money»).

Benché la buona entrata sia versata una tantum, il rispettivo importo è imponibile e per il rendiconto con le AS rappresenta una nuova attività. Se la buona entrata ammonta al 10 % della cifra d'affari complessiva del corrispondente periodo fiscale, va richiesta un'AS aggiuntiva del 6,8 % (Indennizzo in seguito allo scioglimento o alla violazione di un contratto). A condizione che la buona entrata sia inferiore al 10 % della cifra d'affari complessiva del corrispondente periodo fiscale, anche le rispettive entrate possono essere conteggiate con l'AS già autorizzata del 3,0 %.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA; abrogazione degli art. 85, 87 e 89 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

15.4 Bewilligung eines neuen SSS bei regelmässiger Überschreitung oder Wegfall eines SSS bei regelmässiger Unterschreitung der 10-Prozent-Grenze

Se la parte di un'attività aggiuntiva che rappresenta meno del 10 % della cifra d'affari imponibile cresce e supera regolarmente il limite del 10 %, va richiesta un'AS aggiuntiva. Regolarmente significa che il **10 % è superato per tre periodi fiscali consecutivi**. In tal caso il contribuente dovrà richiedere un'AS aggiuntiva a partire dal quarto periodo fiscale. Nell'accertare se il limite del 10 % sia superato, le cifre d'affari di attività cui si applica la stessa AS vanno cumulate (art. 86 cpv. 3 OIVA).

Se, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, la cifra d'affari di un'attività o di più attività per le quali è stabilita la stessa AS **non supera più** il limite del 10 %, l'autorizzazione all'applicazione dell'AS in questione decade all'inizio del quarto periodo fiscale (art. 86 cpv. 4 OIVA).

Esempio 10
Lo studio fotografico Rossi Sagl è assoggettata all'imposta dal 2021. Sino alla fine del 2024 conteggiava tutte le entrate con l'AS del 2,1 % (Fotografici). Nel periodo 2021–2024 ha eseguito anche alcune prestazioni di web design, le cui cifre d'affari erano tuttavia inferiori al 10 % della cifra d'affari complessiva.

Nel quadro della Prima definizione della prassi concernente le AS, a partire dal 1° gennaio 2025 la società ha applicato le seguenti AS:

Attività 2025	*AS*	*Quota della cifra d'affari*	*AS autorizzata*
Apparecchi fotografici e accessori: commercio	*2,1 %*	*55 %*	*Sì*
Fotografici, laboratori (negli anni 2022–2024 la quota della cifra d'affari era ancora superiore al 10 %)	*3,7 %*	*8 %*	*Sì*
Fotografici, studi	*5,3 %*	*20 %*	*Sì*
Prestazioni di servizi Internet come web design, hosting, registrazione di domini, gestione di una banca dati (AS applicabile del 6,2 %; tuttavia, negli anni 2022–2024 la quota della cifra d'affari era inferiore al 10 %. Poiché non è stata autorizzata un'AS più alta, queste entrate possono essere conteggiate all'AS autorizzata immediatamente inferiore)	*5,3 %*	*17 %*	*Sì*

Attività 2026	*AS*	*Quota della cifra d'affari*	*AS autorizzata*
Apparecchi fotografici e accessori: commercio	*2,1 %*	*62 %*	*Sì*
Fotografici, laboratori (negli anni 2022–2024 la quota della cifra d'affari era ancora superiore al 10 %)	*3,7 %*	*5 %*	*Sì*
Fotografici, studi	*5,3 %*	*18 %*	*Sì*
Prestazioni di servizi Internet come web design, hosting, registrazione di domini, gestione di una banca dati (AS applicabile del 6,2 %; tuttavia, negli anni 2022–2024 la quota della cifra d'affari era inferiore al 10 %. Poiché non è stata autorizzata un'AS più alta, queste entrate possono essere conteggiate all'AS autorizzata immediatamente inferiore)	*5,3 %*	*15 %*	*Sì*

Attività 2027	*AS*	*Quota della cifra d'affari*	*AS autorizzata*
Apparecchi fotografici e accessori: commercio	*2,1 %*	*58 %*	*Sì*
Fotografici, laboratori (negli anni 2022–2024 la quota della cifra d'affari era ancora superiore al 10 %)	*3,7 %*	*7 %*	*Sì*
Fotografici, studi	*5,3 %*	*22 %*	*Sì*
Prestazioni di servizi Internet come web design, hosting, registrazione di domini, gestione di una banca dati (AS applicabile del 6,2 %; tuttavia, negli anni 2022–2024 la quota della cifra d'affari era inferiore al 10 %. Poiché non è stata autorizzata un'AS più alta, queste entrate possono essere conteggiate all'AS autorizzata immediatamente inferiore)	*5,3 %*	*13 %*	*Sì*

A partire dal 1° gennaio 2028, lo studio fotografico Rossi Sagl deve richiedere un'AS aggiuntiva, dato che la quota della cifra d'affari del web design ha superato per tre periodi fiscali consecutivi il limite del 10 %. Dal 1° gennaio 2028 l'AS del 3,7 % non può più essere applicata, visto che per tre periodi fiscali consecutivi la quota della cifra d'affari del laboratorio fotografico è stata inferiore al 10 % della cifra d'affari complessiva. In futuro, queste entrate devono essere conteggiate all'AS autorizzata immediatamente superiore, pari al 5,3 %.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA; abrogazione degli art. 85, 87 e 89 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

15.5 Attribuzione delle AS al momento del passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS (art. 86 cpv. 2 OIVA)

Un contribuente che passa dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS può applicare più AS se in ciascuno dei tre periodi fiscali precedenti il cambiamento le parti delle attività in questione rappresentano più del 10 % della cifra d'affari complessiva proveniente da prestazioni imponibili.

In linea di principio, nel caso degli attuali contribuenti bisogna basarsi sui valori empirici precedenti, anche se la durata dell'assoggettamento all'imposta è inferiore a tre periodi fiscali.

Tuttavia, se simultaneamente al passaggio viene avviata una nuova attività o se viene cessata e/o se si attende un'impennata nell'ambito di un'attività finora irrilevante, sono determinanti le cifre d'affari attese.

Esempio 11
La Macchine agricole Fiori Sagl ha avviato la sua attività imprenditoriale il 1° settembre 2023. A partire da tale data è iscritta nel registro dei contribuenti. I conteggi dei periodi fiscali 2023 e 2024 sono stati allestiti secondo il metodo di rendiconto effettivo. Nel 2025 la società ha deciso di passare al metodo delle AS.

Le entrate della società generate nel periodo fiscale 2023 derivano esclusivamente dal commercio di macchine agricole. Le entrate relative al periodo fiscale 2024 si compongono come segue:

Attività 2024	*AS*	*Quota della cifra d'affari*	*AS autorizzata*
Macchine agricole: commercio	*0,6 %*	*60 %*	*Sì*
Macchine agricole: lavori di riparazione e manutenzione	*3,7 %*	*7 %*	*Sì*
Macchine agricole: locazione	*3,7 %*	*25 %*	*Sì*
Stazione di rifornimento (in nome proprio)	*0,1 %*	*8 %*	*No*

Anche se non sono ancora disponibili le cifre d'affari per tre periodi fiscali interi, la società deve richiedere le AS dello 0,6 % (Macchine agricole: commercio) e del 3,7 % (Macchine agricole: lavori di riparazione e manutenzione e Macchine agricole: locazione, complessivamente oltre il 10 %). L'AS dello 0,1 % non viene autorizzata, dato che con la rispettiva attività viene realizzato meno del 10 % della cifra d'affari complessiva imponibile.

Esempio 12
La Falegnameria SA è assoggettata all'imposta dal 2020. I conteggi degli anni 2020–2026 sono stati allestiti secondo il metodo di rendiconto effettivo. Nei periodi fiscali 2020–2024 la società ha eseguito esclusivamente lavori di falegnameria per conto proprio. Dal 2026 la Falegnameria SA collabora spesso con un'altra società, eseguendo per quest'ultima lavori a cottimo nel settore edilizio presso un cantiere di grandi dimensioni. Le due società hanno convenuto una collaborazione a lungo termine anche per altri grandi progetti. Pertanto, la Falegnameria SA eseguirà anche in futuro un numero elevato di lavori a cottimo nel settore edilizio.

La società ha deciso di passare al metodo delle AS a partire dal 1° gennaio 2027. Le entrate della Falegnameria SA relative al periodo prima del cambiamento del metodo di rendiconto si compongono come segue:

Attività 2024	*Quota della cifra d'affari, effettiva*
Falegnameria	*100 %*
Lavori a cottimo nel settore edilizio	*0 %*

Attività 2025	*Quota della cifra d'affari, effettiva*
Falegnameria	*92 %*
Lavori a cottimo nel settore edilizio	*8 %*

Attività 2026	*Quota della cifra d'affari, effettiva*
Falegnameria	*15 %*
Lavori a cottimo nel settore edilizio	*85 %*

Attività 2027	*Quota della cifra d'affari, effettiva*
Falegnameria	*25 %*
Lavori a cottimo nel settore edilizio	*75 %*

Benché prima del passaggio al metodo delle AS la quota dei lavori a cottimo nel settore edilizio non superava in nessuno dei tre periodi fiscali il 10 % della cifra d'affari da

prestazioni imponibili, a partire dal 1° gennaio 2027 è necessario richiedere l'AS del 3,7 % (Falegnameria) e quella del 6,8 % (Lavori a cottimo nel settore edilizio). Poiché nel presente caso è stata avviata una nuova attività, sono determinanti le cifre d'affari presumibili (art. 86 cpv. 2 lett. a OIVA).

Di norma, il passaggio al metodo delle AS è possibile dopo tre anni di conteggi allestiti secondo il metodo di rendiconto effettivo. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2025 decorrono nuovamente i termini per il cambiamento del metodo di rendiconto, motivo per cui il passaggio pianificato sarà possibile soltanto a partire dal 1° gennaio 2028 (art. 166e cpv. 1 OIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA; abrogazione degli art. 85, 87 e 89 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

15.6 Attribuzione delle aliquote saldo in caso d'impennata della cifra d'affari

Se la parte dell'attività che rappresenta meno del 10 % della cifra d'affari imponibile fa registrare **un'impennata**, tale attività è considerata una **nuova attività**; sono in questo caso applicabili le regole valide per le nuove attività (art. 86 cpv. 2 lett. a OIVA nonché quanto esposto di seguito nella presente cifra).

Vi è un'impennata se la percentuale di cifra d'affari derivante da un'attività cresce in maniera tale da poter raggiungere presumibilmente il 25 % della cifra d'affari lungo tutto il periodo fiscale.

Se è adempiuta questa condizione, la relativa AS sarà attribuita per l'inizio del periodo fiscale in corso.

Si raccomanda di registrare e conservare una traccia scritta delle considerazioni operate in relazione ai calcoli della parte di cifra d'affari presumibile.

Esempio 13
La Ristorante SA è contribuente dal 2013 e applica il metodo delle AS. In passato, la sua cifra d'affari concernente l'attività di take away variava tra il 3 % e l'8 % della cifra d'affari imponibile complessiva. Pertanto, l'impresa conteggiava tutte le cifre d'affari all'AS applicabile al tempo alle prestazioni di ristorazione. A causa dei provvedimenti emanati dal Consiglio federale per contenere la pandemia di COVID-19, l'impresa ha chiuso il ristorante a contare dal 17 marzo 2020. Per poter continuare a garantire un posto di lavoro agli impiegati, l'impresa ha mantenuto un servizio take away che offriva ai clienti la possibilità di ordinare pasta o pizza online o telefonicamente. Nel periodo tra la chiusura e la riapertura del ristorante sono state quindi eseguite unicamente prestazioni di take away. La Ristorante SA ha ottenuto quindi retroattivamente al 1° gennaio 2020 l'AS dello 0,6 % per l'attività di «Take away: senza possibilità di consumo sul posto».

Esempio 14
La Elettro Sagl esegue lavori di elettricista (tra il 93 % e il 96 % della sua cifra d'affari) e vende comandi elettronici fabbricati in proprio (tra il 4 % e il 7 % della sua cifra d'affari). Essa conteggia quindi la cifra d'affari totale con l'AS del 4,5 %. Siccome è riuscita a fabbricare i comandi in modo più conveniente e in modo migliore sotto il profilo qualitativo, nel maggio 2025 l'offerta cresce fortemente. La Elettro Sagl prevede per il periodo fiscale 2025 una parte di cifra d'affari del 30 % realizzata con la fabbricazione dei comandi elettronici.

Essa ottiene quindi retroattivamente al 1° gennaio 2025 l'AS del 3,7 % per l'attività «Elettronica: fabbricazione di componenti elettronici, comandi, apparecchi e altri».

Esempio 15
Il massaggiatore sportivo Maurizio Bevilacqua offre prestazioni di massaggio (tra il 94 % e il 97 % della sua cifra d'affari) e vende parimenti oli per massaggio e altri prodotti simili (tra il 3 % e il 6 % della sua cifra d'affari). Conteggia quindi la cifra d'affari totale con l'AS del 6,2 %. In seguito a un incidente, dal 16 agosto 2026 può esercitare la sua attività di massaggiatore in maniera molto limitata. Cerca quindi di aumentare le vendite di prodotti di massaggio. Secondo i suoi calcoli, prevede di realizzare con queste forniture il 20 % della sua cifra d'affari totale per il periodo fiscale 2026. Non vi è in questo caso un'impennata da poter raggiungere il 25 % della cifra d'affari relativa alla seconda attività; pertanto, non gli sarà attribuita una seconda aliquota AS. Se però questa cifra d'affari rappresenta più del 10 % della cifra d'affari complessiva imponibile per tre anni consecutivi, a partire dal quarto anno gli può essere autorizzata l'AS del 2,1 % riguardante l'attività «Cosmetici: commercio di prodotti».

15.7 Regolamentazione forfetaria per paninoteche e snack-bar con possibilità di consumo sul posto e per determinate manifestazioni

(art. 90 OIVA)

Le semplificazioni riguardanti determinate aziende e manifestazioni si basano sull'articolo 80 LIVA nonché sull'articolo 55 capoverso 3 e sull'articolo 90 OIVA.
Le paninoteche e gli snack-bar con possibilità di consumo sul posto possono ripartire in modo semplice e senza ulteriore comprova le loro cifre d'affari nella misura in cui presentano le seguenti condizioni:

Posti seduti o in piedi	Provvedimenti organizzativi	Imposizione
massimo 20	sì	Cifre d'affari da prestazioni della ristorazione all'AS del 5,3 % e cifre d'affari da prestazioni da asporto e take away allo 0,6 % (occorre osservare la regola del 10 %)
massimo 20	no	50 % ciascuna della cifra d'affari complessiva all'AS del 5,3 % e all'AS dello 0,6 %
più di 20	sì	Cifre d'affari da prestazioni della ristorazione all'AS del 5,3 % e cifre d'affari da prestazioni da asporto e take away allo 0,6 % (occorre osservare la regola del 10 %)
più di 20	no	Cifra d'affari complessiva all'AS del 5,3 %

☞ Per ulteriori informazioni sui provvedimenti organizzativi adeguati concernenti le prestazioni della ristorazione e le prestazioni da asporto e take away vedi info IVA Albergheria e ristorazione.

Inoltre, in caso di determinate manifestazioni, come proiezioni cinematografiche, concerti, partite di calcio (☞ info IVA Albergheria e ristorazione) vi è la possibilità, senza ulteriori prove, di conteggiare l'80 % della cifra d'affari all'AS dello 0,6 % e il 20 % all'AS del 5,3 %.

Parte C Allegati

16 Aliquote saldo per settore e attività: suddivisione per aliquote saldo

Le AS sono dei moltiplicatori. La cifra d'affari, IVA inclusa, va moltiplicata con l'AS autorizzata (☞ cifra 1.2).

Chi esercita un'attività nel settore della fabbricazione o lavorazione di beni mobili o immobili, deve tener conto delle osservazioni seguenti.

Le AS valide per i settori e le attività della fabbricazione sono applicabili solo se nel prezzo della prestazione è incluso anche il valore del materiale. È, ad esempio, considerato materiale:

- per un posatore di pavimenti: il tappeto, il parquet, il laminato, il sughero, gli zoccoli;
- per un piastrellista: le lastre di pietra e le piastrelle in ceramica;
- per un falegname: le porte, le finestre, gli armadi a muro o parte di essi, le travi, il tavolato, lastre di vetro;
- per le officine meccaniche: i pezzi da elaborare di metallo, di plastica.

Per i lavori a cottimo, i lavori di posa e di montaggio e le mere lavorazioni di beni sono applicate le AS corrispondenti. Ciò vale anche quando il lavoratore a cottimo, il posatore, e la squadra di montaggio comprano in proprio nome il materiale ausiliario o il piccolo materiale di consumo. Sono, ad esempio, considerati materiale ausiliario o piccolo materiale di consumo:

- per un posatore di pavimenti: la colla, il mastice, l'impregnante, l'olio, i tasselli e le viti;
- per un piastrellista: la colla, il mastice, il mastice in silicone;
- per un falegname: le viti, i chiodi e i tasselli, la colla, la schiuma di montaggio;
- nelle officine meccaniche: il filo per la saldatura, l'olio di raffreddamento del macchinario.

Esempio
La falegnameria Rava SA conteggia con l'AS del 3,7 %. Di regola, acquista in proprio nome il materiale (finestre, porte, armadi a muro, ecc.) necessario per eseguire le sue prestazioni. Talvolta, il materiale è tuttavia messo a disposizione dal committente. Con questo tipo di prestazioni è regolarmente superato il 10 % della cifra d'affari complessiva proveniente da prestazioni imponibili; la Falegnameria SA deve perciò richiedere l'AS del 6,8 % per tali prestazioni (parola chiave: «Lavori a cottimo nel settore edilizio»). Non ha alcuna importanza se la Falegnameria SA per queste prestazioni acquista in proprio nome il materiale ausiliario come, ad esempio, viti e colla o se pure questo materiale viene messo a disposizione dal committente.

Le AS valide per i settori e le attività del commercio si applicano solo nel caso di beni nuovi. Il canale di vendita non è rilevante e nemmeno il fatto che il cliente sia o meno un rivenditore.

Per quanto riguarda il commercio di beni usati si applicano le AS appositamente previste.

Complemento concernente l'attività «prestazioni di terzi acquistate con IVA e rifatturate separatamente senza supplemento»

Le condizioni esplicitate in quest'attività sono considerate adempiute anche se

- le prestazioni vengono rifatturate a più di una persona;
- il cliente salda la fattura tramite pagamenti parziali;

- una parte delle prestazioni di terzi acquistate non viene rifatturata ma è ad esempio destinata a uso proprio, purché le prestazioni rifatturate di terzi siano rifatturate al prezzo d'acquisto;
- eventuali ribassi, partecipazioni alla cifra d'affari e ristorni differiti sulla cifra d'affari ottenuti in occasione dell'acquisto vadano integralmente a beneficio del cliente;
- Il contribuente non fa beneficiare i clienti delle deduzioni di sconto pari a un massimo del 2 % ottenute in occasione dell'acquisto;
- le prestazioni proprie rientrano tra le prestazioni fatturate, purché le prestazioni di terzi e quelle proprie siano fatturate separatamente. Le prestazioni proprie devono essere conteggiate all'AS corrispondente.

Esempio 1
Al fine di ridurre le spese, gli studi legali A, B e C acquistano congiuntamente i loro apparecchi tramite l'impresa Acquisti SA. Dato che sull'acquisto viene dedotto unicamente uno sconto pari al 2 %, è consentito applicare l'AS dello 0,1 %. Tutti gli importi sono intesi IVA inclusa.

Acquisto di 10 PC	*CHF*	*10 000*	*Vendita di 4 PC allo studio legale A*	*CHF*	*4000*
./. sconto del 2 %	*CHF*	*- 200*	*Vendita di 3 PC allo studio legale B*	*CHF*	*3000*
			Vendita di 3 PC allo studio legale C	*CHF*	*3000*
Prezzo d'acquisto totale netto	***CHF***	***9800***	***Totale ricavi***	***CHF***	***10 000***

Esempio 2
Identica situazione iniziale dell'esempio 1, ma l'impresa Acquisti SA riceve dal suo fornitore un ristorno differito sulla cifra d'affari alla fine dell'anno. Tutti gli importi sono intesi IVA inclusa.

Acquisto di 10 PC	*CHF*	*10 000*	*Vendita di 4 PC allo studio legale A*	*CHF*	*4000*
./. sconto del 2 %	*CHF*	*- 200*	*Vendita di 3 PC allo studio legale B*	*CHF*	*3000*
Acquisto dopo la deduzione dello sconto	*CHF*	*9800*	*Vendita di 3 PC allo studio legale C*	*CHF*	*3000*
Ristorno differito	*CHF*	*- 300*			
Prezzo d'acquisto totale netto	***CHF***	***9500***	***Totale ricavi***	***CHF***	***10 000***

Poiché l'impresa Acquisti SA non fa beneficiare gli studi legali A–C del ristorno differito, le condizioni per una rifatturazione senza supplemento non sono più adempiute e i ricavi pari a 10 000 franchi sono da imporre all'AS dell'1,3 % (attività «Hardware, software: commercio»).

Esempio 3
In occasione della rifatturazione, l'impresa Acquisti SA aumenta il prezzo d'acquisto dell'importo dell'IVA che essa deve versare all'AFC. Tutti gli importi sono intesi IVA inclusa.

Acquisto 5 PC	*CHF*	*5000*	*Vendita di 5 PC allo studio legale A*	*CHF*	*5005*

Le condizioni per una rifatturazione senza supplemento non sono più adempiute e l'AS dello 0,1 % non può essere applicata.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art 89 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

16.1 Aliquota saldo 0,1 %

Settori e attività

Agricole, imprese –: vendita di prodotti della propria azienda (produzione naturale) imponibili all'aliquota ridotta
Animali, articoli per –: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta
Carburanti: vendita in proprio nome
Caseifici, latterie: fabbricazione di beni imponibili all'aliquota ridotta
Concimi: commercio
Concimi: fabbricazione
Cottimisti agricoli: lavori imponibili all'aliquota ridotta
Derrate alimentari salvo le bevande alcoliche: fabbricazione
Editori di giornali: prestazioni imponibili all'aliquota ridotta
Editori di libri: prestazioni imponibili all'aliquota ridotta
Editori di riviste: prestazioni imponibili all'aliquota ridotta
Editori: prestazioni imponibili all'aliquota ridotta
Fabbricazione di beni imponibili all'aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionata altrove; non applicabile alle mere lavorazioni e ai lavori a cottimo
Foraggi: commercio
Foraggi: fabbricazione
Giardinaggio, imprese di –: vendita di prodotti della propria azienda (produzione naturale) imponibili all'aliquota ridotta
Macelleria, salumeria: vendita di carne e di prodotti a base di carne
Mulini
Olio combustibile: commercio
Orticole, imprese –: vendita di prodotti della propria azienda (produzione naturale) imponibili all'aliquota ridotta
Panetteria, pasticceria, confetteria: fabbricazione
Prestazioni di terzi, acquistate con trasferimento esplicito dell'IVA e rifatturate separatamente e senza supplemento
Prodotti fitosanitari contenuti nell'Elenco dei prodotti fitosanitari: fabbricazione
Tipografie: prestazioni imponibili all'aliquota ridotta

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

16.2 Aliquota saldo 0,6 %

Settori e attività

Automobili e autocarri: commercio d'occasione
Automobili: commercio di veicoli nuovi
Bancarellisti di mercati: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta
Bestiame: commercio
Bibite imponibili all'aliquota ridotta: commercio
Biblioteche: prestito di libri

Caseifici, latterie: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta
Castagne calde: vendita
Cavalli: commercio
Chioschi: commercio
Commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionato altrove
Derrate alimentari salvo le bevande alcoliche: commercio
Drogherie: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta
Farmacie: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta
Fiori, negozi di –: fornitura di beni imponibili all'aliquota ridotta
Giardini, costruzione di –: forniture di piante fatturate separatamente
Libri, nuovi o usati: commercio
Macchine agricole: commercio
Maniscalchi
Materiale didattico imponibile all'aliquota ridotta: commercio
Medici, studi di –: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta
Panetteria, pasticceria, confetteria: commercio di beni imponibili all'alliquota ridotta
Pasti a domicilio, consegna di –: forniture di derrate alimentari salvo le bevande alcoliche
Servizio party/catering: forniture di derrate alimentari salvo le bevande alcoliche, senza servizio a domicilio
Take-away: senza possibilità di consumo sul posto
Trucioli imponibili all'aliquota ridotta: commercio
Verdure: commercio
Veterinari: cura del bestiame
Veterinari: vendita di medicinali per animali
Vivai: vendita di prodotti della propria azienda (produzione naturale) imponibili all'aliquota ridotta

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025
(riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

16.3 Aliquota saldo 1,3 %

Settori e attività

Animali, unicamente bestiame: addestramento, formazione e allenamento
Barche e accessori: commercio
Beni imponibili all'aliquota ridotta che il contribuente ha raccolto, catturato, cacciato, trovato o ottenuto senza controprestazione, nella misura in cui non menzionato altrove: fornitura
Bevande alcoliche: commercio di bevande acquistate con trasferimento esplicito dell'IVA
Biciclette e motociclette: commercio
Elettronica d'intrattenimento: commercio
Fumatori, articoli per –: commercio
Hardware, software: commercio
Lavorazione di beni imponibili all'aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionata altrove
Lavori a cottimo imponibili all'aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionati altrove
Legatorie: rilegatura di beni imponibili all'aliquota ridotta
Locazione di beni imponibili all'aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionata altrove
Macchine e utensili da costruzione: commercio
Macellai a cottimo e macellai a domicilio
Pasti a domicilio, consegna di –: forniture di bevande alcoliche
Pneumatici: commercio
Prestazioni di servizi imponibili all'aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionate altrove

Restaurazione di libri, officine di –
Servizio party/catering: forniture di bevande alcoliche senza servizio a domicilio
Sidrerie: lavoro a cottimo per sidro dolce

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025
(riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

16.4 Aliquota saldo 2,1 %

Settori e attività

Albergheria e ristorazione: prestazioni imponibili all'aliquota speciale per il settore alberghiero
Alberghi: prestazioni imponibili all'aliquota speciale per il settore alberghiero
Alloggio nell'industria alberghiera e paralberghiera: pernottamento con prima colazione
Animali, articoli per –: commercio di animali e beni imponibili all'aliquota normale
Apparecchi a motore: commercio
Apparecchi fotografici e accessori: commercio
Appartamenti di vacanza: locazione
Armi: commercio
Arredamenti interni come mobili, tappeti, lampade: commercio
Articoli in cuoio, – da viaggio: commercio
Bancarellisti di mercati: commercio di beni imponibili all'aliquota normale
Bigiotteria, gioielli, orologi: commercio
Calzature: commercio
Campeggi: tutte le attività di campeggio salvo le prestazioni di ristorazione
Caseifici, latterie: commercio di beni imponibili all'aliquota normale
Chincaglieria e casalinghi: commercio
Commercio di beni imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui non menzionato altrove
Commercio di prestazioni di servizi imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui non menzionato altrove
Cosmetici, prodotti –: commercio
Diritti, licenze, brevetti: commercio
Drogherie: commercio di beni imponibili all'aliquota normale
Elettrodomestici: commercio
Farmacie: commercio di beni imponibili all'aliquota normale
Fiori, negozi di –: fornitura di beni imponibili all'aliquota normale
Gas in bombole come propano o butano: commercio
Internet provider: gestori d'accesso
Legname: commercio
Macchine d'ufficio: commercio
Macchine da cucire: commercio
Macchine mungitrici: fornitura con installazione
Materiali di costruzione: commercio
Motori: commercio
Ortopedici, articoli –: commercio
Panetteria, pasticceria, confetteria: commercio di beni imponibili all'alliquota normale
Paralberghiera, industria –: prestazioni imponibili all'aliquota speciale per il settore alberghiero
Profumerie: commercio
Reti via cavo, gestori di –

Sanitari, articoli –: commercio di deambulatori e stampelle, sedie a rotelle, bendaggi, dispositivi ausiliari per bagno ecc.
Sportivi, articoli –: commercio, salvo abbigliamento
Strumenti musicali: commercio
Tessili: commercio
Trucioli imponibili all'aliquota normale: commercio
Viaggi, organizzatori di –

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025
(riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

16.5 Aliquota saldo 3,0 %

Settori e attività

Abbigliamento: commercio
Aerei: manutenzione
Antichità: commercio
Avvolgibili, tende e persiane: fornitura con montaggio
Beni usati: commercio
Camini, stufe: fornitura con montaggio
Canne fumarie: risanamento
Cave di ghiaia e imprese produttrici di calcestruzzo
Cave di ghiaia: estrazione di pietre, pietrisco, ghiaia, sabbia
Corderie
Energia segnatamente sotto forma di energia elettrica, gas e calore: fornitura
Francobolli: commercio
Fumisti
Galleristi: commercio in proprio nome
Incisori: commercio di beni, compresi i costi dell'incisione
Legname del proprio bosco (produzione naturale): vendita
Materiali usati: commercio
Oggetti d'arte: commercio in proprio nome
Pellicce: commercio
Portoni per garage: fornitura con montaggio
Rifiuti: eliminazione, smaltimento
Rimorchi, costruzione di –
Seconda mano, negozi di –: commercio
Serrature e dispositivi di sicurezza: fornitura con montaggio; copia di chiavi
Souvenir: commercio
Sportivi, articoli –: commercio di abbigliamento
Sportivi, articoli –: commercio di beni usati
Tessitura
Veicoli, costruzione di –
Volo, servizio di –: con aeroplani, elicotteri, mongolfiere, parapendii ecc.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025
(riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

16.6 Aliquota saldo 3,7 %

Settori e attività

Acqua, impianti per il trattamento dell'–: fornitura con montaggio
Animali: cremazione, seppellimento
Apparecchi automatici per i giochi di destrezza e automi musicali, gestione di –
Apparecchi, costruzione di –
Attività indoor/outdoor nel tempo libero, offerta di –, nella misura in cui non menzionata altrove
Audioprotesi: vendita, servizio e consulenza
Autolavaggio
Automobili: officine di riparazioni
Autosili nonché parcheggi sotterranei e sopraelevati: locazione
Barche: fabbricazione, riparazione, invernaggio, rimessaggio, alaggio
Barche: locazione di posti di ormeggio
Biblioteche: prestazioni imponibili all'aliquota normale quali il prestito di DVD, CD e videocassette
Birrerie: produzione di birra alcolica
Bottai
Calzolai: fabbricazione e riparazione di scarpe; copia di chiavi
Carpentieri
Copritetti
Cosmetici, prodotti –: fabbricazione
Cucine, costruzione di –: fornitura con montaggio di mobili, piani di lavoro e apparecchi
Decoratori d'interni, ad esclusione dell'attività di mero commercio
Distillerie, senza distillazione per conto di terzi
Editori di beni imponibili all'aliquota normale
Elettrauto
Elettronica: fabbricazione di componenti elettronici, comandi, apparecchi e altri
Fabbri ferrai
Fabbri, officine di –
Falegnami
Fotografici, laboratori –
Frigoriferi e di climatizzazione, impianti –: fornitura con montaggio
Imbottitori
Impianti sanitari: fornitura con montaggio
Impianti sportivi quali piscine, piste di ghiaccio, campi di minigolf, piste di kart: tutte le prestazioni tipiche del settore, salvo le prestazioni di ristorazione
Imprese generali di costruzione: prestazioni in virtù di contratti d'impresa generale
Installazioni di materiale tecnico per manifestazioni: locazione con installazione, eventualmente con personale di servizio
Lattonieri
Locazione di beni imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui non menzionata altrove
Macchine agricole: lavori di servizio e riparazione
Macchine agricole: locazione
Macchine: costruzione
Macchine: locazione con o senza manovratore
Magazzinaggio di beni di ogni genere
Materiali sintetici e prodotti in materiale sintetico: fabbricazione
Metalcostruzione
Ottico, negozi di –: tutte le attività tipiche del settore
Parafulmini: fornitura con installazione
Parquet: fornitura con posa
Pavimenti e tappeti: fornitura con posa
Pellicce: fabbricazione

Recinzioni: fabbricazione, fornitura con montaggio e riparazione
Ricamo, lavori di –
Riscaldamento e ventilazione, impianti di –: fornitura con montaggio
Saldatura, officine di –
Sauna, senza sauna erotica
Scilift
Segherie
Sellai
Soffiatori di vetro
Soffitti, rivestimenti di –: fornitura con montaggio
Solarium
Sottofondi, costruzione di –
Sportivi, articoli –: locazione
Teleferiche/funicolari
Tendoni: locazione con montaggio
Tessili, nobilitazione dei –
Tornitori
Veicoli: locazione con o senza conducente
Vetrai: fornitura con installazione

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025
(riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

16.7 Aliquota saldo 4,5 %

Settori e attività

Affilatura, officine di –
Antenne, costruzione di –
Autobus e torpedoni, imprese di –
Automobili: carrozzeria e lattoneria
Automobili: riciclaggio, smaltimento
Automobili: verniciatura
Biciclette e motociclette: lavori di servizio e riparazione
Bruciatori a nafta e gas: servizio, incl. installazione
Canalizzazioni: pulizia e spurgo
Canalizzazioni: videoispezioni
Carotaggio
Cavalli: pensioni
Costruzioni edili e di genio civile, imprese di –
Decoratori di vetrine/spazi: non si applica se il materiale per la decorazione viene messo a disposizione
Demolizione, imprese di –
Digitalizzazione di beni quali dischi, film, stampati e piani
Doratura, lavori di –
Edifici, essiccamento di –
Editori di giornali: ricavi da inserzioni
Editori di riviste: ricavi da inserzioni
Editori: ricavi da inserzioni
Escavatrici, imprese –
Estintori: fornitura e manutenzione
Fabbricazione di beni imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui non menzionata altrove; non applicabile alle mere lavorazioni e ai lavori a cottimo

Film e video: produzione
Fonderie
Forestali, lavori –
Forme e stampi, costruzione di –
Fotocopie
Galvanizzazione, officine di –
Gioielli: fabbricazione
Impermeabilizzazione, ermetizzazione di ogni genere
Incorniciature
Installazioni elettriche, imprese di -
Isolazione
Isolazione di cavi, linee o condotte
Marmisti: fornitura con lavorazione
Meccaniche, officine –: fabbricazione
Monumenti funebri, scultori di –: fornitura con lavorazione
Muratori
Neve, sgombero della –
Onoranze funebri
Ortopedici, articoli –: fabbricazione
Piastrellisti: fornitura con posa
Pittori d'insegne
Registrazione audio, studi di –
Rifinitura di superfici, nella misura in cui non menzionata altrove
Riparazioni di ogni genere, nella misura in cui non menzionate altrove
Sabbiatura, lavori di –
Scavo, lavori di –
Sci e snowboard: servizio
Scuderie
Scultori su pietra: fornitura con lavorazione
Servizi telefonici a valore aggiunto, segnatamente i numeri 0900
Soccorso stradale, servizio di –
Sportivi, articoli –: lavori di servizio e riparazione
Stand, costruzione di –: non applicabile al mero montaggio
Stradale, pulizia –
Strade: segnaletica
Strumenti musicali: costruzione, riparazione, accordatura
Tipografie: prestazioni imponibili all'aliquota normale
Trivellazione, imprese di –
Utensili, affilatura e arrotatura di –
Utensili, costruzione di –
Video, studi –: registrazione e riproduzione
Vinificatori
Zincherie

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025
(riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

16.8 Aliquota saldo 5,3 %

Settori e attività

Albergheria e ristorazione: prestazioni imponibili all'aliquota normale
Alberghi: prestazioni imponibili all'aliquota normale

Alberi, arbusti: cura, potatura
Allenamento fisico con istruzione: acquafit, aerobica, pilates, zumba, yoga ecc.
Animali, alberghi/pensioni per –
Animali, saloni per –
Artigianato d’arte, nella misura in cui non menzionato altrove
Ascensori: servizio e manutenzione
Atelier di ritocco (sartorie)
Bar: prestazioni imponibili all’aliquota normale
Biliardo, centri di –
Campeggi: prestazioni di ristorazione
Cani: allevamento
Cartografia
Cave di pietra
Chioschi: prestazioni di ristorazione
Cisterne: revisione
Climatizzazione e ventilazione, impianti di –: servizio, pulizia
Composizione e riproduzione grafica, imprese di –
Costumi, noleggio di –
Diritti, concessione o trasferimento di –
Distillazione per conto di terzi
Filettatura: tornitura, fresatura, foratura con messa a disposizione di materiale da parte del cliente
Fitness, centri di –: tutte le prestazioni tipiche del settore
Fotografi
Fotografi
Fotografici, studi –
Gessatura, imprese di –
Giardini, costruzione di –: salvo le forniture di piante fatturate separatamente
Giardini, manutenzione di –
Guardaroba, prestazioni di –
Imballaggio, prestazioni di –
Impalcature: locazione con montaggio
Incisori: lavori d’incisione
Istituti di bellezza: prestazioni di servizi
Laboratori: analisi di beni su mandato
Lavanderie e stirerie
Legatorie: rilegatura di beni imponibili all’aliquota normale
Licenze, brevetti, ricavi provenienti da –
Locali notturni: prestazioni imponibili all’aliquota normale
Modellisti, modellisti su legno
Odontotecnici
Onicotecnica, studio di –: prestazioni di servizi
Orologiai: riparazioni
Ortodonzia, studi di –: fabbricazione
Paralberghiera, industria –: prestazioni imponibili all’aliquota normale
Parassiti, trattamento dei –
Parcheggi esterni o coperti: locazione
Parrucchieri, saloni di –: prestazioni di servizi
Pedicure
Piercing
Pittori e tappezzieri
Pubblicitari, ricavi –, nella misura in cui non menzionato altrove
Pulitura a secco
Pulizia di tappeti e sedili imbottiti
Restauratori

Restauratori di mobili antichi
Risanamenti speciali, come decontaminazione o rimozione dell'amianto
Ristoranti: prestazioni imponibili all'aliquota normale
Sale da gioco
Sartorie
Scultori e intagliatori su legno: fornitura con lavorazione
Segherie a cottimo
Servizio party/catering con servizio a domicilio
Sportivi professionisti
Strutture igieniche: tasse d'uso
Superfici per affissioni: diritto di godimento
Take-away: con possibilità di consumo sul posto
Tatuaggi, studi di –
Taxi, centrali di –
Taxi, imprese di –
Tea room: prestazioni imponibili all'aliquota normale
Terrecotte, produzione di –
Tombe, manutenzione di –
Trasloco, imprese di –
Trasporto di beni, nella misura in cui non menzionato altrove
Trasporto di persone in carrozza e in calesse, su slitta a cavalli o con veicoli simili
Veterinari: cura di piccoli animali

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025
(riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

16.9 Aliquota saldo 6,2 %

Settori e attività

Agenzie postali: remunerazione da parte della Posta Svizzera
Aiuto domestico
Animali, salvo il bestiame: addestramento, formazione e allenamento
Architettura d'interni, studi di –
Architettura, studi di –, compresa la direzione dei lavori
Avvocati, studi di –
Calibratura di beni di ogni genere
Callcenter
Carburanti: vendita in base a provvigioni
Centrali d'allarme: tutti i ricavi, incl. le indennità per falso allarme
Consulenti aziendali
Consulenza, nella misura in cui non menzionata altrove
Contabilità, uffici di –
Dati: vendita o messa a disposizione
Decapaggio, officine di –
Erotiche: case, saune
Fiduciari
Galleristi: commercio in nome e per conto di terzi
Geometri, studi di -
Giornalismo
Grafici
Immobili: amministrazione
Immobili: mediazione

Impianti di bassa tensione, controllo degli –
Incasso, uffici d'–
Incastonatori di pietre preziose
Informatica: prestazioni di servizi informatici, nella misura in cui non menzionate altrove
Ingegneria, uffici d' – e uffici tecnici
Ingegneria, uffici d' –, compresa la direzione dei lavori
Internet: prestazioni di servizi come web design, hosting, registrazione di domini, gestione di una banca dati ecc.
Investigatori e agenzie investigative
Lavorazione di beni imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui non menzionata altrove
Lavori a cottimo al di fuori del settore edilizio imponibili all'aliquota normale
Massaggi, senza massaggi erotici
Mediazione di beni di ogni genere, nella misura in cui non menzionata altrove
Mediazione di prestazioni di servizi, nella misura in cui non menzionata altrove
Misurazioni di ogni genere
Moderatori
Montaggio al di fuori del settore edilizio
Naturopati, studi di –: trattamenti
Notai
Oggetti d'arte: commercio in nome e per conto di terzi
Orologi e parti di orologi: montaggio
Personale e posti di lavoro, mediazione di –
Pianificazione del territorio e urbanistica, uffici di –
Politura, officine di –
Portinai
Prestazioni di servizi imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui non menzionate altrove
Pubblicitarie, agenzie –
Pulizia di stabili, imprese di –
Pulizia, imprese di –
Redattori pubblicitari
Relazioni pubbliche, attività e uffici di –
Rifinitura e perfezionamento di superfici di parti di orologi e di gioielli
Scultura di tutti i tipi: solo lavorazione
Servizi finanziari
Sicurezza, prestazioni di –
Sorveglianza, agenzie di –
Spazzacamini
Terapia per il corpo, nella misura in cui non menzionata altrove
Terapisti complementari, studi di –
Torchiatori a cottimo
Trasporto di beni effettuato a piedi, con biciclette, ciclomotori o motocicli

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025
(riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

16.10 Aliquota saldo 6,8 %

Settori e attività

Beni imponibili all'aliquota normale che il contribuente ha raccolto, trovato o ottenuto senza controprestazione, nella misura in cui non menzionato altrove: fornitura

Beni trovati: vendita
Bevande alcoliche: commercio di bevande acquistate senza trasferimento esplicito dell'IVA
Chioschi: ricavi provenienti da provvigioni e dall'attività di agente
Collocamento temporaneo, agenzie di –
Cottimisti e posatori nel settore edilizio
Erotiche, prestazioni –: senza locali propri
Ferraioli cottimisti
Fumatori, articoli per –: ricavi da provvigioni
Indennizzo in seguito allo scioglimento o alla violazione di un contratto
Interpreti
Lavori a cottimo nel settore edilizio
Muratori cottimisti
Personale: a prestito o messa a disposizione
Piastrellisti cottimisti
Risorse naturali: diritto d'estrazione
Stupefacenti: commercio
Stupefacenti: fabbricazione
Traduttori
Visite guidate in musei, città ecc.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025
(riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

17 Aliquote saldo per settore e attività: suddivisione in ordine alfabetico

Le AS sono dei moltiplicatori. La cifra d'affari, IVA inclusa, va moltiplicata con l'AS autorizzata (☞ cifra 1.2).

Chi esercita un'attività nel settore della fabbricazione o lavorazione di beni mobili o immobili, deve tener conto delle osservazioni seguenti.

Le AS valide per i settori e le attività della fabbricazione sono applicabili solo se nel prezzo della prestazione è incluso anche il valore del materiale. È, ad esempio, considerato materiale:
- per un posatore di pavimenti: il tappeto, il parquet, il laminato, il sughero, gli zoccoli;
- per un piastrellista: le lastre di pietra e le piastrelle in ceramica;
- per un falegname: le porte, le finestre, gli armadi a muro o parte di essi, le travi, il tavolato, lastre di vetro;
- per le officine meccaniche: i pezzi da elaborare di metallo, di plastica.

Per i lavori a cottimo, i lavori di posa e di montaggio e le mere lavorazioni di beni sono applicate le AS corrispondenti. Ciò vale anche quando il lavoratore a cottimo, il posatore, e la squadra di montaggio comprano in proprio nome il materiale ausiliario o il piccolo materiale di consumo. Sono, ad esempio, considerati materiale ausiliario o piccolo materiale di consumo:
- per un posatore di pavimenti: la colla, il mastice, l'impregnante, l'olio, i tasselli e le viti;
- per un piastrellista: la colla, il mastice, il mastice in silicone;
- per un falegname: le viti, i chiodi e i tasselli, la colla, la schiuma di montaggio;
- nelle officine meccaniche: il filo per la saldatura, l'olio di raffreddamento del macchinario.

Esempio
La falegnameria Rava SA conteggia con l'AS del 3,7 %. Di regola, acquista in proprio nome il

materiale (finestre, porte, armadi a muro, ecc.) necessario per eseguire le sue prestazioni. Talvolta, il materiale è tuttavia messo a disposizione dal committente. Con questo tipo di prestazioni è regolarmente superato il 10 % della cifra d'affari complessiva proveniente da prestazioni imponibili; la Falegnameria SA deve perciò richiedere l'AS del 6,8 % per tali prestazioni (parola chiave: «Lavori a cottimo nel settore edilizio»). Non ha alcuna importanza se la Falegnameria SA per queste prestazioni acquista in proprio nome il materiale ausiliario come, ad esempio, viti e colla o se pure questo materiale viene messo a disposizione dal committente.

Le AS valide per i settori e le attività del commercio si applicano solo nel caso di beni nuovi. Il canale di vendita non è rilevante e nemmeno il fatto che il cliente sia o meno un rivenditore.

Per quanto riguarda il commercio di beni usati si applicano le AS appositamente previste.

Per il complemento concernente l'attività «prestazioni di terzi acquistate con IVA e rifatturate separatamente senza supplemento» si rimanda alle spiegazioni di cui alla cifra 16.

	Settori e attività
3,0 %	Abbigliamento: commercio
3,7 %	Acqua, impianti per il trattamento dell'–: fornitura con montaggio
3,0 %	Aerei: manutenzione
4,5 %	Affilatura, officine di –
6,2 %	Agenzie postali: remunerazione da parte della Posta Svizzera
0,1 %	Agricole, imprese –: vendita di prodotti della propria azienda (produzione naturale) imponibili all'aliquota ridotta
6,2 %	Aiuto domestico
5,3 %	Albergheria e ristorazione: prestazioni imponibili all'aliquota normale
2,1 %	Albergheria e ristorazione: prestazioni imponibili all'aliquota speciale per il settore alberghiero
5,3 %	Alberghi: prestazioni imponibili all'aliquota normale
2,1 %	Alberghi: prestazioni imponibili all'aliquota speciale per il settore alberghiero
5,3 %	Alberi, arbusti: cura, potatura
5,3 %	Allenamento fisico con istruzione: acquafit, aerobica, pilates, zumba, yoga ecc.
2,1 %	Alloggio nell'industria alberghiera e paralberghiera: pernottamento con prima colazione
5,3 %	Animali, alberghi/pensioni per –
2,1 %	Animali, articoli per –: commercio di animali e beni imponibili all'aliquota normale
0,1 %	Animali, articoli per –: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta
5,3 %	Animali, saloni per –
6,2 %	Animali, salvo il bestiame: addestramento, formazione e allenamento
1,3 %	Animali, unicamente bestiame: addestramento, formazione e allenamento
3,7 %	Animali: cremazione, seppellimento
4,5 %	Antenne, costruzione di –
3,0 %	Antichità: commercio
2,1 %	Apparecchi a motore: commercio
3,7 %	Apparecchi automatici per i giochi di destrezza e automi musicali, gestione di –
2,1 %	Apparecchi fotografici e accessori: commercio
3,7 %	Apparecchi, costruzione di –
2,1 %	Appartamenti di vacanza: locazione
6,2 %	Architettura d'interni, studi di –
6,2 %	Architettura, studi di –, compresa la direzione dei lavori
2,1 %	Armi: commercio
2,1 %	Arredamenti interni come mobili, tappeti, lampade: commercio

2,1 %	Articoli in cuoio, – da viaggio: commercio
5,3 %	Artigianato d’arte, nella misura in cui non menzionato altrove
5,3 %	Ascensori: servizio e manutenzione
5,3 %	Atelier di ritocco (sartorie)
3,7 %	Attività indoor/outdoor nel tempo libero, offerta di –, nella misura in cui non menzionata altrove
3,7 %	Audioprotesi: vendita, servizio e consulenza
4,5 %	Autobus e torpedoni, imprese di –
3,7 %	Autolavaggio
0,6 %	Automobili e autocarri: commercio d’occasione
4,5 %	Automobili: carrozzeria e lattoneria
0,6 %	Automobili: commercio di veicoli nuovi
3,7 %	Automobili: officine di riparazioni
4,5 %	Automobili: riciclaggio, smaltimento
4,5 %	Automobili: verniciatura
3,7 %	Autosili nonché parcheggi sotterranei e sopraelevati: locazione
6,2 %	Avvocati, studi di –
3,0 %	Avvolgibili, tende e persiane: fornitura con montaggio
2,1 %	Bancarellisti di mercati: commercio di beni imponibili all’aliquota normale
0,6 %	Bancarellisti di mercati: commercio di beni imponibili all’aliquota ridotta
5,3 %	Bar: prestazioni imponibili all’aliquota normale
1,3 %	Barche e accessori: commercio
3,7 %	Barche: fabbricazione, riparazione, invernaggio, rimessaggio, alaggio
3,7 %	Barche: locazione di posti di ormeggio
6,8 %	Beni imponibili all’aliquota normale che il contribuente ha raccolto, trovato o ottenuto senza controprestazione, nella misura in cui non menzionato altrove: fornitura
1,3 %	Beni imponibili all’aliquota ridotta che il contribuente ha raccolto, catturato, cacciato, trovato o ottenuto senza controprestazione, nella misura in cui non menzionato altrove: fornitura
6,8 %	Beni trovati: vendita
3,0 %	Beni usati: commercio
0,6 %	Bestiame: commercio
1,3 %	Bevande alcoliche: commercio di bevande acquistate con trasferimento esplicito dell’IVA
6,8 %	Bevande alcoliche: commercio di bevande acquistate senza trasferimento esplicito dell’IVA
0,6 %	Bibite imponibili all’aliquota ridotta: commercio
3,7 %	Biblioteche: prestazioni imponibili all’aliquota normale quali il prestito di DVD, CD e videocassette
0,6 %	Biblioteche: prestito di libri
1,3 %	Biciclette e motociclette: commercio
4,5 %	Biciclette e motociclette: lavori di servizio e riparazione
2,1 %	Bigiotteria, gioielli, orologi: commercio
5,3 %	Biliardo, centri di –
3,7 %	Birrerie: produzione di birra alcolica
3,7 %	Bottai
4,5 %	Bruciatori a nafta e gas: servizio, incl. installazione
6,2 %	Calibratura di beni di ogni genere
6,2 %	Callcenter
2,1 %	Calzature: commercio
3,7 %	Calzolai: fabbricazione e riparazione di scarpe; copia di chiavi
3,0 %	Camini, stufe: fornitura con montaggio
5,3 %	Campeggi: prestazioni di ristorazione
2,1 %	Campeggi: tutte le attività di campeggio salvo le prestazioni di ristorazione

4,5 %	Canalizzazioni: pulizia e spurgo
4,5 %	Canalizzazioni: videoispezioni
5,3 %	Cani: allevamento
3,0 %	Canne fumarie: risanamento
6,2 %	Carburanti: vendita in base a provvigioni
0,1 %	Carburanti: vendita in proprio nome
4,5 %	Carotaggio
3,7 %	Carpentieri
5,3 %	Cartografia
2,1 %	Caseifici, latterie: commercio di beni imponibili all'aliquota normale
0,6 %	Caseifici, latterie: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta
0,1 %	Caseifici, latterie: fabbricazione di beni imponibili all'aliquota ridotta
0,6 %	Castagne calde: vendita
0,6 %	Cavalli: commercio
4,5 %	Cavalli: pensioni
3,0 %	Cave di ghiaia e imprese produttrici di calcestruzzo
3,0 %	Cave di ghiaia: estrazione di pietre, pietrisco, ghiaia, sabbia
5,3 %	Cave di pietra
6,2 %	Centrali d'allarme: tutti i ricavi, incl. le indennità per falso allarme
2,1 %	Chincaglieria e casalinghi: commercio
0,6 %	Chioschi: commercio
5,3 %	Chioschi: prestazioni di ristorazione
6,8 %	Chioschi: ricavi provenienti da provvigioni e dall'attività di agente
5,3 %	Cisterne: revisione
5,3 %	Climatizzazione e ventilazione, impianti di –: servizio, pulizia
6,8 %	Collocamento temporaneo, agenzie di –
2,1 %	Commercio di beni imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui non menzionato altrove
0,6 %	Commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionato altrove
2,1 %	Commercio di prestazioni di servizi imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui non menzionato altrove
5,3 %	Composizione e riproduzione grafica, imprese di –
0,1 %	Concimi: commercio
0,1 %	Concimi: fabbricazione
6,2 %	Consulenti aziendali
6,2 %	Consulenza, nella misura in cui non menzionata altrove
6,2 %	Contabilità, uffici di –
3,7 %	Copritetti
3,0 %	Corderie
2,1 %	Cosmetici, prodotti –: commercio
3,7 %	Cosmetici, prodotti –: fabbricazione
4,5 %	Costruzioni edili e di genio civile, imprese di –
5,3 %	Costumi, noleggio di –
0,1 %	Cottimisti agricoli: lavori imponibili all'aliquota ridotta
6,8 %	Cottimisti e posatori nel settore edilizio
3,7 %	Cucine, costruzione di –: fornitura con montaggio di mobili, piani di lavoro e apparecchi
6,2 %	Dati: vendita o messa a disposizione
6,2 %	Decapaggio, officine di –
3,7 %	Decoratori d'interni, ad esclusione dell'attività di mero commercio
4,5 %	Decoratori di vetrine/spazi: non si applica se il materiale per la decorazione viene messo a disposizione
4,5 %	Demolizione, imprese di –
0,6 %	Derrate alimentari salvo le bevande alcoliche: commercio

0,1 %	Derrate alimentari salvo le bevande alcoliche: fabbricazione
4,5 %	Digitalizzazione di beni quali dischi, film, stampati e piani
5,3 %	Diritti, concessione o trasferimento di –
2,1 %	Diritti, licenze, brevetti: commercio
5,3 %	Distillazione per conto di terzi
3,7 %	Distillerie, senza distillazione per conto di terzi
4,5 %	Doratura, lavori di –
2,1 %	Drogherie: commercio di beni imponibili all'aliquota normale
0,6 %	Drogherie: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta
4,5 %	Edifici, essiccamento di –
3,7 %	Editori di beni imponibili all'aliquota normale
0,1 %	Editori di giornali: prestazioni imponibili all'aliquota ridotta
4,5 %	Editori di giornali: ricavi da inserzioni
0,1 %	Editori di libri: prestazioni imponibili all'aliquota ridotta
0,1 %	Editori di riviste: prestazioni imponibili all'aliquota ridotta
4,5 %	Editori di riviste: ricavi da inserzioni
0,1 %	Editori: prestazioni imponibili all'aliquota ridotta
4,5 %	Editori: ricavi da inserzioni
3,7 %	Elettrauto
2,1 %	Elettrodomestici: commercio
1,3 %	Elettronica d'intrattenimento: commercio
3,7 %	Elettronica: fabbricazione di componenti elettronici, comandi, apparecchi e altri
3,0 %	Energia segnatamente sotto forma di energia elettrica, gas e calore: fornitura
6,8 %	Erotiche, prestazioni –: senza locali propri
6,2 %	Erotiche: case, saune
4,5 %	Escavatrici, imprese –
4,5 %	Estintori: fornitura e manutenzione
3,7 %	Fabbri ferrai
3,7 %	Fabbri, officine di –
4,5 %	Fabbricazione di beni imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui non menzionata altrove; non applicabile alle mere lavorazioni e ai lavori a cottimo
0,1 %	Fabbricazione di beni imponibili all'aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionata altrove; non applicabile alle mere lavorazioni e ai lavori a cottimo
3,7 %	Falegnami
2,1 %	Farmacie: commercio di beni imponibili all'aliquota normale
0,6 %	Farmacie: commercio di beni imponibili all'aliquota ridotta
6,8 %	Ferraioli cottimisti
6,2 %	Fiduciari
5,3 %	Filettatura: tornitura, fresatura, foratura con messa a disposizione di materiale da parte del cliente
4,5 %	Film e video: produzione
2,1 %	Fiori, negozi di –: fornitura di beni imponibili all'aliquota normale
0,6 %	Fiori, negozi di –: fornitura di beni imponibili all'aliquota ridotta
5,3 %	Fitness, centri di –: tutte le prestazioni tipiche del settore
4,5 %	Fonderie
0,1 %	Foraggi: commercio
0,1 %	Foraggi: fabbricazione
4,5 %	Forestali, lavori –
4,5 %	Forme e stampi, costruzione di –
4,5 %	Fotocopie
5,3 %	Fotografi
5,3 %	Fotografi
3,7 %	Fotografici, laboratori –
5,3 %	Fotografici, studi –
3,0 %	Francobolli: commercio

3,7 %	Frigoriferi e di climatizzazione, impianti –: fornitura con montaggio
1,3 %	Fumatori, articoli per –: commercio
6,8 %	Fumatori, articoli per –: ricavi da provvigioni
3,0 %	Fumisti
6,2 %	Galleristi: commercio in nome e per conto di terzi
3,0 %	Galleristi: commercio in proprio nome
4,5 %	Galvanizzazione, officine di –
2,1 %	Gas in bombole come propano o butano: commercio
6,2 %	Geometri, studi di -
5,3 %	Gessatura, imprese di –
0,1 %	Giardinaggio, imprese di –: vendita di prodotti della propria azienda (produzione naturale) imponibili all'aliquota ridotta
0,6 %	Giardini, costruzione di –: forniture di piante fatturate separatamente
5,3 %	Giardini, costruzione di –: salvo le forniture di piante fatturate separatamente
5,3 %	Giardini, manutenzione di –
4,5 %	Gioielli: fabbricazione
6,2 %	Giornalismo
6,2 %	Grafici
5,3 %	Guardaroba, prestazioni di –
1,3 %	Hardware, software: commercio
5,3 %	Imballaggio, prestazioni di –
3,7 %	Imbottitori
6,2 %	Immobili: amministrazione
6,2 %	Immobili: mediazione
5,3 %	Impalcature: locazione con montaggio
4,5 %	Impermeabilizzazione, ermetizzazione di ogni genere
6,2 %	Impianti di bassa tensione, controllo degli –
3,7 %	Impianti sanitari: fornitura con montaggio
3,7 %	Impianti sportivi quali piscine, piste di ghiaccio, campi di minigolf, piste di kart: tutte le prestazioni tipiche del settore, salvo le prestazioni di ristorazione
3,7 %	Imprese generali di costruzione: prestazioni in virtù di contratti d'impresa generale
6,2 %	Incasso, uffici d'–
6,2 %	Incastonatori di pietre preziose
3,0 %	Incisori: commercio di beni, compresi i costi dell'incisione
5,3 %	Incisori: lavori d'incisione
4,5 %	Incorniciature
6,8 %	Indennizzo in seguito allo scioglimento o alla violazione di un contratto
6,2 %	Informatica: prestazioni di servizi informatici, nella misura in cui non menzionate altrove
6,2 %	Ingegneria, uffici d' – e uffici tecnici
6,2 %	Ingegneria, uffici d' –, compresa la direzione dei lavori
3,7 %	Installazioni di materiale tecnico per manifestazioni: locazione con installazione, eventualmente con personale di servizio
4,5 %	Installazioni elettriche, imprese di -
2,1 %	Internet provider: gestori d'accesso
6,2 %	Internet: prestazioni di servizi come web design, hosting, registrazione di domini, gestione di una banca dati ecc.
6,8 %	Interpreti
6,2 %	Investigatori e agenzie investigative
4,5 %	Isolazione
4,5 %	Isolazione di cavi, linee o condotte
5,3 %	Istituti di bellezza: prestazioni di servizi
5,3 %	Laboratori: analisi di beni su mandato
3,7 %	Lattonieri

5,3 %	Lavanderie e stirerie
6,2 %	Lavorazione di beni imponibili all’aliquota normale, nella misura in cui non menzionata altrove
1,3 %	Lavorazione di beni imponibili all’aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionata altrove
6,2 %	Lavori a cottimo al di fuori del settore edilizio imponibili all’aliquota normale
1,3 %	Lavori a cottimo imponibili all’aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionati altrove
6,8 %	Lavori a cottimo nel settore edilizio
5,3 %	Legatorie: rilegatura di beni imponibili all’aliquota normale
1,3 %	Legatorie: rilegatura di beni imponibili all’aliquota ridotta
3,0 %	Legname del proprio bosco (produzione naturale): vendita
2,1 %	Legname: commercio
0,6 %	Libri, nuovi o usati: commercio
5,3 %	Licenze, brevetti, ricavi provenienti da –
5,3 %	Locali notturni: prestazioni imponibili all’aliquota normale
3,7 %	Locazione di beni imponibili all’aliquota normale, nella misura in cui non menzionata altrove
1,3 %	Locazione di beni imponibili all’aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionata altrove
0,6 %	Macchine agricole: commercio
3,7 %	Macchine agricole: lavori di servizio e riparazione
3,7 %	Macchine agricole: locazione
2,1 %	Macchine d’ufficio: commercio
2,1 %	Macchine da cucire: commercio
1,3 %	Macchine e utensili da costruzione: commercio
2,1 %	Macchine mungitrici: fornitura con installazione
3,7 %	Macchine: costruzione
3,7 %	Macchine: locazione con o senza manovratore
1,3 %	Macellai a cottimo e macellai a domicilio
0,1 %	Macelleria, salumeria: vendita di carne e di prodotti a base di carne
3,7 %	Magazzinaggio di beni di ogni genere
0,6 %	Maniscalchi
4,5 %	Marmisti: fornitura con lavorazione
6,2 %	Massaggi, senza massaggi erotici
0,6 %	Materiale didattico imponibile all’aliquota ridotta: commercio
2,1 %	Materiali di costruzione: commercio
3,7 %	Materiali sintetici e prodotti in materiale sintetico: fabbricazione
3,0 %	Materiali usati: commercio
4,5 %	Meccaniche, officine –: fabbricazione
6,2 %	Mediazione di beni di ogni genere, nella misura in cui non menzionata altrove
6,2 %	Mediazione di prestazioni di servizi, nella misura in cui non menzionata altrove
0,6 %	Medici, studi di –: commercio di beni imponibili all’aliquota ridotta
3,7 %	Metalcostruzione
6,2 %	Misurazioni di ogni genere
5,3 %	Modellisti, modellisti su legno
6,2 %	Moderatori
6,2 %	Montaggio al di fuori del settore edilizio
4,5 %	Monumenti funebri, scultori di –: fornitura con lavorazione
2,1 %	Motori: commercio
0,1 %	Mulini
4,5 %	Muratori
6,8 %	Muratori cottimisti
6,2 %	Naturopati, studi di –: trattamenti
4,5 %	Neve, sgombero della –

6,2 %	Notai
5,3 %	Odontotecnici
6,2 %	Oggetti d’arte: commercio in nome e per conto di terzi
3,0 %	Oggetti d’arte: commercio in proprio nome
0,1 %	Olio combustibile: commercio
5,3 %	Onicotecnica, studio di –: prestazioni di servizi
4,5 %	Onoranze funebri
6,2 %	Orologi e parti di orologi: montaggio
5,3 %	Orologiai: riparazioni
0,1 %	Orticole, imprese –: vendita di prodotti della propria azienda (produzione naturale) imponibili all’aliquota ridotta
5,3 %	Ortodonzia, studi di –: fabbricazione
2,1 %	Ortopedici, articoli –: commercio
4,5 %	Ortopedici, articoli –: fabbricazione
3,7 %	Ottico, negozi di –: tutte le attività tipiche del settore
2,1 %	Panetteria, pasticceria, confetteria: commercio di beni imponibili all’alliquota normale
0,6 %	Panetteria, pasticceria, confetteria: commercio di beni imponibili all’alliquota ridotta
0,1 %	Panetteria, pasticceria, confetteria: fabbricazione
3,7 %	Parafulmini: fornitura con installazione
5,3 %	Paralberghiera, industria –: prestazioni imponibili all’aliquota normale
2,1 %	Paralberghiera, industria –: prestazioni imponibili all’aliquota speciale per il settore alberghiero
5,3 %	Parassiti, trattamento dei –
5,3 %	Parcheggi esterni o coperti: locazione
3,7 %	Parquet: fornitura con posa
5,3 %	Parrucchieri, saloni di –: prestazioni di servizi
1,3 %	Pasti a domicilio, consegna di –: forniture di bevande alcoliche
0,6 %	Pasti a domicilio, consegna di –: forniture di derrate alimentari salvo le bevande alcoliche
3,7 %	Pavimenti e tappeti: fornitura con posa
5,3 %	Pedicure
3,0 %	Pellicce: commercio
3,7 %	Pellicce: fabbricazione
6,2 %	Personale e posti di lavoro, mediazione di –
6,8 %	Personale: a prestito o messa a disposizione
6,2 %	Pianificazione del territorio e urbanistica, uffici di –
6,8 %	Piastrellisti cottimisti
4,5 %	Piastrellisti: fornitura con posa
5,3 %	Piercing
4,5 %	Pittori d’insegne
5,3 %	Pittori e tappezzieri
1,3 %	Pneumatici: commercio
6,2 %	Politura, officine di –
6,2 %	Portinai
3,0 %	Portoni per garage: fornitura con montaggio
6,2 %	Prestazioni di servizi imponibili all’aliquota normale, nella misura in cui non menzionate altrove
1,3 %	Prestazioni di servizi imponibili all’aliquota ridotta, nella misura in cui non menzionate altrove
0,1 %	Prestazioni di terzi, acquistate con trasferimento esplicito dell’IVA e rifatturate separatamente e senza supplemento
0,1 %	Prodotti fitosanitari contenuti nell’Elenco dei prodotti fitosanitari: fabbricazione
2,1 %	Profumerie: commercio

5,3 %	Pubblicitari, ricavi –, nella misura in cui non menzionato altrove
6,2 %	Pubblicitarie, agenzie –
5,3 %	Pulitura a secco
6,2 %	Pulizia di stabili, imprese di –
5,3 %	Pulizia di tappeti e sedili imbottiti
6,2 %	Pulizia, imprese di –
3,7 %	Recinzioni: fabbricazione, fornitura con montaggio e riparazione
6,2 %	Redattori pubblicitari
4,5 %	Registrazione audio, studi di –
6,2 %	Relazioni pubbliche, attività e uffici di –
5,3 %	Restauratori
5,3 %	Restauratori di mobili antichi
1,3 %	Restaurazione di libri, officine di –
2,1 %	Reti via cavo, gestori di –
3,7 %	Ricamo, lavori di –
4,5 %	Rifinitura di superfici, nella misura in cui non menzionata altrove
6,2 %	Rifinitura e perfezionamento di superfici di parti di orologi e di gioielli
3,0 %	Rifiuti: eliminazione, smaltimento
3,0 %	Rimorchi, costruzione di –
4,5 %	Riparazioni di ogni genere, nella misura in cui non menzionate altrove
5,3 %	Risanamenti speciali, come decontaminazione o rimozione dell'amianto
3,7 %	Riscaldamento e ventilazione, impianti di –: fornitura con montaggio
6,8 %	Risorse naturali: diritto d'estrazione
5,3 %	Ristoranti: prestazioni imponibili all'aliquota normale
4,5 %	Sabbiatura, lavori di –
3,7 %	Saldatura, officine di –
5,3 %	Sale da gioco
2,1 %	Sanitari, articoli –: commercio di deambulatori e stampelle, sedie a rotelle, bendaggi, dispositivi ausiliari per bagno ecc.
5,3 %	Sartorie
3,7 %	Sauna, senza sauna erotica
4,5 %	Scavo, lavori di –
4,5 %	Sci e snowboard: servizio
3,7 %	Scilift
4,5 %	Scuderie
5,3 %	Scultori e intagliatori su legno: fornitura con lavorazione
4,5 %	Scultori su pietra: fornitura con lavorazione
6,2 %	Scultura di tutti i tipi: solo lavorazione
3,0 %	Seconda mano, negozi di –: commercio
3,7 %	Segherie
5,3 %	Segherie a cottimo
3,7 %	Sellai
3,0 %	Serrature e dispositivi di sicurezza: fornitura con montaggio; copia di chiavi
6,2 %	Servizi finanziari
4,5 %	Servizi telefonici a valore aggiunto, segnatamente i numeri 0900
5,3 %	Servizio party/catering con servizio a domicilio
1,3 %	Servizio party/catering: forniture di bevande alcoliche senza servizio a domicilio
0,6 %	Servizio party/catering: forniture di derrate alimentari salvo le bevande alcoliche, senza servizio a domicilio
6,2 %	Sicurezza, prestazioni di –
1,3 %	Sidrerie: lavoro a cottimo per sidro dolce
4,5 %	Soccorso stradale, servizio di –
3,7 %	Soffiatori di vetro
3,7 %	Soffitti, rivestimenti di –: fornitura con montaggio
3,7 %	Solarium

6,2 %	Sorveglianza, agenzie di –
3,7 %	Sottofondi, costruzione di –
3,0 %	Souvenir: commercio
6,2 %	Spazzacamini
5,3 %	Sportivi professionisti
3,0 %	Sportivi, articoli –: commercio di abbigliamento
3,0 %	Sportivi, articoli –: commercio di beni usati
2,1 %	Sportivi, articoli –: commercio, salvo abbigliamento
4,5 %	Sportivi, articoli –: lavori di servizio e riparazione
3,7 %	Sportivi, articoli –: locazione
4,5 %	Stand, costruzione di –: non applicabile al mero montaggio
4,5 %	Stradale, pulizia –
4,5 %	Strade: segnaletica
2,1 %	Strumenti musicali: commercio
4,5 %	Strumenti musicali: costruzione, riparazione, accordatura
5,3 %	Strutture igieniche: tasse d'uso
6,8 %	Stupefacenti: commercio
6,8 %	Stupefacenti: fabbricazione
5,3 %	Superfici per affissioni: diritto di godimento
5,3 %	Take-away: con possibilità di consumo sul posto
0,6 %	Take-away: senza possibilità di consumo sul posto
5,3 %	Tatuaggi, studi di –
5,3 %	Taxi, centrali di –
5,3 %	Taxi, imprese di –
5,3 %	Tea room: prestazioni imponibili all'aliquota normale
3,7 %	Teleferiche/funicolari
3,7 %	Tendoni: locazione con montaggio
6,2 %	Terapia per il corpo, nella misura in cui non menzionata altrove
6,2 %	Terapisti complementari, studi di –
5,3 %	Terrecotte, produzione di –
3,7 %	Tessili, nobilitazione dei –
2,1 %	Tessili: commercio
3,0 %	Tessitura
4,5 %	Tipografie: prestazioni imponibili all'aliquota normale
0,1 %	Tipografie: prestazioni imponibili all'aliquota ridotta
5,3 %	Tombe, manutenzione di –
6,2 %	Torchiatori a cottimo
3,7 %	Tornitori
6,8 %	Traduttori
5,3 %	Trasloco, imprese di –
6,2 %	Trasporto di beni effettuato a piedi, con biciclette, ciclomotori o motocicli
5,3 %	Trasporto di beni, nella misura in cui non menzionato altrove
5,3 %	Trasporto di persone in carrozza e in calesse, su slitta a cavalli o con veicoli simili
4,5 %	Trivellazione, imprese di –
2,1 %	Trucioli imponibili all'aliquota normale: commercio
0,6 %	Trucioli imponibili all'aliquota ridotta: commercio
4,5 %	Utensili, affilatura e arrotatura di –
4,5 %	Utensili, costruzione di –
3,0 %	Veicoli, costruzione di –
3,7 %	Veicoli: locazione con o senza conducente
0,6 %	Verdure: commercio
0,6 %	Veterinari: cura del bestiame
5,3 %	Veterinari: cura di piccoli animali
0,6 %	Veterinari: vendita di medicinali per animali

3,7 %	Vetrai: fornitura con installazione
2,1 %	Viaggi, organizzatori di –
4,5 %	Video, studi –: registrazione e riproduzione
4,5 %	Vinificatori
6,8 %	Visite guidate in musei, città ecc.
0,6 %	Vivai: vendita di prodotti della propria azienda (produzione naturale) imponibili all'aliquota ridotta
3,0 %	Volo, servizio di –: con aeroplani, elicotteri, mongolfiere, parapendii ecc.
4,5 %	Zincherie

Settori e attività non contenuti nell'elenco

I contribuenti, le cui attività non sono elencate nelle cifre 16 e 17 e che intendono conteggiare l'imposta con il metodo delle AS, possono mettersi in contatto con l'AFC.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 89 OIVA; allegato all'ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività; RS 641.202.62), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

18 Rendiconto e versamento dell'imposta

18.1 Istruzioni per la compilazione del modulo di rendiconto

Sull'ePortal sotto «Conteggiare l'IVA» sono disponibili due modalità per allestire il rendiconto IVA online: il «Rendiconto IVA pro» con account o il «Rendiconto IVA easy» senza account (☞ sito internet dell'AFC).

Di massima, le correzioni dei rendiconti devono essere presentate per via elettronica per tutti i periodi di rendiconto, anche se riguardano un periodo di rendiconto anteriore al 1° gennaio 2024 (entrata in vigore dell'art. 123 OIVA). Tuttavia, se il rendiconto originario è stato presentato in forma cartacea, anche il rendiconto di correzione dev'essere presentato in forma cartacea.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 123 OIVA), applicabile dal 01.01.2024 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

18.1.1 Che cosa occorre osservare, in generale, nella compilazione del modulo di rendiconto IVA?

Al fine di assicurare un'elaborazione ineccepibile ed efficiente dei rendiconti IVA, occorre osservare le seguenti raccomandazioni:

- assicuratevi di dichiarare soltanto valori che riguardano il periodo di rendiconto di riferimento;
- ricordatevi di inviare per posta all'AFC l'eventuale documentazione supplementare richiesta.
- **quando si applica il metodo delle aliquote saldo (AS), gli importi da dichiarare devono includere l'IVA.**

☞ Ulteriori informazioni generali sulla dichiarazione sono disponibili nell'info IVA Rendiconto e versamento dell'imposta.

Il rendiconto IVA è strutturato in tre parti:

- nella prima parte (I. Cifra d'affari) va dichiarato il totale delle controprestazioni convenute o ricevute e le deduzioni;
- nella seconda parte (II. Calcolo dell'imposta) vanno dichiarate l'imposta dovuta sulla cifra d'affari suddivisa tra le AS e un'eventuale imposta sull'acquisto. Ne risulta il credito fiscale, ossia il debito fiscale del contribuente, oppure – in casi singoli – l'eccedenza a suo favore;
- nella terza parte (III. Altri flussi di mezzi finanziari) vanno dichiarate le non controprestazioni.

18.1.2 Dichiarazione semplificata per imprese con sede all'estero senza stabilimento d'impresa sul territorio svizzero

☞ L'info IVA Imprese estere contiene informazioni su questa tematica.

18.1.3 Prima parte (I. Cifra d'affari)

Cifra 200: **Totale delle controprestazioni convenute o ricevute, incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero (cifra d'affari mondiale)**

Nella presente cifra occorre dichiarare le seguenti controprestazioni:

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute (in base all'emissione della fattura; sistema di rendiconto previsto dalla legge)			**Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute** (in base all'incasso; è necessaria l'autorizzazione)	
	Tutte le controprestazioni inerenti a prestazioni (senza le non controprestazioni) con emissione di fattura			Incassi (controprestazioni) per prestazioni eseguite o ancora da eseguire (senza le non controprestazioni)
+	Tutti gli incassi senza emissione di fattura (ad es. anticipi di costi)			
+	Prestazioni per compensazioni (ad es. deduzioni salariali per la quota privata ai veicoli)		+	Prestazioni per compensazioni (ad es. deduzioni salariali per la quota privata ai veicoli)
+	Diversi (ad es. il valore del terreno o il trasferimento di diritti di emissione e di diritti analoghi che soggiace all'imposta sull'acquisto secondo l'art. 45 cpv. 1 lett. e LIVA in combinato disposto con l'art. 111a OIVA)		+	Diversi (ad es. il valore del terreno o il trasferimento di diritti di emissione e di diritti analoghi che soggiace all'imposta sull'acquisto secondo l'art. 45 cpv. 1 lett. e LIVA in combinato disposto con l'art. 111a OIVA)
=	**Totale cifra 200**		**=**	**Totale cifra 200**

Oltre alle controprestazioni imponibili o per la cui imposizione si è optato, nella presente cifra rientrano anche tutte le controprestazioni che possono essere portate in deduzione dal totale delle controprestazioni alle cifre 220–280. Le prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto **non** devono essere dichiarate alla presente cifra, bensì alla cifra 383. Le non controprestazioni di cui all'articolo 18 capoverso 2 LIVA (ad es. sussidi, doni, dividendi) devono essere dichiarate nella terza parte (altri flussi di mezzi finanziari).

Cifra 220: **Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni, art. 23 LIVA), prestazioni esenti dall'imposta a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)**

Nella presente cifra occorre dichiarare le seguenti controprestazioni, che devono figurare anche alla cifra 200:

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute			**Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute**	
	Tutte le forniture verso l'estero (esportazioni) con emissione di fattura o rimaste comprovatamente sotto vigilanza doganale			Incassi per forniture verso l'estero (esportazioni) con emissione di fattura o rimaste comprovatamente sotto vigilanza doganale
+	Incassi per forniture all'estero già effettuate o future senza emissione di fattura			
+	Tutte le prestazioni a beneficiari istituzionali con emissione di fattura e/o gli incassi per tali prestazioni senza emissione di fattura		+	Incassi per prestazioni a beneficiari istituzionali
+	Altre prestazioni esenti dall'imposta secondo l'articolo 23 LIVA con emissione di fattura		+	Incassi per altre prestazioni esenti dall'imposta secondo l'articolo 23 LIVA
=	**Totale cifra 220**		=	**Totale cifra 220**

Le prestazioni a beneficiari istituzionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12) come missioni diplomatiche, missioni permanenti, posti consolari e organizzazioni internazionali, nonché a determinate categorie di persone come rappresentanti diplomatici, funzionari consolari e alti funzionari di organizzazioni internazionali possono essere, a certe condizioni, eseguite in esenzione dall'imposta (art. 143 segg. OIVA). Queste prestazioni devono essere dapprima dichiarate alla cifra 200; in seguito è possibile effettuare alla cifra 220 la relativa deduzione, se si dispone dei moduli ufficiali richiesti. Ulteriori informazioni in merito figurano nell'info IVA Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni internazionali.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (abrogazioni nell'art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

Cifra 221: **Prestazioni all'estero (luogo della prestazione all'estero)**

Nella presente cifra occorre dichiarare le seguenti controprestazioni, che devono figurare anche alla cifra 200:

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute			**Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute**	
	Tutte le prestazioni con emissione di fattura, il cui luogo della prestazione è all'estero			Incassi per prestazioni, il cui luogo della prestazione è all'estero
+	Incassi per prestazioni già eseguite o future senza emissione di fattura e il cui luogo della prestazione è all'estero			
=	**Totale cifra 221**		=	**Totale cifra 221**

È possibile operare la relativa deduzione, se viene comprovato che il luogo della prestazione è all'estero.

Cifra 225: Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38 LIVA; p.f. inoltrare anche il modulo n. 764)

Nella presente cifra occorre dichiarare le seguenti controprestazioni, che devono figurare anche alla cifra 200:

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute			Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute	
	Trasferimenti mediante procedura di notifica			Trasferimenti mediante procedura di notifica
=	**Totale cifra 225**		=	**Totale cifra 225**

Il modulo n. 764 va inoltrato per posta al più tardi al momento della presentazione del rendiconto IVA.

☞ L'info IVA Procedura di notifica contiene ulteriori dettagli in merito.

Per semplificare la procedura, la dichiarazione può essere eseguita al momento del trasferimento. Ciò vale anche se il rendiconto è allestito secondo il sistema delle prestazioni ricevute e se non sono ancora stati effettuati prestazioni in contropartita o pagamenti.

Cifra 230: Prestazioni escluse dall'imposta (art. 21 LIVA) effettuate in territorio svizzero per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'articolo 22 LIVA

Nella presente cifra occorre dichiarare le seguenti controprestazioni, che devono figurare anche alla cifra 200:

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute			Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute	
	Tutte le prestazioni con emissione di fattura, escluse dall'imposta (art. 21 LIVA) e non imposte volontariamente (opzione; art. 22 LIVA)			Incassi per prestazioni escluse dall'imposta (art. 21 LIVA) e non imposte volontariamente (opzione; art. 22 LIVA)
+	Incassi per prestazioni già eseguite o future senza emissione di fattura, escluse dall'imposta (art. 21 LIVA) e non imposte volontariamente (opzione; art. 22 LIVA)			
=	**Totale cifra 230**		=	**Totale cifra 230**

Chi applica il metodo delle AS può optare, ai sensi dell'articolo 22 LIVA, soltanto per le prestazioni elencate nell'articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA (art. 77 cpv. 3 OIVA).

Cifra 235: Diminuzioni della controprestazione (sconti, ribassi ecc.)

Nella presente cifra occorre dichiarare le seguenti controprestazioni, che devono figurare anche alla cifra 200 dello stesso rendiconto o di un rendiconto precedente:

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute			Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute	
	Diminuzioni della controprestazione come sconti, ribassi e perdite, riferite a cifre d'affari conseguite con prestazioni imponibili			Abbuoni sulla cifra d'affari e ribassi accordati successivamente
+	Abbuoni sulla cifra d'affari e ribassi accordati successivamente			
=	**Totale cifra 235**		=	**Totale cifra 235**

I ribassi, gli sconti e le perdite non vanno dichiarati alla presente cifra se sono già stati dedotti alla cifra 200.

Cifra 280: Diversi (p. es. valore del terreno)

Nella presente cifra occorre dichiarare le seguenti controprestazioni, che devono figurare anche alla cifra 200:

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute			Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute	
	Tutti gli importi deducibili che non sono attribuibili alle cifre 220–235. Si tratta in particolare dei seguenti importi: • valore del terreno • prezzo d'acquisto in caso d'imposizione dei margini • trasferimento di diritti di emissione e di diritti analoghi che soggiace all'imposta sull'acquisto secondo l'articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA in combinato disposto con l'articolo 111a OIVA			Tutti gli importi deducibili che non sono attribuibili alle cifre 220–235. Si tratta in particolare dei seguenti importi: • valore del terreno • prezzo d'acquisto in caso d'imposizione dei margini • trasferimento di diritti di emissione e di diritti analoghi che soggiace all'imposta sull'acquisto secondo l'articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA in combinato disposto con l'articolo 111a OIVA
=	**Totale cifra 280**		=	**Totale cifra 280**

Cifra 289: Totale delle deduzioni

Nella presente cifra il calcolo del totale delle cifre 220–280 è automatico.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 45 LIVA nonché art. 111a OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale) e **Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 23 cpv. 2 n. 12 LIVA; abrogazione dell'art. 107 cpv. 2 LIVA e degli art. 44 e art. 63 cpv. 3. lett. c OIVA)** (riguardo all'applicabilità temporale, info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

18.1.4 Seconda parte (II. Calcolo dell'imposta)

Cifra 322: Prestazioni fino al 31.12.2023
Cifra 323: Prestazioni dall'1.1.2024

In queste cifre va calcolata l'IVA sulle controprestazioni conseguite con prestazioni imponibili, dichiarate complessivamente alla cifra 299 (cifra 200 dedotta la cifra 289). La

dichiarazione viene effettuata nel foglio di conteggio alle cifre 322 e 323, in cui le controprestazioni vanno ripartite sulle varie AS qualora l'AFC abbia autorizzato diverse aliquote.

Le controprestazioni **comprensive di IVA** vanno moltiplicate per le AS autorizzate. Il calcolo dell'imposta è automatico.

In caso di adeguamento delle aliquote d'imposta legali, l'aliquota d'imposta applicabile non dipende dal momento dell'emissione della fattura né dal momento del pagamento, **bensì dal momento o dal periodo in cui la prestazione è eseguita**.

Cifra 383: Imposta sull'acquisto (cifra 382 per prestazioni fino al 31.12.2023)

Nella presente cifra vanno riportate le prestazioni che sono state acquistate presso imprese estere e che soggiacciono all'imposta sull'acquisto secondo gli articoli 45–49 LIVA. Le prestazioni devono essere dichiarate applicandovi l'**aliquota legale**.

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute			**Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute**	
	Prestazioni con emissione di fattura o pagamenti per prestazioni acquistate senza emissione di fattura			Pagamenti per prestazioni acquistate
=	**Totale cifra 383 (382)**		**=**	**Totale cifra 383 (382)**

La controprestazione per l'acquisto di prestazioni imponibili s'intende senza l'IVA (la controprestazione corrisponde al 100 %). La controprestazione comprende tutti gli importi fatturati dal prestatore (ad es. materiale e lavori nell'ambito dell'acquisto della fornitura, spese di trasporto, spese postali o altre spese).

L'info IVA Imposta sull'acquisto contiene ulteriori dettagli in merito.

Cifra 415: Correzioni in caso di procedura di notifica (art. 38 LIVA) e in caso di cambiamento del metodo di rendiconto (art. 81 cpv. 5 lett. a. OIVA)

In caso di applicazione del metodo delle AS, alla seguente cifra vanno dichiarate queste correzioni in termini di oneri fiscali:

- correzioni fiscali previste secondo l'articolo 83 OIVA in caso di assunzione di valori patrimoniali nell'ambito della procedura di notifica (cifra 4);
- correzioni fiscali sulle posizioni creditori in caso di passaggio dal metodo delle AS al metodo di rendiconto effettivo e cambiamento simultaneo del sistema di rendiconto da controprestazioni convenute a controprestazioni ricevute (art. 81 cpv. 5 lett. a. OIVA), (cifra 3.2.4).

Cifra 500: Importo da versare

Il debito IVA ottenuto nella presente cifra deve essere versato entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto. Le coordinate per il pagamento vengono visualizzate sullo schermo e nel rendiconto (in formato PDF) al termine della dichiarazione. Eventuali pagamenti parziali devono essere concordati con l'AFC. Questi non possono tuttavia essere dedotti né menzionati nel rendiconto IVA.

Cifra 510: Credito del contribuente

Se dal rendiconto IVA risulta un credito a favore del contribuente, l'AFC versa il relativo importo entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto IVA fatta salva la verifica del rendiconto. Al termine della dichiarazione è possibile registrare online le coordinate bancarie (IBAN) necessarie per il versamento.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 81 cpv. 5 lett. a e art. 83 OIVA; abrogazioni nell'art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025) (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

18.1.5 Terza parte (III. Altri flussi di mezzi finanziari; art. 18 cpv. 2 LIVA)

Cifra 900: Sussidi, tasse turistiche incassate da uffici turistici, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua (lett. a–c)

Tali non controprestazioni vanno dichiarate in questa cifra. Esse **non** vanno tuttavia riportate alla **cifra 200** del rendiconto.

Cifra 910: Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d–l)

Tali non controprestazioni, elencate all'articolo 18 capoverso 2 lettere d–l LIVA, vanno dichiarate in questa cifra. Esse **non** vanno tuttavia riportate alla **cifra 200** del rendiconto.

Inoltre, l'AFC raccomanda di dichiarare alla cifra 910 le partite di giro conformemente all'articolo 24 capoverso 6 lettera b LIVA (ad es. emolumenti per i controlli degli autoveicoli, esborsi e tasse di soggiorno nel settore alberghiero e della ristorazione). Esse **non** vanno tuttavia riportate alla **cifra 200**.

I contributi COVID-19, le indennità per lavoro ridotto secondo l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (RS 837.033) e le indennità di perdita di guadagno secondo l'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020 (RS 830.31) devono essere altresì dichiarate alla cifra 910. Essi **non** vanno riportati alla **cifra 200** (☞ info IVA Sussidi e doni).

☞ Le informazioni concernenti il trattamento delle tasse di soggiorno dal punto di vista del diritto IVA sono contenute nell'info IVA concernente il settore Albergheria e ristorazione.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 7.5.2021; riguardo all'applicabilità temporale: ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

18.2 Che cos'è il periodo fiscale?

Il periodo fiscale è il periodo per il quale viene riscossa l'imposta (art. 34–35 LIVA). Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

In caso di rendiconto con il metodo delle AS, il periodo fiscale è suddiviso in due periodi di rendiconto. Il periodo di rendiconto è il periodo per il quale il contribuente deve conteggiare l'IVA con l'AFC.

Anche applicando il metodo delle aliquote saldo, su richiesta il contribuente può adempiere il suo obbligo di rendiconto una volta all'anno, se le condizioni necessarie sono soddisfatte.

L'info IVA Rendiconto e versamento dell'imposta contiene ulteriori informazioni sulle condizioni relative al rendiconto annuale.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 35 e 35a), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

18.3 Che cosa occorre considerare riguardo al sistema di rendiconto?

- In caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni **convenute** (art. 39 cpv. 1 LIVA) il contribuente è tenuto a dichiarare la controprestazione nel periodo di rendiconto in cui fattura le prestazioni ai propri clienti.
- In caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni **ricevute** (art. 39 cpv. 2 LIVA) il debito fiscale sorge invece nel momento in cui il contribuente incassa effettivamente la controprestazione. Questo sistema di rendiconto è possibile anche nei casi in cui viene tenuta una contabilità separata per i debitori. L'autorizzazione al sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute deve essere richiesta all'AFC.
- Il sistema di rendiconto scelto deve essere mantenuto per almeno un periodo fiscale (art. 39 cpv. 3 LIVA).

18.4 Quali prescrizioni vigono in materia di presentazione del rendiconto IVA?

- Il contribuente è tenuto a presentare spontaneamente il rendiconto per via elettronica attraverso l'apposito portale (art. 123 OIVA) entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 71 cpv. 1 LIVA).
- Se l'assoggettamento prende fine, il termine decorre a partire da tale momento (art. 71 cpv. 2 LIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 123 OIVA), applicabile dal 01.01.2024 (riguardo all'applicabilità temporale info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

18.5 Quando e in quale forma deve essere versata l'imposta?

Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a saldare il credito fiscale sorto in tale periodo (art. 86 cpv. 1 LIVA).

Quando si utilizza il **rendiconto IVA online** tramite il «Rendiconto IVA pro» o il «Rendiconto IVA easy», al termine della dichiarazione vengono visualizzate sullo schermo e sul rendiconto (in formato PDF) le coordinate di pagamento. Va utilizzato il codice QR o il numero di riferimento indicato per garantire l'elaborazione automatizzata.

Se le coordinate di versamento non sono più disponibili, è possibile utilizzare il seguente indirizzo di pagamento:

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
IVA Imposta sul valore aggiunto
3003 Berna

PostFinance, Berna
IBAN CH60 0900 0000 3000 0037 5
BIC POFICHBEXXX

Nella rubrica «Comunicazioni» occorre indicare il numero IVA e il motivo del pagamento (periodo di rendiconto).

18.6 Quali sono le modalità in caso di eccedenza a favore del contribuente?

Se dal rendiconto IVA risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima gli viene versata entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto, fatta salva una verifica di quest'ultimo.

18.7 Come occorre comportarsi in caso di correzioni di lacune nel rendiconto IVA?

Il contribuente è tenuto a riconciliare i rendiconti IVA con i conti annuali e correggere le lacune constatate. Tali correzioni devono essere apportate al più tardi nel periodo di rendiconto in cui cade il 180° giorno dalla fine dell'esercizio contabile in questione. Le lacune constatate devono essere notificate all'AFC mediante un rendiconto di riconciliazione presentato per via elettronica attraverso l'apposito portale (art. 72 cpv. 1 LIVA). Tuttavia, se il rendiconto originario è stato presentato in forma cartacea, anche il rendiconto di correzione dev'essere presentato in forma cartacea. Occorre osservare che questa riconciliazione annuale completa i rendiconti già inoltrati. Pertanto, occorre dichiarare in tale modulo unicamente le differenze constatate rispetto ai rendiconti inoltrati in precedenza.

Se nell'ambito della riconciliazione con i conti annuali non sono state constatate lacune, non è necessario presentare alcun rendiconto di riconciliazione.

Se dopo 240 giorni dalla fine dell'esercizio contabile in questione non è pervenuto alcun rendiconto di riconciliazione, l'AFC presume che i rendiconti IVA inoltrati dal contribuente siano completi e corretti e che il periodo fiscale sia finalizzato.

Un interesse moratorio è dovuto se il versamento dell'importo d'imposta dichiarato successivamente avviene dopo la scadenza del periodo fiscale in questione (di regola 60 giorni dopo la fine del periodo fiscale o il 28 febbraio dell'anno successivo).

☞ Il sito internet dell'AFC contiene indicazioni specifiche concernenti l'ammontare del tasso d'interesse moratorio e rimuneratorio (art. 4 dell'ordinanza del DFF sui tassi d'interesse).

Se l'ammontare dell'interesse non raggiunge i 100 franchi, non viene riscosso alcun interesse moratorio (art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza del DFF sui tassi d'interesse).

☞ Ulteriori informazioni relative ai lavori di chiusura dei conti annuali nonché alla tenuta della contabilità figurano nell'info IVA Contabilità e fatturazione.

Altre pubblicazioni

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. Le parti cancellate sono ~~evidenziate in rosso e stralciate~~.

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta

7 Opzione (art. 22 LIVA)

7.1 Principio

Fatte salve le eccezioni sotto indicate (art. 22 cpv. 1 LIVA), il contribuente può imporre volontariamente qualsiasi prestazione che ne sia esclusa, purché indichi l'imposta chiaramente sulla fattura per il destinatario della prestazione o dichiari la prestazione interessata nel rendiconto IVA.

In merito al concetto di fattura si rimanda all'articolo 3 lettera k LIVA. Sono considerati fatture, ad esempio, i contratti di locazione o di vendita.

Tramite la chiara indicazione dell'imposta sulla fattura (ad es. «8,1 % IVA inclusa» o «più IVA all'8,1 % sull'importo di CHF 100 000»), il fornitore o prestatore di servizi decide di imporre volontariamente una prestazione e l'opzione è giuridicamente valida. Se invece la fattura non contiene alcuna indicazione chiara concernente l'IVA, il fornitore o prestatore di servizi rinuncia all'opzione tramite la chiara indicazione dell'imposta sulla fattura.
Nel rispetto delle condizioni menzionate nell'articolo 27 LIVA, la fattura originariamente rilasciata può essere corretta entro il termine fissato per la finalizzazione (rinuncia all'opzione esercitata o esercizio successivo dell'opzione).
Alla scadenza del termine di finalizzazione e nel rispetto delle condizioni menzionate nell'articolo 27 LIVA, il contribuente può correggere la fattura originariamente rilasciata soltanto qualora non fosse autorizzato a imporre volontariamente la prestazione (ad es. un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo opta per l'imposizione delle prestazioni di cui all'art. 21 cpv. 2 n. 1−24, 27, 29–31 LIVA, il destinatario della prestazione utilizza il bene in locazione o venduto esclusivamente a scopo abitativo o si tratta di una prestazione ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 n. 18, 19 e 23 LIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 21 LIVA e art. 77 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

Info IVA 08 Quote private

4 Quote private in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie

4.1 Prestazioni al personale

Se sono considerate come eseguite a titolo oneroso, le prestazioni al personale devono essere conteggiate all'aliquota saldo autorizzata. Se si applicano più aliquote saldo, le aliquote vengono attribuite secondo le regole agli articoli 84, 86 e 88 OIVA.

In caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie, le prestazioni al personale sono conteggiate all'aliquota forfetaria determinante. In alcuni casi ciò fa sì che l'AFC autorizzi il contribuente ad applicare a tal fine aliquote forfetarie supplementari.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

4.3 Prestazioni a persone strettamente vincolate

Le prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h LIVA) devono essere conteggiate all'aliquota saldo autorizzata alla controprestazione pagata, ma almeno al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti. Se si applicano più aliquote saldo , le aliquote vengono attribuite secondo le regole agli articoli 84, 86 e 88 OIVA.

In caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie, le prestazioni vengono conteggiate all'aliquota forfetaria determinante. In alcuni casi ciò fa sì che l'AFC autorizzi il contribuente ad applicare a tal fine aliquote forfetarie supplementari.

Se nell'impresa lavorano persone strettamente vincolate e queste sono considerate personale ai sensi dell'articolo 47 OIVA, si è in presenza di prestazioni al personale (☞ cifra 1).

Esempi

(…)

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

Info IVA 15 Rendiconto e versamento dell'imposta

1.4 Seconda parte (II. Calcolo dell'imposta)

(…)

Cifra 410: **Sgravio fiscale successivo (art. 32 LIVA) / correzioni in seguito al cambiamento del metodo di rendiconto (art. 81 OIVA); vogliate p.f. inviare per posta una distinta dettagliata**

Nella presente cifra va dichiarata l'imposta precedente,

- che non aveva potuto essere dedotta in precedenza a seguito delle limitazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 LIVA, e
- che per via del passaggio dal rendiconto secondo il metodo delle AS o delle aliquote forfettarie al metodo di rendiconto effettivo può essere dedotta a posteriori.
-

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute			**Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute**	
	• Imposta precedente fatturata in precedenza e i cui presupposti per la deduzione sono adempiti in un secondo tempo (art. 32 cpv. 1 LIVA), tenendo conto di un eventuale valore attuale in caso di utilizzazione della prestazione (art. 32 cpv. 2 LIVA). • Nella presente cifra vanno inserite le correzioni necessarie in seguito al passaggio dal metodo delle AS o delle aliquote forfetarie al metodo di rendiconto effettivo (art. 81 cpv. 4 OIVA).			• Imposta precedente pagata in precedenza e i cui presupposti per la deduzione sono adempiti in un secondo tempo (art. 32 cpv. 1 LIVA), tenendo conto di un eventuale valore attuale in caso di utilizzazione della prestazione (art. 32 cpv. 2 LIVA). • Nella presente cifra vanno inserite le correzioni necessarie in seguito al passaggio dal metodo delle AS o delle aliquote forfetarie al metodo di rendiconto effettivo (art. 81 cpv. 4 OIVA).
=	**Totale cifra 410**		**=**	**Totale cifra 410**

La distinta dettagliata va inviata per posta.

Cifra 415: **Correzioni dell'imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30 LIVA), consumo proprio (art. 31 LIVA) / correzioni in seguito al passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS (art. 79 OIVA)**

Nella presente cifra vanno dichiarate le correzioni della deduzione dell'imposta precedente in favore dell'AFC nonché quelle necessarie in seguito al passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle AS o delle aliquote forfetarie.

Rendiconto secondo le controprestazioni convenute			**Rendiconto secondo le controprestazioni ricevute**	
	La deduzione dell'imposta precedente fatturata in precedenza dev'essere corretta in seguito • alla doppia utilizzazione (ossia utilizzazione di beni o prestazioni di servizi sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, oppure utilizzazione di beni o prestazioni servizi al di fuori dell'attività imprenditoriale); oppure • al consumo proprio; oppure			La deduzione dell'imposta precedente pagata in precedenza dev'essere corretta in seguito • alla doppia utilizzazione (ossia utilizzazione di beni o prestazioni di servizi sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, oppure utilizzazione di beni o prestazioni servizi al di fuori dell'attività imprenditoriale); oppure • al consumo proprio; oppure

	• al passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle AS o delle aliquote forfetarie (art. 79 cpv. 3 OIVA).			• al passaggio dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle AS o delle aliquote forfetarie (art. 79 cpv. 3 OIVA).
=	**Totale cifra 415**		=	**Totale cifra 415**

- Le info IVA Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente e Modifiche d'utilizzazione contengono ulteriori dettagli in merito alla correzione della deduzione dell'imposta precedente e allo sgravio fiscale successivo.
- Le info IVA Aliquote saldo e Aliquote forfetarie contengono ulteriori dettagli sulle correzioni in seguito al cambiamento del metodo di rendiconto.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 79 e 81 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

Info IVA 05 concernente il settore Veicoli a motore

3.2 Presupposti per la deduzione dell'imposta precedente fittizia

Il contribuente può far valere la deduzione dell'imposta precedente fittizia se, **al momento dell'acquisto**, le condizioni seguenti sono adempite **cumulativamente**:

- si tratta di un bene mobile accertabile (☞ info IVA Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente);
- l'acquisto del bene avviene nell'ambito dell'attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell'imposta precedente (☞ info IVA Deduzione dell'imposta precedente e correzioni della deduzione dell'imposta precedente);
- l'acquisto del bene avviene senza chiaro trasferimento d'imposta;
- il bene non è un pezzo da collezione ai sensi dell'articolo 24a LIVA. Sono considerati tali per esempio gli autoveicoli la cui prima immatricolazione all'atto dell'acquisto risale ad oltre 30 anni (art. 48a cpv. 3 lett. c OIVA). In caso di vendita di pezzi da collezione di questo tipo si può applicare l'imposizione dei margini (☞ info IVA Base di calcolo e aliquote d'imposta);
- al momento dell'acquisto del bene non è stata applicata la procedura di notifica secondo l'articolo 38 LIVA;
- il bene non è stato importato dall'estero dal contribuente;
- il bene non è stato acquistato dal contribuente presso una persona in territorio svizzero che lo ha importato in esenzione dall'imposta (p. es. masserizie di trasloco o veicoli di missioni diplomatiche e simili);
- Il bene non è stato acquistato in esenzione dall'imposta giusta l'articolo 44 capoversi 1 lettere a e b e 2 OIVA;
- il contribuente applica il metodo effettivo giusta l'articolo 36 LIVA;
- il contribuente deve essere in grado di comprovare, mediante adeguati mezzi di prova (ad es. fattura del prestatore, nota di credito del destinatario della prestazione, contratto o ricevuta) che sussiste il diritto alla deduzione dell'imposta precedente fittizia (p. es. genere, oggetto, estensione e momento della fornitura, nome e indirizzo del prestatore e del destinatario della prestazione).

(…)

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 79 e 81 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

10 Metodo delle aliquote saldo

I contribuenti che realizzano una cifra d'affari annua determinante proveniente da prestazioni imponibili – incluse le prestazioni esenti dall'imposta - fino a 5,024 milioni di franchi (IVA inclusa) e che devono pagare imposte per un importo pari o inferiori a 108 000 franchi all'anno, calcolate in base all'aliquota saldo applicabile, possono conteggiare l'imposta con il metodo delle aliquote saldo (art. 37 LIVA).

I contribuenti che intendono applicare il metodo delle aliquote saldo devono comunicarlo mediante un annuncio online all'AFC. Per determinare se sono adempiuti i presupposti di cui all'articolo 37 LIVA occorre considerare le prestazioni imponibili eseguite sul territorio svizzero a titolo oneroso (art. 77 OIVA).

☞ L'info IVA Aliquote saldo contiene ulteriori informazioni in merito.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (abrogazione nell'art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale,☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

Info IVA 14 concernente il settore Finanza

3.3 Aliquote saldo per gli istituti attivi nel settore finanziario

I contribuenti che realizzano una cifra d'affari annua determinante proveniente da prestazioni imponibili – incluse le prestazioni esenti dall'imposta – fino a 5,024 milioni di franchi (IVA inclusa) e che devono pagare imposte per un importo pari o inferiori a 108 000 franchi all'anno, calcolate in base alle aliquote saldo applicabili, possono conteggiare l'imposta con il metodo delle aliquote saldo (art. 37 LIVA).

Esempio
Un gestore patrimoniale contribuente con sede a Chiasso esegue prestazioni di gestione patrimoniale a un cliente con sede a Milano (IT).
Il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero (art. 8 cpv. 1 LIVA); la relativa controprestazione non soggiace all'imposta. Per le spese in relazione con questa prestazione, il gestore patrimoniale non può però farsi computare l'IVA se applica il metodo delle aliquote saldo.

☞ In merito alle aliquote saldo determinanti e alle altre particolarità vedi l'info IVA Aliquote saldo.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 79 e 81 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).

Info IVA 24 concernente il settore Sport

3 Metodi di rendiconto semplificati

3.4 Aliquote per settore e attività

Le aliquote per settore e attività utilizzate in caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie o di quello delle aliquote saldo sono in linea di massima le stesse.

☞ Le info IVA Aliquote saldo e Aliquote forfetarie contengono una lista dettagliata delle aliquote per attività.

I contribuenti le cui attività non sono menzionate nelle precitate info IVA e che desiderano conteggiare l'imposta con il metodo delle aliquote forfetarie o delle aliquote saldo sono invitati a mettersi in contatto con l'AFC.

Il contribuente è autorizzato ad applicare parallelamente più aliquote saldo o forfetarie

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull'IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale ☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale).